

*Questo non è il tuo posto.*  
Le molestie come strumento di  
terrorismo sessuale.  
Un'analisi incarnata

Laureanda  
Sveva Fattori

Relatrice  
Fabrizia Giuliani



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

*Questo non è il tuo posto.*

Le molestie come strumento di terrorismo sessuale.

Un'analisi incarnata.

**Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Lettere e Filosofia,  
Medicina e Psicologia**

**Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale  
Corso di laurea in Gender studies, culture e politiche per i media e la  
comunicazione**

**Sveva Fattori**

**Matricola 1819459**

Relatrice

Fabrizia Giuliani

Correlatrice

Paola Panarese

A.A. 2024-2025

A mia madre.  
A mia nonna.  
Ad Anja.  
... Alla libertà.

## **Indice**

<b>Premessa</b>	<b>1</b>
<b>Introduzione</b>	<b>4</b>
<b>Capitolo I. Le molestie sessuali: definizioni e incidenza di un fenomeno globale</b>	<b>13</b>
1.1 Le molestie sessuali di tipo fisico	19
1.2 Le molestie sessuali di tipo verbale	22
1.3 Le molestie sessuali di tipo non verbale	25
1.4 Le molestie sessuali di tipo psicologico	26
<b>Capitolo II. I luoghi delle molestie. Il lavoro, l'accademia, la strada</b>	<b>30</b>
2.1 Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro	31
2.1.1 Il ruolo del Sindacato tra impegno e contraddizioni. Il caso Cgil	38
2.2 Le molestie sessuali nel contesto accademico	45
2.2.1 Il/la Consigliera di Fiducia, i Comitati Uniti di Garanzia e il/la Consigliera di Parità	48
2.3 Le molestie di strada	51
<b>Capitolo III. Il Caso Weinstein e la nascita del movimento #MeToo: anatomia di una rivoluzione globale</b>	<b>54</b>
3.1 #MeToo: non tutte, non tutto. Le critiche al movimento	57
3.1.1 <i>Une Autre Parole</i> : il paradosso del femminismo liberale	61
3.2 Post factum. Stati Uniti, Europa e Italia a confronto	65
<b>Capitolo IV. La legislazione italiana in materia di molestie sessuali. Il vuoto normativo e la supplenza giurisprudenziale</b>	<b>74</b>
4.1 Profili penalistici nella disciplina delle molestie sessuali	77
4.2 Un destino incerto: quale futuro per la disciplina delle molestie sessuali?	80
4.2.1 Art. 168-bis e 165 c.p.: per una rilettura vittimocentrica dell'art. 27 Cost.	86
<b>Capitolo V. Cause ed effetti delle molestie sessuali</b>	<b>90</b>
5.1 Gli antecedenti psicosociali delle molestie sessuali	91
5.2. Le conseguenze delle molestie sessuali	94
5.2.1 Il corpo oggetto. Corpo, potere e soggettività tra oggettivazione e auto-oggettivazione	96
5.2.2 Corpi al margine: le molestie sessuali razzializzate e la retorica schiavista	100
5.3 Costruzione di senso e strategie di <i>coping</i> delle vittime di molestie sessuali. Una prospettiva intersezionale	103

<b>Capitolo VI. Corpi di confine e corpi intangibili. Le dinamiche moleste nei regimi di frontiera e nel cyberspazio</b>	<b>110</b>
6.1.1 Presupposti teorici e distorsioni giuridico interpretative: le politiche migratorie tra reificazione e depoliticizzazione del soggetto	110
6.1.2 Le politiche di accoglienza: un progetto pedagogico di assoggettamento	115
6.2 Il cyberspazio: tra utopie libertarie e distopie di oppressione	116
6.2.1 <i>Cyberharassment</i> : le forme delle molestie online	118
6.2.2 Il corpo avatar: le molestie sessuali nel metaverso	122
<b>Epilogo</b>	<b>129</b>

## Premessa

Se è vero che le donne possono sperimentare molteplici forme di discriminazione, dettate da caratteristiche soggettive come il colore della pelle, la religione e l'orientamento sessuale, non è altrettanto vero che tutte le donne sono discriminate in virtù del loro sesso?

Ne *Il secondo sesso* (1949), Simone de Beauvoir mostra l'unicità della condizione di inferiorità della donna, non assimilabile ad altri tipi di oppressione e di subordinazione. Il paragone è con gli ebrei, i proletari e i neri. Diversamente da questi gruppi, la cui categorizzazione si deve alla classe, al credo religioso o al colore dell'epidermide, le donne non possono continuare a vivere senza i loro subordinanti. Ma alle condizioni esistenziali si affianca ora un'altra rilevante differenza: le donne sono l'unico gruppo a rifiutare la propria categorizzazione e, di conseguenza, il proprio sesso che di tale definizione è il presupposto. Così facendo esse rifiutano la propria biologia, che è origine e parte di sé, e le potenzialità generative che da quel sesso derivano. Assumendo le prescrizioni sociali e i ruoli imposti dal regime patriarcale al loro organo genitale e alle sue naturali derivazioni procreative, il genere viene confuso con il sesso e quest'ultimo, insieme al corpo che lo accoglie, ridotto a una costruzione discorsiva e sociale, a una superficie simbolica e astratta. Al pari degli uomini, accecate da un'uguaglianza svilente, le donne sembrano abbracciare la logica cartesiana del pensiero generante e a quest'ultimo riconoscono il merito dell'esistenza, intesa come diritto alla cittadinanza e all'autodeterminazione. Se assumiamo «la riduzione del corpo pensante a organismo, vita biologica»<sup>1</sup>, se neghiamo il nostro sesso e la sua naturalità, diventiamo complici miopi del gioco

---

<sup>1</sup> Melandri, L., *Amore e Violenza. Il fattore molesto della civiltà*, Bollari Boringhieri editore, Torino, 2024, pp.21

patriarcale e della nostra stessa sopraffazione. Se disconosciamo l'oggetto della differenza sessuale, essa, nelle sue implicazioni e prescrizioni socio-culturali non può essere compresa; il contratto sessuale, che norma il diritto degli uomini ad accedere e a utilizzare il corpo delle donne, non potrà essere reciso. Rivendicare la specificità femminile è necessario, oggi come allora. Senza, il diritto diseguale che ha portato all'approvazione di leggi come la 194 sarebbe ancora un miraggio; espressioni come cittadinanza di genere e sessuale proposizioni vuote.

Richiamandosi a Bourdieu, il quale asseriva che «le armi del debole sono sempre armi deboli», Chiara Volpato, in *Psicosociologia del maschilismo*, spiega che «le strategie simboliche adottate dalle donne per contrastare il dominio maschile si rivelano spesso armi spuntate, perché fondate sulla stessa visione androcentrica che le domina. Il potere si regge, infatti, sull'adesione del dominato ai valori dominanti, dovuta al fatto che egli dispone solo degli strumenti di conoscenza dettati dal dominante, che fanno apparire naturale il rapporto di dominazione».

Nuovamente, siamo chiamate a riappropriarci del nostro corpo e a impegnarci in un processo di risignificazione: privarlo delle sue mistificazioni sessiste e riabilitarlo della sua valenza trasformativa è il traguardo da porsi. Per comprendere la realtà attuale del femminile non possiamo prescindere dal nostro corpo, oggetto di continui soprusi, violenze e intrusioni, luogo privilegiato su cui si esercita il dominio maschile. La sfida teorica e pratica è quella di «partire dal corpo femminile, sottraendolo però alle definizioni e ai controlli patriarcali»<sup>2</sup>, «le donne partendo dal proprio corpo e dal proprio vissuto, potranno raggiungere una reale autonomia, e con essa la libertà di definirsi come

---

<sup>2</sup> Cavarero, A., Guaraldo, O., *Donne si nasce (e qualche volta lo si diventa)*, Freccie Mondadori, 2024, pp.89

soggetti»<sup>3</sup>. Ciò non significa abbracciare il determinismo biologico o ridurre il femminile alla corporeità, ma riconoscere il corpo nella sua materialità che è essere nel mondo, abitare uno spazio.

---

<sup>3</sup> Ivi, pp. 87



## Introduzione

«Per celebrare la sua autonomia, la sua libertà nella sfera pubblica, l'uomo ha avuto bisogno di cancellare i suoi vincoli biologici, la nascita dal corpo femminile e tutto ciò che quel corpo continua a rappresentare per lui: la fragilità, la mortalità<sup>4</sup>». A un modello matriarcale arcaico, in cui la coesistenza pacifica tra gli esseri viventi tutti, umani e animali, era garantita dalla condivisione del ciclo nascita-morte-rigenerazione, l'uomo ha sostituito un modello patriarcale che aspira alla trascendenza, raggiungibile attraverso l'imposizione del primato del *logos*. Debole nel primo sistema, l'uomo si fa padrone nel secondo. Il capovolgimento riguarda la mistificazione della potenza del corpo femminile e dell'impotenza maschile nel processo generativo: «Di fronte a due corpi dispari nel generare la risposta maschile non ha cercato nel proprio corpo le potenziali risorse per dare senso al proprio stare al mondo, ma ha costruito ruoli, poteri e narrazioni che quasi surrogassero questa disparità e affermassero una centralità maschile<sup>5</sup>». Ossessionato dalla sua marginalità generativa, l'uomo si impegna in un processo di sovversione simbolica, reinventandosi come soggetto assoluto: fa del suo sesso il tutto e di quello femminile il vuoto; della gestazione e del parto le cause della subordinazione femminile. In questa artefatta alterazione, la dimensione corporea, con le sue implicazioni biologiche (nascita, crescita, vita, morte), perde la sua valenza positiva — in quanto elemento che accomuna tutte le specie viventi e che ne garantisce la coesistenza pacifica — e diviene una zavorra che trattiene gli umani nel campo dell'animalità. Così intesa, la corporeità contrasta con il progetto patriarcale che riconosce nella capacità di linguaggio simbolico e di pensiero ciò che rende gli umani

---

<sup>4</sup> Melandri, L., *Amore e Violenza. Il fattore molesto della civiltà*, Bollari Boringhieri editore, Torino, 2024, pp.114-115

<sup>5</sup> Ciccone, S., *Essere maschi. Tra potere e libertà*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2009, pp.59

specificatamente tali (Cavarero; Guaraldo; 2024). Il fenomeno della generazione viene allora addotto come matrice di una differenziazione maschio-femmina in cui la capacità di svincolarsi dell'animalità, intesa come capacità generativa, viene riconosciuta esclusivamente al primo termine della coppia, assunto come esemplare perfetto, completo e paradigmatico dell'umano. Dotato di *logos* l'uomo può sviluppare quelle doti spirituali necessarie per l'organizzazione della *polis*, e delle sue istituzioni, e assumere sé stesso come oggetto e soggetto esclusivo di conoscenza scientifica. Incasellata nell'ambito del corpo, della generazione, la donna diviene l'emblema dell'inferiorità umana. Uomo e donna, cultura e natura, figlie rispettivamente del raziocinio maschile e della corporeità femminile, si oppongono in contrapposizioni binarie che, spazialmente, vengono tradotte nella divisione tra spazio pubblico e spazio privato, luogo del maschile il primo e del femminile il secondo.

Sancita l'uguaglianza di tutti gli uomini, ovvero negando la presenza di forme di soggezione naturali, la libertà propria di ciascun individuo, intesa primariamente come stato di natura «tendenzialmente bellicoso, poco incline alla relazione<sup>6</sup>», dovrà essere regolamentata e attenuata così da consentire una convivenza pacifica all'interno dello spazio pubblico condiviso. Attraverso il “contratto sociale” gli uomini, liberi e uguali, acconsentono a forme di subordinazione volontaria tra simili in cambio di un'eguale libertà civile protetta dallo Stato. Con il contrattualismo, fondamento su cui si instaura la sfera pubblica, nasce dunque la moderna società civile ed emerge la figura del cittadino, ossia dell'individuo indipendente che dispone di sé, dei propri beni e delle

---

<sup>6</sup> Guaraldo, O., “Introduzione”, in Pateman, C., *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*, Moretti&Vitali Editori, Bergamo, 2015, pp.13

proprie azioni, che di quella società, fatta di diritti e doveri, è soggetto destinatario e, insieme, istitutore.

La confutazione dello stato di natura, inteso come luogo delle necessità, ivi incluso il soddisfacimento del desiderio sessuale e l'appagamento del piacere, non si esaurisce nella sua cancellazione, quanto piuttosto nella sua marginalizzazione all'interno della sfera privata, luogo questo in cui vige il contratto sessuale. Visibilmente diverse rispetto al soggetto contraente, le donne non vengono coinvolte nella contrattazione civile proprio perché sprovviste di uno dei requisiti su cui essa si fonda: l'uguaglianza con il maschile. La differenza anatomica diviene così differenza politica nel momento in cui la specificità biologica femminile, e le prescrizioni sociali che il sistema patriarcale le impone, viene assunta a fondamento della loro esclusione dalla società civile e, di conseguenza, dalla cittadinanza. Tale esclusione, tuttavia, è solo parziale. Le donne, infatti, vengono incorporate in una sfera che si trova contemporaneamente dentro e fuori (Pateman; 2015), «necessaria per la vita civile ma irrilevante rispetto agli interessi della teoria e della pratica politica»<sup>7</sup>. Da questa essenzialità deriva la riduzione del soggetto stanziato nella sfera domestica a oggetto funzionale a colui che attraversa i confini tra pubblico e privato. La donna diviene oggetto del contratto sessuale attraverso cui gli uomini istituzionalizzano il loro dominio su di esse, garantendosi l'accesso ai loro corpi, alla loro sessualità e alla loro capacità riproduttiva.

Con il riconoscimento della titolarità sulla propria persona e sul proprio corpo, le donne si liberano dal contratto sessuale. Nel momento in cui il soggetto femminile travalica i confini dello spazio domestico, la sua irruzione come corpo Altro, come soggetto imprevisto all'interno della

---

<sup>7</sup> Pateman, C., *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*, Moretti&Vitali Editori, Bergamo, 2015, pp.42

sfera pubblica, minacciando la legittimità del contratto sociale, costringe a un ripensamento dei termini entro i quali si è istituzionalizzata la società civile e il diritto che la sostiene. Il colpo inferto al sistema patriarcato è evidente: l'irruzione di un corpo di donna tradisce l'universalità e la neutralità del diritto e, insieme, obbliga a un ripensamento delle libertà civili.

*Questo non è il tuo posto.* Facendo il suo ingresso nella sfera pubblica, il corpo femminile esibisce una differenza prima di allora impreveduta e diventa agente di turbamento.

Callipatira (...) si era travestita per assomigliare in tutto e per tutto a un uomo, un allenatore nello specifico, e aveva accompagnato suo figlio a gareggiare a Olimpia. Alla vittoria di Pisidoro (il figlio), nel saltare il recinto che separa l'area in cui stanno gli allenatori, Callipatira era rimasta nuda. Una volta scoperto che era una donna, l'avevano mandata indietro senza punirla per il rispetto che portavano al padre, ai fratelli, al figlio, tutti vincitori dei giochi olimpici. Per il tempo a venire, tuttavia, stabilirono la regola che gli allenatori dovevano presenziare nudi all'agone<sup>8</sup>.

La vicenda di Callipatira è esemplificativa di cosa abbia significato lo svelamento del corpo femminile. Irrompendo nella scena pubblica con le sue peculiarità anatomiche, questo corpo mostra la natura sessuata della libertà maschile e vi impone un nuovo disciplinamento. Di fronte alla propria naturalità, che è prima di tutto appagamento o meno delle proprie necessità, l'uomo deve ora autoregolamentarsi per sedare quegli istinti a cui, nel chiuso delle mura domestiche, grazie al contratto sessuale che ne regola le relazioni interne, può dare libero sfogo indisturbato.

L'occasione di invalidare la legittimità del contratto sessuale non viene colta e, piuttosto, si assiste a una sua convalida all'interno della sfera

---

<sup>8</sup> Pausania, V, 6, 7-8.

pubblica. In essa, le donne potranno essere accolte solo a patto che «rinuncino, simbolicamente, alla loro differenza oppure che la incarnino nella sua variante patriarcale<sup>9</sup>», accettando il ruolo di oggetto sessuale animato, di corpo pubblico su cui, in un ribaltamento di responsabilità, ricadrà il dovere di contenere un desiderio ingovernabile.

La pressione sociale agita sul processo di realizzazione/costruzione del corpo femminile farà di esso la proiezione di un desiderio maschile, di cui diventa elemento scatenante. Nella nuova arena sociopolitica, ora abitata da corpi dissimili, il contenzioso inatteso riguarda la libertà dell'una e dell'altro: nel momento in cui le donne entrano a far parte della *polis*, la sessualità femminile e quella maschile si incontrano e nasce l'esigenza di distribuire responsabilità. Il fenomeno delle molestie mostra chiaramente i termini della ripartizione. In gioco vi sono i confini di una libertà che, nel caso degli uomini, pertiene alla possibilità di desiderare e, in quello delle donne, alla facoltà di rifiutare. La sovranità del rifiuto ridefinisce lo spazio di libertà degli uomini, limitandone l'estensione. Ne deriva la volontà patriarcale di ricacciare le donne all'interno della sfera domestica, ritenendo quest'ultima il luogo di vita ideale e naturale del femminile. Il fatto che le molestie abbiano luogo all'interno della sfera pubblica, uno spazio prima interdetto alle donne, è sintomatico del lavoro di riconfinamento messo in atto dal maschile. In qualsiasi forma si manifesti, una molestia porta con sé il senso di una pressione sociale: stigmatizzare, apprezzare, oggettificare sono strumentali al messaggio di esclusione del femminile che il patriarcato intende trasmettere: *questo non è il tuo posto!*

---

<sup>9</sup> Guaraldo, O., "Introduzione", in Pateman, C., *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*, Moretti&Vitali Editori, Bergamo, 2015, pp.22

*Le molestie come strumenti di terrorismo sessuale.* Le molestie sessuali rivelano l'arbitrarietà dei confini della sfera pubblica e di quella privata e ne sfidano la separazione ideologica. Ciò dipende dal fatto che, nel momento in cui vengono messe in atto, le molestie rendono manifesto il verificarsi di comportamenti privati all'interno della sfera pubblica — intesa in tutte le sue diverse istituzioni e come spazio esterno alle mura domestiche — e rivelano il ruolo preminente che il potere sociale ha nella definizione e nella difesa del diritto alla privacy di ogni cittadino/a (Roth; 1999)<sup>10</sup>. Ne deriva che, nelle società patriarcali, dove a dominare è la cultura del dominio, gli uomini, investiti di maggior prestigio e potere sociale, hanno la facoltà conferita di decidere i margini entro cui l'autorità femminile può stabilire i confini della propria intimità, ovvero della propria sessualità. Il processo che conferisce a quest'ultima il suo significato maschilista coincide, d'altronde, con il processo attraverso cui l'ineguaglianza di genere diventa una realtà sociale (MacKinnon; 2012).

Per il mantenimento di questo potere — inteso come la probabilità che un attore coinvolto in una relazione sociale riesca a far valere la propria volontà nonostante eventuali opposizioni (Weber; 1947) — diventano funzionali la sorveglianza e il controllo che, insieme, ne sono parte costitutiva e operativa. Nelle relazioni di genere, la procedura trova un'arena privilegiata di compimento e attuazione nell'ambito della sessualità. La minaccia percepita di una continua e plausibile invasione della propria sfera sessuale e della propria corporeità da parte degli uomini induce le donne a vivere in un costante stato di allerta e ad imporsi un auto-disciplinamento che investe i propri spostamenti, comportamenti e persino le modalità di abitare il proprio corpo.

---

<sup>10</sup> Roth, Louise M., "The right to privacy is political: power, the boundary between public and private, and sexual harassment", in *Law & Social Inquiry*, Vol. 24, No. 1, Cambridge University Press, pp. 45-71. La traduzione è dell'autrice.

Parte di una cultura dello stupro più ampia, le molestie diventano allora il dispositivo strategico di un terrorismo psicologico e sessuale che mira a deteriorare il senso di sé e di essere nel mondo. Il femminile si trova allora ad agire in uno stato «di cosciente visibilità che assicura il funzionamento automatico del potere. Per far sì che la sorveglianza sia permanente nei suoi effetti, anche se è discontinua nella sua azione; che la perfezione del potere renda inutile la continuità del suo esercizio» (Foucault; 1975, 219).

Concependo le donne come gruppo e assumendo quanto disposto dal tribunale ruandese nell'opinione sul caso Akeyesu<sup>11</sup> — ovvero che, per quanto concerne il riconoscimento del crimine di genocidio, «la vittima dell'atto è un membro del gruppo, scelta in quanto tale, il che significa che la vittima [...] è il gruppo stesso e non soltanto l'individuo» —, l'avvocata e filosofa del diritto Catherine A. Mackinnon, a cui si deve l'identificazione delle molestie sessuali con una forma di discriminazione basata sul genere, rinviene nella condizione reale di ineguaglianza sessuale in cui vivono le donne, e nelle sue atroci manifestazioni di consolidamento e mantenimento, quelle caratteristiche tali da poterne far parlare nei termini di un genocidio, pur non intendendolo nel senso dello sterminio che gli è proprio. Se, infatti, tentare di distruggere un gruppo in quanto tale significa attaccarne i membri proprio in virtù della loro appartenenza al gruppo, ovvero distruggere «l'idea e il significato del gruppo stesso all'interno di e fra coloro che lo formano con le loro relazioni»<sup>12</sup>, poiché gli atti sessuali con i quali gli uomini dominano le donne sulla base del sesso «distruggono le donne in quanto tali, come individui e come gruppo (e

---

<sup>11</sup> Nel 1998 la sentenza Akeyesu rappresentò la prima condanna per genocidio. In questa occasione, la Corte precisò che lo stupro, la violenza sessuale e le altre forme di aggressione a sfondo sessuale costituiscono atti di genocidio, quando perpetrati con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo di persone protetto dalla Convenzione sul Genocidio del 1948.

<sup>12</sup> Mackinnon, Catharine A., *Le donne sono umane?*, Editori Laterza, Bari, 2012, pp. 114

sono) privi di senso senza il significato sociale relativo a essere una donna, [...] si potrebbe dire che tali atti ricerchino la distruzione del gruppo delle donne in quanto tale nel senso che avviliscono il loro stato umano»<sup>13</sup>.

L'elaborato si propone di indagare il fenomeno delle molestie a partire dalla prospettiva femminile. Sebbene, infatti, si tratti di un fenomeno universale e trasversale ai generi, i dati statistici confermano la regolarità di una tendenza che vede gli uomini primeggiare tra i molestatori e le donne tra le molestate. Questa evidenza quantitativa ha orientato la scelta di focalizzare l'attenzione sulle donne, che di questo lavoro sono le protagoniste; i loro corpi, destinatari primari di questi comportamenti oggettificanti e disumanizzanti, sono assunti come strumenti epistemologici attraverso cui si restituisce conoscenza, prodotta con il medesimo criterio.

Da principio si procederà a un'introduzione al tema, con la disamina delle diverse tipologie di molestie, classificate, a seconda del contenuto e della forma dell'atto, in fisiche, verbali e non verbali, e psicologiche. Nel capitolo successivo verranno presentati alcuni dei contesti istituzionali e sociali dove le donne subiscono le molestie con maggior frequenza. Nello specifico, si analizzeranno il contesto lavorativo, quello accademico e il contesto della strada, da intendersi più ampiamente come "luogo cittadino".

Al movimento #MeToo, fautore della contemporanea attenzione rivolta al fenomeno delle molestie sessuali, in particolar modo all'interno dei luoghi di lavoro, sarà dedicato il terzo capitolo. Qui, dopo aver restituito un breve riepilogo della sua storia, si analizzeranno le implicazioni e gli effetti del movimento, siano essi sociali e politici, vagliandone al

---

<sup>13</sup> Ivi, pp. 115



contempo gli aspetti positivi e quelli più critici su cui permangono alcune perplessità. A riguardo, un focus particolare sarà dedicato al contesto italiano. Quest'ultimo sarà poi il riferimento per la disamina sviluppata nel capitolo quattro. Ripercorrendo le tappe principali che hanno caratterizzato il percorso legislativo in materia di molestie, si tenterà di far luce sulla situazione attuale attraverso il tratteggio delle disposizioni a cui, in assenza di una normativa *ad hoc*, ricorrono i giudici e le giudici italiane per sanzionare i comportamenti molesti. L'analisi sarà di supporto alla discussione critica che seguirà e ai quesiti circa l'importanza di una legge dedicata specificatamente al fenomeno delle molestie.

Il capitolo successivo sarà destinato alla spiegazione sociale e psicologica delle molestie e agli effetti che esse determinano sulle donne che le subiscono. Prima di giungere alle conclusioni, si affronterà il tema delle molestie in relazione a due specifici ambienti: il cyberspazio e i centri di accoglienza. In virtù della loro specifica corporeità — ovvero l'assenza del corpo fisico nel primo caso e la presenza del corpo Altro per eccellenza nel secondo — questi due luoghi sono spazi privilegiati per ampliare lo sguardo sul fenomeno e per arricchire una ricerca che, troppo spesso, è rimasta limitata alle istituzioni tradizionali.

## **Capitolo I. Le molestie sessuali: definizioni e incidenza di un fenomeno globale**

*L'articolo 26 del d.lgs. n.198/2006* (Codice delle pari opportunità) distingue le molestie e le molestie sessuali. Si definiscono molestie tutti «quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo». Con molestie sessuali, invece, si intendono tutti «quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo». Movente nel primo caso, contenuto dell'atto nel secondo, il sesso sembra essere connaturato alla definizione stessa del concetto di molestia.

La validità di tale distinzione, utile per la mappatura del dominio concettuale del fenomeno, appare sfumare nel momento in cui i comportamenti molesti vengono agiti nei confronti delle donne. In questi casi, infatti, movente e contenuto si sovrappongono: per via del loro sesso biologico, le donne vengono fatte oggetto di comportamenti sessualmente connotati che ne minano la dignità — non solo in quanto lavoratrici — e ne determinano la degradazione e umiliazione personale. Ne consegue che, se la ragione sessuale è insita nel concetto stesso di molestia, allora, parlando del soggetto donna, si potrà procedere con riferimento esclusivo alle molestie sessuali, espressione che, attraverso l'aggettivo aggiunto, completa la caratterizzazione del fenomeno, chiarendo la natura dell'atto. Tale considerazione viene supportata tanto a livello quantitativo che qualitativo. I dati statistici disponibili, sia a livello nazionale che internazionale, restituiscono,

infatti, l'immagine di un fenomeno sessualmente connotato, non solo o non esclusivamente, per ragioni attinenti cause a natura, ma anche per via della ripartizione binaria che ne contrappone i soggetti coinvolti. La fotografia sociale che ne risulta mostra una gravosa asimmetria sessuale tra vittime e carnefici: secondo l'ultima indagine Istat (2022-2023), sono un milione 311mila (il 6,4%) le donne tra i 14 e i 70 anni che hanno subito una qualche forma di molestia sessuale nel corso della propria vita. Limitatamente al contesto lavorativo, la percentuale di donne molestate aumenta poi vertiginosamente, tanto da rappresentare l'81,6% del totale delle vittime. Nel 96% dei casi, il molestatore è un uomo.

Nel 2014, lo studio europeo coordinato dall'European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) su un campione di 42 mila donne che vivevano nei 28 Stati membri al momento dell'inchiesta ha stimato che il 55% delle rispondenti aveva subito almeno una delle forme più gravi di molestia sessuale. La ricerca *Stop Street Harassment*, condotta negli Stati Uniti nel 2018, rivelava che nel corso della propria vita l'81% delle donne aveva subito molestie sessuali. Prevedibilmente, i dati qualitativi confermano quanto già emerso.

Ci sono stati molti episodi di molestie sessuali durante la mia vita, principalmente da persone sconosciute negli ambienti pubblici, tuttavia, un episodio che mi ha segnato è stato quando avevo solo 13 anni e un uomo che era in macchina si è fermato accanto a me e mi ha mostrato i suoi genitali. Era molto inquietante e ricordo ancora quella scena oggi. A quel tempo ero troppo giovane per capire cosa fosse successo. Tuttavia, quando guardo indietro oggi, mi dispiace molto pensare che qualcuno ha il coraggio di farlo a una bambina. Oggi so che questo può succedere a me e faccio molta attenzione a dove sono e con chi sono, chi sono le persone e come mi

guardano. Nel tempo ti rendi conto di quanto sei vulnerabile in questa società<sup>14</sup>.

La testimonianza riportata ben evidenzia l'effetto di coercizione che le molestie sessuali hanno sulla vita delle donne. La frequenza con la quale gli uomini le assoggettano a questi comportamenti intrusivi fa sì che le stesse vivano in uno stato di vulnerabilità costante già a partire dalla più tenera età. Il sentimento percepito maturerà poi in un meccanismo di limitazione autoimposta che, di fatto, condiziona la vita di ciascuna donna in misura nettamente maggiore rispetto a quella degli uomini. Si tratta, a ben vedere, dell'introiezione, dettata dall'esperienza fattuale, di quel regolamento di prescrizioni e di avvertenze con cui le donne vengono socializzate al mondo già a partire dalla prima adolescenza, ovvero dalla comparsa dei caratteri sessuali secondari. Il meccanismo indotto garantirà agli uomini il mantenimento di quei privilegi con cui ciascuno bambino nasce e cresce per "diritto" sessuale, garantendo, nel tempo, la perpetuazione di quel dividendo patriarcale che assicura a tutto il genere maschile, aggressori o meno, i vantaggi loro ascritti. Di questa naturalità, che potremmo definire "costruita", vi è traccia anche nell'ambito stesso della ricerca: le indagini che pongono i riflettori sugli autori di molestie sessuali sono limitate a pochi casi sporadici. Il non "dover dare spiegazioni", che è appunto prerogativa di chi è in posizione dominante (Beltramini, Romito; 2023), sembrare allora viziare gli studi e, di conseguenza, le possibili soluzioni.

---

<sup>14</sup> La testimonianza è di una studente intervistata nell'ambito della ricerca sulle molestie sessuali condotta dall'Università Milano-Bicocca nel maggio del 2021. Gli obiettivi di indagine sono stati indagati attraverso un questionario anonimo online distribuito utilizzando la casella di posta elettronica universitaria. I risultati della ricerca sono riportati in Volpato, C. (a cura di), *Raccontare le molestie sessuali. Un'indagine empirica*, Torino, Rosenberg & Seller, 2023.

Il motivo di tale tendenza è forse da rintracciare nella *ratio* stessa della norma, ovvero nella formulazione linguistica e ideologica della legislazione in materia che dal 1991, anno in cui la Commissione delle Comunità Europee ha dato una prima indicazione di riferimento, a oggi ha sempre evidenziato e sottolineato il primato valoriale del soggetto destinatario piuttosto che di quello agente. Nel testo della Raccomandazione 92/131/CEE, sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, le molestie sessuali vengono intese «come ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, ivi inclusi atteggiamenti malaccetti di tipo fisico, verbale o non verbale. [...] (La molestia sessuale) diventa inaccettabile qualora siffatti comportamenti siano indesiderati, sconvenienti e offensivi per coloro che li subiscono; qualora il rifiuto o l'accettazione della persona interessata da siffatti comportamenti vengano assunti esplicitamente o implicitamente dai datori di lavoro o lavoratori (superiori e colleghi inclusi) a motivo di decisione inerenti all'accesso alla formazione professionale, all'assunzione di un lavoratore, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o a qualsiasi altra decisione attinente all'occupazione e/o siffatti comportamenti creino un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o umiliante. La caratteristica essenziale dell'abuso a sfondo sessuale sta nel fatto che si tratta di un atto indesiderato da parte di chi lo subisce e che spetta al singolo individuo stabilire quale comportamento egli possa tollerare e quale sia da considerarsi offensivo. Una semplice attenzione a sfondo sessuale diventa molestia quando si persiste in un comportamento ritenuto da chi è oggetto di tali attenzioni palesemente offensivo. È la natura indesiderata della molestia sessuale che la distingue dal comportamento amichevole, che

invece è benaccetto e reciproco»<sup>15</sup>. L'illiceità della fattispecie risulta quindi dall'indesiderabilità degli atti compiuti, ovvero dalla percezione soggettiva del/della destinataria del comportamento molesto. Integrano poi la definizione altri due elementi importanti: la specifica per cui, a fini classificatori, non è necessario che l'azione molesta sia rivolta verso un singolo e specifico individuo; l'irrilevanza delle modalità di espressione del comportamento molesto. In merito al primo punto, la Raccomandazione chiarisce che un ambiente caratterizzato da discorsi misogini, da un linguaggio sessualmente esplicito o dall'esposizione di materiale pornografico è sufficiente alla configurazione della fattispecie, per il fatto stesso di poter diventare "intimidente, ostile e degradante" e, dunque, convertirsi in una fonte di disagio e discriminazione<sup>16</sup>. Per quanto concerne la natura dell'atto, si riscontra la volontà di non tipicizzare i comportamenti indesiderati così da non restringere eccessivamente il campo di azione della fattispecie, sempre suscettibile a nuovi estensioni (Lazzaroni, 2007). Da qui l'inclusione di "atteggiamenti malaccetti di tipo fisico, verbale o non verbale".

In questa omissione, meglio definibile come proficua generalizzazione, si rinviene l'accoglienza da parte della Commissione delle evidenze di alcuni studi condotti precedentemente allo sviluppo di un quadro giuridico di riferimento. Il primo di questi risale al 1980 quando, analizzando le testimonianze di 116 studenti universitarie vittime di molestie sessuali, Frank Till propose una classificazione composta da cinque differenti tipologie di molestie sessuali: comportamenti o commenti sessisti generalizzati; *avances* sessuali offensive e

---

<sup>15</sup> Commissione Europea (1991), *Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro*.

<sup>16</sup> Romito, P., Feresin, M. (a cura di), *Le molestie sessuali. Riconoscerle, combatterle, prevenirle*, Roma, Carocci, 2019.

inappropriate non sanzionate; *avances* sessuali o altri atteggiamenti a connotazione sessuale con promesse di ricompense; coercizione ad attività sessuali attraverso minacce di punizioni; crimini e reati sessuali<sup>17</sup>.

La classificazione proposta da Till verrà recuperata dalla psicologa Louise Fitzgerald e da alcuni suoi colleghi come riferimento da cui partire per la realizzazione di un questionario (il *Sexual Experiences Questionnaire*) per la misurazione e l'analisi delle molestie sessuali nei diversi contesti pubblici-istituzionali. Fitzgerald semplificherà il modello a cinque, sostituendolo con un modello tripartito maggiormente operativo. Le tipologie di molestie sessuali verranno quindi ridotte a molestie di genere (*Gender harassment*), attenzioni sessuali indesiderate (*Unwanted sexual attention*) e coercizione sessuale (*Sexual coercion*). Con il primo termine si designano comportamenti sessuali, verbali e non verbali, che implicano atteggiamenti offensivi e degradanti nei confronti del genere, dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale (Sparascio, Valtorta, Volpato; 2023). Tali comportamenti vengono agiti con il fine ultimo di insultare e umiliare le donne come gruppo e, sulla base della loro connotazione, possono essere suddivisi in due sottotipi: *sexist hostility*, nel caso in cui il contenuto dell'atto sia sì misogino ma non esplicitamente sessuale, e *sexual hostility*, laddove commenti, gesti e battute abbiano, invece, una chiara connotazione sessuale (come l'esposizione di immagini o oggetti pornografici). Rientrano nell'ambito delle attenzioni sessuali indesiderate i commenti sul corpo di una persona, gli sguardi insistenti, la condivisione non

---

<sup>17</sup> Till, F. J., *Sexual harassment: a report on the sexual harassment of students*, Washington DC, National Advisory Council on Women's Educational Programs, 1980. Nella versione non tradotta: 1) *Generalized sexist remarks or behavior*; 2) *Inappropriate and offensive, but essentially sanction-free sexual advances*; 3) *Solicitation of sexual activity or other sex-linked behavior by promise of rewards*; 4) *Coercion of sexual activity by threat of punishment*; 5) *Sexual assault*. La traduzione è dell'autrice.

consensuale di immagini intime, i contatti fisici indesiderati, i palpeggiamenti e il *catcalling*. Queste prime due forme di molestie contribuiscono a creare quello che è stato definito un “ambiente ostile” (*hostile environment harassment*), ovvero un contesto intimidatorio in cui tutti i membri del gruppo di appartenenza del soggetto molestato — le donne — vivono in uno stato di disagio e malessere nonostante esperiscano l’abuso indirettamente.

La coercizione sessuale rappresenta la forma più severa di molestia e si verifica ogni qualvolta richieste o favori sessuali sono addotte come *conditio sine qua non* per ottenere ricompense o benefici. Da definizione, dunque, tale tipologia di molestia, anche nota come *quid pro quo*, implica necessariamente una gerarchia di status in cui chi si trova alla sommità esercita il proprio potere offrendo vantaggi o svantaggi in cambio di favori sessuali. La definizione che la Commissione dà in materia di molestie sessuali sembra convalidare la validità dei precetti teorici ad essa anteriori laddove essa prescrive l’inaccettabilità della fattispecie *quid pro quo*, richiama il riferimento all’ambiente ostile e accoglie la pluralità delle manifestazioni di tali “atteggiamenti malaccetti”, includendo nella classificazione comportamenti di tipo fisico, verbale o non verbale.

### **1.1 Le molestie sessuali di tipo fisico**

Le molestie sessuali di tipo fisico costituiscono la forma più grave di molestia. Ciò si deve al fatto che, contrariamente alle altre tipologie, tale fattispecie si esplicita in comportamenti intrusivi dell’intimità, ovvero della corporeità, del soggetto paziente dell’azione. Il riferimento è a tutti i contatti fisici non consensuali, quali palpeggiamenti e toccamenti indesiderati e baci forzati.



Riprendendo la categorizzazione proposta dal Professore James E. Gruber (1992) definiamo molestie sessuali di tipo fisico gli assalti, i contatti e le posture sessuali. L'espressione *sexual assault* è impiegata per designare forme di contatto sessuale di natura coercitiva intense, aggressive e prolungate. Gli esempi proposti sono i rapporti compiuti o tentati e l'accarezzamento dei genitali. Rifiutando le qualificazioni fondate esclusivamente sull'avvenuta o tentata penetrazione sessuale, Gruber rinviene nella forza fisica e nella resistenza a essa opposta il paradigma tassonomico della fattispecie. Al secondo posto della classificazione<sup>18</sup>, seguendo il criterio della minore gravità attribuita agli atti, si posizionano i *sexual touching*, al cui interno vengono fatti confluire i contatti sessuali e i toccamenti sessualizzati. Nel primo caso, ciò che distingue tali comportamenti dagli assalti sessuali è la maggiore brevità e spontaneità dell'atto. La tempestività che caratterizza atteggiamenti quali afferrare l'altra persona o pizzicare zone del suo corpo rende l'applicazione del criterio della coercizione e della resistenza — su cui si fonda la caratterizzazione degli assalti sessuali — particolarmente problematica. Da qui, dunque, la diversificazione proposta.

Nel caso dei contatti sessualizzati, invece, a pesare è il contesto dell'interazione: il temperamento dell'azione, ovvero la percezione soggettiva dell'atto come molesto e offensivo, abilita la vittima a descrivere la situazione di realizzazione del comportamento come elemento rilevante dell'esperienza subita. Trattandosi di condotte poste in essere sul corpo e attraverso la sua materialità, ovvero di tipologie di molestie prive di elementi verbali, Gruber fa confluire quelle finora classificate come molestie sessuali di tipo fisico all'interno della

---

<sup>18</sup> La classificazione citata è consultabile in Gruber, James E., "A typology of personal and environmental sexual harassment: Research and policy implications for the 1990s." *Sex Roles* 26 (11-12), 1992, pp. 447-464.

macrocategoria *nonverbal displays* (manifestazioni non verbali), distinguendola dalle richieste verbali (*verbal request*) e dai commenti/osservazioni a connotazione sessuale (*sexual remarks/comments*). La mancata accoglienza di questa ripartizione è frutto della scelta dichiarata di osservare il fenomeno attraverso il filtro della corporeità. Assumere il corpo femminile come soggetto d'indagine, in quanto materia su cui vengono agiti i comportamenti molesti e per via della sua anatomia che di tali atteggiamenti è causa scatenante, determina un allineamento rispetto alla classificazione riportata dalle fonti giuridiche, laddove per molestie di tipo fisico si intenda un comportamento che coinvolge direttamente il corpo della persona destinataria dell'abuso. Ciò presupposto, l'inclusione delle posture sessuali nella suddetta fattispecie non sembra violare il criterio di ordinamento utilizzato. Sebbene, infatti, si definiscano *Sexual posturing* tutte quei gesti e atteggiamenti di natura sessuale che non prevedono un contatto fisico, non viene meno, anche in questo caso, la prerogativa assunta a paradigma tassonomico: la violazione del corpo altrui. Nello specifico, il riferimento è alle astanti (*bystanders*), ossia a quelle donne che, pur esperendo il fenomeno indirettamente, ovvero attraverso l'osservazione degli atteggiamenti molesti agiti sui corpi delle altre, compatiscono<sup>19</sup> quanto accaduto loro e somatizzano, fisicamente e psicologicamente, l'abuso dell'altra, interiorizzando il terrore dell'eventuale violazione del proprio corpo. Nella classificazione proposta da Gruber, vengono fatti rientrare in questa categoria anche gli inseguimenti, l'autoerotismo in pubblico e il *flashing*, ossia l'esposizione intenzionale dei genitali davanti a donne e ragazze in luoghi pubblici. Comportamenti questi che, nell'ambito della

---

<sup>19</sup> Il termine viene qui utilizzato col significato originario di *patire insieme*, dal latino tardo *compassio -onis*, derivato di *compāti* «compatire», per calco del greco συμπάθεια, *sympatheia*, parola composta da "syn" (con) e "pathos" (sofferenza, passione); letteralmente "soffrire con" o "sentire con".

tassonomia qui proposta, confluiscono nella fattispecie delle molestie sessuali di tipo non verbale.

## 1.2 Le molestie sessuali di tipo verbale

Le molestie sessuali di tipo verbale costituiscono una fattispecie multiforme che ricomprende al suo interno differenti tipologie di comportamenti abusanti, ognuno dei quali connotato verbalmente. Anche in questo caso il riferimento assunto è la classificazione proposta nel 1992 dal Professore James E. Gruber.

Come anticipato nel paragrafo precedente, nel modello gruberiano le molestie sessuali di tipo verbale vengono suddivise in due macrocategorie: le richieste verbali (*verbal request*) e i commenti/osservazioni verbali (*verbal comments*). A dettare tale distinzione è l'obiettivo per cui vengono agiti i comportamenti molesti. Così, mentre le richieste sessuali sarebbero orientate all'ottenimento del soddisfacimento sessuale e/o relazionale, i commenti e le osservazioni verbali verrebbero attuate col fine ultimo di esprimere un interesse di natura sessuale o di umiliare il soggetto destinatario degli abusi. Si tratta, nell'insieme, di sette differenti tipologie di *verbal sexual harassment* (molestie sessuali verbali), quattro delle quali raggruppate sotto l'etichetta *verbal requests*. Classificate secondo una scala di severità discendente, al primo posto troviamo la corruzione sessuale (*sexual bribery*) anche nota come *quid pro quo*. Si tratta, come annunciato precedentemente, di richieste sessuali, spesso espresse in forma di minaccia, in cambio di ricompense di diversa natura. Un terreno di applicazione privilegiato di questa tipologia di abuso si rinviene laddove esistano esplicite e radicate disuguaglianze di potere tra l'aggressore e la vittima. L'evidenza dell'assiduità con cui le donne esperiscono questo tipo di molestie, per ragioni connesse al loro status sociale e, dunque, al fatto che, tradizionalmente, vengono relegate a

ruoli di minor prestigio e potere, ha portato alla teorizzazione di quello che Silverman ha definito il modello di molestia delle donne come prostitute (*women-as-prostitutes model of harassment*). Con esso si descrive lo schema tipo che vede un uomo offrire del denaro a una donna in cambio di favori sessuali. Seguono questa forma di molestie sessuali verbali le *sexual advances*, le quali si distinguono dalla tipologia precedente per il fatto di non esplicitarsi in forme di negoziazione sessuale. Le avances perpetrate col fine di ottenere prestazioni sessuali, così come quelle a esse successive, ovvero le avances volte all'instaurazione di una relazione (*relational advances*), costituiscono una forma di molestia particolarmente insidiosa e di difficile individuazione da parte di chi le subisce. Ciò si deve al fatto che, a eccezione dei casi in cui il linguaggio utilizzato sia espressamente sessuale, molto spesso tali approcci assumono la forma di domande apparentemente innocenti o goliardiche. In entrambi i casi, il carattere abusante dell'interazione dimora nella distorsione dell'equilibrio della relazione sociale attraverso la ricerca, da parte del perpetratore dell'atto, di un livello di intimità che eccede lo scopo della relazione stessa (Gruber; 1992). La ripetitività con cui tali atteggiamenti hanno luogo rappresenta l'elemento spia per la loro individuazione e per il loro corretto riconoscimento.

Integrano la fattispecie delle richieste verbali le *subtle pressures/advances*, affermazioni accuratamente costruite in cui «l'obiettivo o il target della richiesta è implicito o velato». La forma assunta da questa tipologia di molestia è spesso quella della domanda rivolta al soggetto destinatario per carpire informazioni in merito alla sua disponibilità e al suo comportamento sessuale. Un'altra modalità di espressione tipica si sostanzia in proposizioni in cui l'uomo dichiara apertamente i suoi desideri/bisogni sessuali senza rivolgersi

esplicitamente al target o fa deduzioni indesiderate sulla disponibilità della donna ad appagare i suoi istinti (Gruber; 1992). L'impercettibilità (*subtle*) del carattere molesto dell'atto si deve, dunque, all'assenza di riferimenti diretti o dichiarati alla donna che subisce l'abuso. Per questa stessa caratteristica, nella maggior parte dei casi, il riconoscimento della molestia subita è retrospettivo: la natura dell'azione viene individuata chiaramente solo nel momento in cui la donna si trova all'interno di un contesto d'attivazione percettiva.

Completano la serie delle molestie sessuali verbali le osservazioni personali (*personal remarks*), l'oggettificazione soggettiva (*subjective objectification*) e i commenti sessuali di categoria (*sexual categorical remarks*), ovvero le tipologie afferenti alla fattispecie *verbal comments*. Nel primo caso, si tratta di commenti o domande poste con l'intenzione primaria di mortificare verbalmente la persona verso cui vengono rivolti, attraverso l'uso di un linguaggio sessista e volgare. Sono qui incluse le battute sessuali, le prese in giro e le domande personali a sfondo sessuale. Con oggettificazione soggettiva (Benokraitis, Feagin; 1986), invece, si fa riferimento a tutte quelle situazioni in cui la donna viene fatta oggetto di conversazioni sessualmente connotate da parte di un gruppo di uomini, diventando il tema principale di discussione. Gruber rinviene due principali forme di oggettificazione: la prima si verifica ogni qualvolta un uomo discute di una donna presente nell'ambiente a lui immediato in termini sessualmente espliciti, obbligandola ad ascoltare passivamente; nel secondo caso, l'oggettificazione ha luogo nel momento in cui i pettegolezzi degli uomini volti a denigrare la sessualità o l'aspetto esteriore di una donna vengono scoperti dalla stessa.

Come si deduce chiaramente dalla loro stessa denominazione, i "commenti sessuali di categoria" sono affermazioni diffamatorie volte

a mortificare una donna attraverso la denigrazione dell'intero gruppo di appartenenza — il gruppo donne — o di un familiare della vittima. La collettività sessualmente connotata verso cui si rivolge questo tipo di molestia generalizzata determina quello che è stato definito un ambiente ostile e intimidatorio (*hostile or intimidating environment*). Di fronte a tali atteggiamenti, la donna o il gruppo donne che ne sono destinatari rispondono sovente con l'accettazione passiva e con il silenzio. Tra gli obiettivi perseguiti da chi adotta tali dinamiche vi è, d'altronde, la volontà di silenziare la voce dei soggetti abusati attraverso l'intimidazione. Quest'ultima risulta propedeutica alla realizzazione e al mantenimento di un clima ostile in cui alle donne, di fatto, si rende impossibile il compimento dell'atto locutorio<sup>20</sup>. Gli atti molesti verbalizzati permettono agli uomini di rinforzare e persino di legittimare gerarchie e pratiche inique. Per questo, si configurano sempre come atti subordinanti, siano essi a carattere aggressivo, laddove ci si riferisca direttamente al soggetto destinatario, o propagandistico, se, invece, l'attenzione è rivolta anche agli spettatori. Verdettivi i primi, esercitativi i secondi, tali atti producono rispettivamente l'effetto di istituzionalizzare gerarchicamente un fatto naturale come l'essere donna e di legittimare condotte discriminatorie verso tutti i soggetti femminili.

### **1.3 Le molestie sessuali di tipo non verbale**

Definiamo molestie sessuali di tipo non verbale tutti quei comportamenti sessualmente connotati che si esplicitano attraverso

---

<sup>20</sup>Bianchi, C., *Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio*, Gius. Laterza & Figli Spa, Bari, 2021. La tesi di riduzione al silenzio formulata da Rae Langton nel 1993 distingue questa specifica forma, definita come *locutionary silence*, dall'*illocutionary disablement* e dalla *perlucutionary frustration*, rispettivamente riduzioni al silenzio risultanti dalla creazioni di condizioni che facciano fallire l'atto illocutorio, ovvero l'intenzione del parlante, o che impediscano il compimento di un atto perlocutorio (gli effetti dell'atto linguistico sul destinatario) attraverso il disprezzo dell'atto illocutorio.

strumenti, materiali, gesti e suoni privi di articolazione semantica, e che non implicano il contatto diretto con il corpo della donna. Esempi di questo tipo sono fischi, suoni di clacson dalle auto in corsa, sguardi insistenti, pedinamenti, esposizioni di materiale pornografico o dei propri genitali (*flashing*), l'autoerotismo in pubblico e le forme di abuso favorite e realizzate mediante le tecnologie digitali — fattispecie questa a cui sarà dedicato il paragrafo *Cyberharassment: le forme delle molestie online*. A ben vedere, rientrano in questa specifica fattispecie modalità di esplicitazione differenti per forma e caratteristiche. Talune — come nel caso del clacson dall'autovettura in corsa — sono agite prevalentemente da sconosciuti e, raramente, sono reiterate nel tempo: nonostante la ricorrenza con cui le donne esperiscono questa forma di “abuso urbano”, è infrequente che ne siano vittime da parte dello stesso individuo in più occasioni. Altre manifestazioni di molestie sessuali di tipo non verbale, definibili, sulla base degli strumenti utilizzati, come materiali (Gruber; 1992) si caratterizzano, invece, per la maggior probabilità che siano attuate da persone appartenenti all'intorno della vittima che, plausibilmente, avranno la possibilità di agire con maggior regolarità. È il caso, per esempio, dei luoghi di lavoro: in questo contesto, l'esposizione da parte di un singolo o di più colleghi di materiale pornografico come foto, poster e disegni ritraenti la vittima, un'altra donna, parti del loro corpo o frasi scritte sessualmente esplicite, dirette e indirette, non si limita a casi sporadici ma riguarda la quotidianità dell'ambiente di lavoro, costituendo, dunque, una forma di molestia sessuale non verbale protratta nel tempo e continua, fonte di sofferenza quotidiana.

#### **1.4 Le molestie sessuali di tipo psicologico**

Se assumiamo la definizione secondo cui con molestia morale o psicologica si intende un maltrattamento continuo e intenzionale agito

in un contesto dal quale è difficile scappare (de Rivera; 2005), allora rientrano nel campo concettuale della fattispecie gran parte delle tipologie di molestia descritte. Le eccezioni, in questo caso, sarebbero tutte quelle forme caratterizzate da irregolarità e quelle di tipo fisico, distinte per il fatto di implicare un abuso e un coinvolgimento non mediato del corpo della vittima.

Discutendo in materia di molestie psicologiche e/o morali<sup>21</sup>, la tendenza prevalente è quella di svalutare la caratterizzazione sessuale dell'atto, senza, per questo, omettere le motivazioni attinenti al sesso nel computo delle ragioni per le quali tali fattispecie vengono agite. In merito, tuttavia, nel processo di tipizzazione di questi atteggiamenti, si riscontra una certa ritrosia alla femminilizzazione del fenomeno, ovvero all'identificazione delle donne come principali destinatarie di tali comportamenti. L'asserzione riguarda però contesti altri rispetto a quello familiare e della relazione di coppia dove, invece, la vittimizzazione femminile è riconosciuta con accordo unanime. Le ragioni dell'evitamento, allora, si addebitano al parziale bilanciamento di genere prodotto dal fenomeno del mobbing. Gli uomini e le donne, infatti, esperiscono il terrore psicologico in percentuale tendenzialmente paritetica; la differenza non sarebbe quindi di ordine numerico ma di tipo causale: mentre le donne vengono mobbizzate prevalentemente per ragioni afferenti al genere e alla maternità, gli uomini per motivi professionali o a causa di dinamiche di gruppo

---

<sup>21</sup> Apparentemente interscambiabili, in realtà, i due termini designano tipologie di molestie differenti, distinte sulla base della diversa relazione che intercorre con l'orientamento e il punto di vista delle persone che le definiscono (de Rivera; 2005). In particolare, con molestia psicologica si definiscono maltrattamenti psichici intenzionali e persistenti. Minacciare, ridicolizzare, sovraccaricare la persona con aspettative spropositate, interferire con le sue dinamiche mentali sono solo alcune delle forme in cui si esplicita tale fattispecie. Con molestia morale, invece, si designa un processo attivo attraverso cui una persona danneggia psicologicamente un altro individuo intenzionalmente e deliberatamente (Hirigoyen). Se la denominazione della prima tipologia si deve agli espedienti psicologici attivati, nel secondo caso si fa maggiormente riferimento alle conseguenze della molestia.



machiste. L'evidenza, allora, conferma nuovamente la validità del presupposto di questo studio: le molestie agite sulle donne, quantunque di tipo psicologico e/o morale, sono sempre motivate dal sesso e connotate sessualmente. A supporto di questa affermazione, vengono presentate di seguito due situazioni lavorative prototipiche in cui una donna può potenzialmente essere soggetta a molestie sessuali di tipo psicologico, intese come atteggiamenti degradanti esplicitati con rimandi manifesti al suo sesso. La prima circostanza di esempio è quella del colloquio di lavoro. In questo contesto, la/il responsabile designato potrebbe porre alla candidata domande relative la sua intenzione di avere dei figli, contravvenendo così alla normativa nazionale<sup>22</sup>. Il quesito costituisce, infatti, una forma di molestia sessuale di tipo psicologico per almeno due variabili principali: in primo luogo, si tratta di una domanda che raramente viene posta ai candidati di sesso maschile e, dunque, denotativa di una differenza; in questa differenza vi è poi una reazione di difficoltà, sofferenza e disagio che perdura per tutto il tempo del colloquio. Il senso di autorizzazione percepito da parte della/del recluter deriva dallo stereotipo sessuale radicato per il quale una donna che mette al mondo una/un figlio non è in grado di lavorare o di svolgere qualsiasi altra mansione<sup>23</sup>. Vi sono, quindi, tutti gli elementi necessari per qualificare l'atto linguistico come un comportamento indesiderato e discriminatorio connesso al sesso

---

<sup>22</sup> L'articolo 27 del *Decreto Legislativo 198/2006* (Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna) sancisce il divieto di qualsiasi forma di «discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma». Al comma 2, si specifica, inoltre, che: «La discriminazione è vietata anche se attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive». *Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198*, Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, art. 27, c.2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006, Supplemento Ordinario.

<sup>23</sup> L'esempio riportato, insieme ad alcune delle considerazioni suddette, è frutto del prezioso contributo dell'ex Senatrice e Ministra della scuola, dell'università e della Repubblica Italiana Valeria Fedeli, intervistata in data 9 aprile 2025.

(molestia) e connaturato sessualmente (molestia sessuale). Il riferimento, d'altronde, è alla specifica anatomia sessuale femminile e alle potenzialità di un corpo di donna: l'abuso risiede nella valutazione negativa della sua capacità di gestazione. Vi sono poi talune circostanze in cui al sesso si assommano gli stereotipi ascrivibili ai costrutti sociali e culturali delle caratteristiche biologiche (genere). Il riferimento è all'altra circostanza esemplificativa, ovvero alla situazione in cui, all'interno di un ambiente di lavoro, una donna ricopre un ruolo di leadership. Nella circostanza delineata, i suoi sottoposti uomini — così come il gruppo dei pari — con una visione conservatrice e patriarcale dei ruoli di genere potrebbero agire nei suoi confronti comportamenti molesti di vario tipo in virtù dell'infrazione da lei apportata a quella che si considera la norma. Sulla base della definizione proposta, in virtù della quale si assume la precedenza del sesso rispetto al genere e dunque la sessualità di qualsiasi costruzione sociale e culturale relativa al maschile e al femminile, si ritiene allora che l'anatomia genitale sia il presupposto anche nel caso delle discriminazioni definite di genere. Il sesso femminile, e il corpo che lo accoglie, con le sue potenzialità e specificità, è il principio di ogni ruolo, comportamento e aspettativa costruita che si ritiene connatura alla donna. Senza sesso non vi sarebbe genere; senza le convenzioni di genere, non vi sarebbero nemmeno le sue infrazioni e, di conseguenza, la necessità — sentita da molti uomini — di ricondurre le donne all'interno dei confini di quanto prescritto come naturale.

## **Capitolo II. I luoghi delle molestie. Il lavoro, l'accademia, la strada**

L'ambiente di lavoro, preso a campione negli esempi sopra riportati, rappresenta uno degli ambiti di attuazione delle molestie sessuali maggiormente indagati. Orientata dalla dottrina giurisprudenziale, la ricerca si è concentrata prioritariamente su questo contesto, allargando lo sguardo ad altre circostanze solo successivamente. L'estensione dell'analisi all'ambiente accademico e allo spazio cittadino ha permesso di arricchire la riflessione sul fenomeno — e, di conseguenza, la letteratura disponibile in merito — consentendo, grazie alla diversa prospettiva adottata, di coglierne aspetti inediti e talvolta imprevisi. Tutt'altro che limitato al solo contesto di lavoro, il fenomeno delle molestie sessuali si caratterizza, infatti, per la sua trasversalità e pervasività.

L'ambiente lavorativo, quello universitario e quello urbano costituiscono, dunque, solo alcuni dei possibili scenari in cui gli uomini agiscono comportamenti sessualmente molesti nei confronti delle donne. La scelta di focalizzare l'indagine a questi tre contesti si deve allora alla quotidianità con cui tutte le donne li attraversano, in modi e momenti diversi.

In questo capitolo si tenta di fornire un'analisi dettagliata del fenomeno, indagando le diverse modalità con cui esso si manifesta nei tre contesti di riferimento. L'indagine, arricchita dalla disamina degli strumenti giuridici e assistenziali a disposizione delle vittime, consentirà di cogliere le peculiarità e gli elementi di continuità presenti nelle forme di esplicitazione delle molestie nei diversi ambiti. Il quadro complessivo risultante dall'analisi varrà da mappatura utile per orientarsi nel labirinto, concettualmente e giuridicamente intricato, del fenomeno delle molestie sessuali.

## 2.1 Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

L'ambiente di lavoro costituisce un'arena primaria di facilitazione e proliferazione delle molestie sessuali. Lo rendono tale i cospicui differenziali di potere tra uomini e donne insiti nell'architettura di taluni contesti organizzativi. In essi, la struttura verticale della gestione interna determina disuguaglianze di status e di ruolo cui si associano attribuzioni di potere più o meno ampie. Chi si colloca ai gradini superiori della gerarchia, ovvero chi gode di gradi di accesso e di esercizio al potere maggiori, può sfruttare la propria posizione — e i vantaggi specifici a essa associati — per agire comportamenti molesti volti al mantenimento e alla messa in sicurezza di un potere sentito costantemente come depreddabile.

Il dato statistico per cui nel 78.9%<sup>24</sup> dei casi sono gli uomini a detenere posizioni di dirigenza e manageriali, così come quello relativo alle percentuali di occupati e di occupate<sup>25</sup>, ci restituisce l'immagine di un mondo del lavoro ancora ampiamente connotato al maschile e dove permane una profonda gerarchia di genere, ovvero la dominanza del maschile e la subordinazione del femminile. La mancata femminilizzazione della leadership influisce inevitabilmente sul fenomeno delle molestie sessuali: una dirigente donna potrebbe avere una sensibilità maggiore nei confronti del problema e, dunque, adottare strategie e codici di condotta più efficaci. Tuttavia, poiché si riscontra anche il cosiddetto “*contra-power harassment*”— espressione volta a definire la situazione in cui un subordinato molesta sessualmente una

---

<sup>24</sup> INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, *Rendiconto di genere 2024*, 2024. [file:///C:/Users/evifa/Downloads/Rendiconto\\_di\\_Genere\\_2024\\_CIV\\_INPS%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/evifa/Downloads/Rendiconto_di_Genere_2024_CIV_INPS%20(2).pdf)

<sup>25</sup> Secondo gli ultimi dati forniti dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), il numero totale degli occupati è pari al 70.4%, circa 20 punti percentuali in più rispetto a quello delle occupate che, invece, si arresta al 52.5%. INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, *Rendiconto di genere 2024*, 2024. [file:///C:/Users/evifa/Downloads/Rendiconto\\_di\\_Genere\\_2024\\_CIV\\_INPS%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/evifa/Downloads/Rendiconto_di_Genere_2024_CIV_INPS%20(2).pdf)

donna a lui gerarchicamente superiore (Romito, Feresin; 2019) — si può ipotizzare che gli atteggiamenti molesti agiti dagli uomini nei confronti delle donne siano motivati non solo dalla gerarchia istituzionale ma anche, e a livello più profondo, dal sistema di potere legato al genere, ovvero ai significati culturali e sociali attribuiti al sesso.

Secondo gli ultimi dati forniti dall'Istat<sup>26</sup> le lavoratrici che hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro sono 1 milione 404 mila; di queste, 1 milione 173 mila sono state vittime di ricatti sessuali in fase di assunzione, per mantenere il posto di lavoro o per ottenere avanzamenti di carriera. In riferimento all'intensità, i dati ci informano che il 32.4% dei ricatti sessuali viene ripetuto quotidianamente o con cadenza settimanale, il 17.4% una volta a settimana, il 29.4% qualche volta al mese e il 19.2% ancora più raramente. La maggior parte delle donne (69.6%) che hanno subito molestie sessuali *quid pro quo* le ritengono molto o abbastanza gravi. Per quanto concerne le molestie sessuali di tipo fisico, si stima che il 20.3% delle donne tra i 14 e i 65 anni sia stato pedinata, che il 15.9% sia stata toccata senza il suo consenso e che il 15.3% abbia subito atti di esibizionismo. Studi di settore forniscono risultati ancora più allarmanti. Un'inchiesta promossa nel 2019 dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana-FNSI ha rivelato che l'85% delle mille rispondenti aveva subito una qualche forma di molestia sessuale nel corso della propria vita da parte dei colleghi o dei superiori e che più di un terzo delle intervistate aveva subito ricatti sessuali. Ricerche svolte in ambienti prettamente maschili, come, ad esempio, quelle delle costruzioni (Watts; 2007) o delle miniere (Botha; 2016) testimoniano l'uso delle molestie sessuali come forme di resistenza nei confronti dell'ingresso delle donne in questi contesti. Il

---

<sup>26</sup> Istat, *Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro*, Report 13/02/2018, 2018, in <https://www.istat.it/it/files/2018/02/statistica-report-MOLESTIE-SESSUALI-13-02-2018.pdf>

fenomeno, tuttavia, non risparmia neanche gli ambiti altamente femminilizzati come il lavoro domestico o il settore dell'ospitalità (Good, Cooper; 2016). Quest'ultimo, secondo un rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro, costituisce il contesto lavorativo dove le donne subiscono molestie sessuali con più frequenza. Ciò si deve, in particolar modo, alla sessualizzazione del lavoro, ovvero all'utilizzo del corpo delle donne e all'imposizione di specifiche modalità di esibizione e presentazione dello stesso come strategia di business (Romito; 2023).

La *Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro* (OIL/ILO, *Convenzione n.190/2019*), prima norma internazionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno nell'ambito specifico, definisce la violenza e le molestie agite nel contesto lavorativo come «un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere», ovvero «la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali». Come prescritto nel testo stesso, l'applicabilità della Convenzione si estende anche a tutti i luoghi in cui «la lavoratrice o il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi». Sono comprese nella normativa anche la violenza e le molestie che si verificano in occasione di spostamenti (ivi inclusi quelli per recarsi al o per il rientro dal lavoro) o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro o in situazioni rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro opera, inoltre, una distinzione tra due tipologie differenti di rischi: quello interno al luogo di lavoro, relativo alla circostanza in cui la vittima è bersaglio di comportamenti molesti da parte di colleghi subordinati, di pari grado o superiori, e quello esterno, ovvero quando il soggetto abusante è un utente, cliente o paziente della vittima.

Secondo i dati statistici disponibili<sup>27</sup> le molestie più diffuse in ambito lavorativo sono quelle di tipo verbale (ne ha fatto esperienza il 24% delle donne), seguite dai contatti fisici indesiderati (il 15.9% delle lavoratrici dichiara di esserne stata vittima almeno una volta nella vita) e dalle molestie attraverso il web (ad esempio l'invio di immagini o di e-mails a contenuto sessuale e inappropriato). Quando le molestie evolvono in atteggiamenti persecutori protratti o meno nel tempo e nello spazio si configurano, allora, fattispecie di abuso diverse e diversificate a seconda delle finalità per le quali vengono agite e dell'aggressore che le mette in atto. In questi casi, i comportamenti molesti possono configurarsi in *stalking*, *mobbing*, *bossing* o *straining*. Con il primo termine si fa riferimento a un complesso di minacce e molestie reiterate nel tempo atte a «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria» tale da costringere la vittima «ad alterare le proprie abitudini di vita»<sup>28</sup>. Il termine *mobbing* — dall'inglese *to mob*: “ledere”, “aggreddire in massa” — viene impiegato per definire «una situazione lavorativa di conflittualità sistemica, persistente e in costante progresso in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni [di violenza psicologica, fisica e/o morale] ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di

<sup>27</sup> Istat, *Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro*, Report 13/02/2018, 2018, in <https://www.istat.it/it/files/2018/02/statistica-report-MOLESTIE-SESSUALI-13-02-2018.pdf>

<sup>28</sup> Art.612-bis c.p. (Atti persecutori) introdotto dalla legge 11 gennaio 2019, n. 69, nota come 'Codice Rosso'

pari parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità»<sup>29</sup>. Nel modello a sei fasi proposto da Ege — elaborato a partire da quello a quattro fasi del ricercatore di psicologia del lavoro Heinz Leymann — la finalità dei comportamenti mobbizzanti, e di fatto l'esito che ne consegue, è l'esclusione dal mondo del lavoro della persona vessata (Figura 1).




Figura 1. *Il modello italiano di Mobbing a sei fasi* (tratto da *Il Mobbing in Italia: introduzione al Mobbing culturale* di H. Ege, Pitagora, Bologna, 1997).

Per la realizzazione dello scopo il mobber si avvale di due strategie principali: l'abuso di potere e la manipolazione perversa, ovvero di

<sup>29</sup> Ege, H., *Mobbing. Conoscerlo per vincerlo*, Franco angeli, Milano, 2002.



processi volti a soggiogare psicologicamente la vittima e a interdirne l'agire (Hirigoyen; 2015). Le armi metaforiche impiegate in questa “guerra sul lavoro”<sup>30</sup> sono l'isolamento, la squalifica e la diffamazione, le molestie sessuali, l'angariare (affidare alla vittima incarichi degradanti o fissare obbiettivi irraggiungibili) e l'induzione all'errore. Si tratta di aggressioni multiple, talvolta dissimulate e altre — è questo il caso delle molestie agite attraverso abuso di autorità — manifeste. Parliamo di *bossing* per definire la circostanza in cui l'abuso è perpetrato da un collega di grado superiore, dal datore di lavoro o dal titolare dell'attività su una lavoratrice a lui subordinata. In particolare, questa forma di mobbing verticale si riferisce al complesso delle minacce e delle molestie collettive, ovvero alle vessazioni adottate dall'azienda o dalla direzione del personale come strategia aziendale contro le lavoratrici divenute obsolescenti o indesiderate. Variante più tenue del mobbing, lo *straining* è un tipo di stress forzato sul posto di lavoro — cioè superiore a quello connesso alla natura dell'impiego — in cui la vittima, o un gruppo di vittime, subisce almeno una azione che ha come conseguenza un peggioramento permanente della condizione lavorativa, prima ancora che psicofisica, delle persone destinatarie dell'abuso (Ege; 2013).

Confermando quanto già emerso dall'ultima rilevazione Istat (*Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro negli anni 2015-2016*; Report Istat 2018), i dati presentati nel report *Le molestie: vittime e contesto* (2022-2023), realizzato a cura dello stesso Istituto, compravano l'evidenza circa la preponderanza degli uomini tra gli autori delle molestie e delle donne tra le vittime. Con riferimento specifico all'ambiente di lavoro, tale polarizzazione viene riscontrata nell'81% e più dei casi. In

---

<sup>30</sup> Ege utilizza questa espressione in *Mobbing. Conoscerlo per vincerlo*, Franco angeli, Milano, 2002. La metafora militare si deve al fatto che, nella definizione dello psicologo, il mobbing costringe una o più vittime a esaudire la volontà di uno o più aggressori attraverso la violenza psicologica, fisica e/o morale.

particolare, «l'autore delle molestie sulle donne è per lo più un collega maschio (37,3%) o una persona con cui ci si relaziona nel corso della propria attività lavorativa, come un cliente, un paziente o uno studente (26,2%)»<sup>31</sup>.

Esperienze regionali e locali<sup>32</sup> e ricerche di stampo psico-sociale identificano l'abusante sempre in un individuo che ha potere. Non sorprende, allora, che nella stragrande maggioranza dei casi siano gli uomini ad agire comportamenti molesti nei confronti delle donne. Indipendentemente dalla loro collocazione all'interno della gerarchia professionale, gli uomini godono, infatti, di un potere relativo maggiore rispetto alle donne. Quantunque essi non si trovino a ricoprire posizioni dirigenziali o manageriali, l'espressione della propria abusività si legittima per mezzo del dominio e della superiorità sociale e culturale che si ritiene di possedere in quanto uomini. Dal punto di vista psicologico, si riscontra una correlazione positiva tra elevati livelli di sessismo ostile, accettazione del mito dello stupro, autoritarismo e maschilismo e la maggiore propensione all'abuso. Per gli uomini con queste caratteristiche psicologiche, le donne che non si conformano agli stereotipi di genere o che violano le aspettative di ruolo socialmente e culturalmente imposte costituiscono il principale bersaglio (Maass, Cadinu, Galdi; 2013). Non stupisce, allora, che uno dei target privilegiati siano le donne con elevati livelli di dedizione al lavoro, competenza lavorativa e presenzialismo costante, ovvero le lavoratrici che reagiscono all'autoritarismo e rifiutano di lasciarsi asservire

---

<sup>31</sup> Istat, *Le molestie: vittime e contesto*, Report 01/07/2024, in <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/07/REPORT-Molestie.pdf>

<sup>32</sup> Il riferimento è all'esperienza del Centro Stress e Disadattamento Lavorativo della Clinica del Lavoro di Milano.

Catellini, G., Costa, G., "Le ricadute professionali e sulla salute delle molestie e violenza sul lavoro: l'esperienza del Centro Stress e Disadattamento Lavorativo della Clinica del Lavoro di Milano", in Corn, E., Drago, D., Chizzola, V. (a cura di), *Le molestie sul lavoro. Da #MeToo alla Convenzione ILO*, Franco angeli, Milano, 2020, pp. 50-62.

(Hirigoyen; 2015). Per quanto concerne i fattori d'esposizione ai comportamenti molesti, una variabile rilevante è rappresentata dalla stabilità occupazionale: tra le più vulnerabili vi sono, infatti, le donne con contratti di lavoro precari e/o con impieghi temporanei. Tra gli altri fattori di rischio si annoverano poi l'appartenenza a una minoranza etnica, religiosa o culturale e lo status di sopravvissuta a pregresse violenze interpersonali. A tal proposito, Stockdale e Nadler concepiscono la molestia sessuale come una forma di rivittimizzazione<sup>33</sup>.

### 2.1.1 Il ruolo del Sindacato tra impegno e contraddizioni. Il caso Cgil

Recependo quanto disposto nella Dichiarazione di Filadelfia<sup>34</sup>, richiamando altri strumenti internazionali pertinenti<sup>35</sup>, riconoscendo «il diritto di tutti [e tutte] ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi compresi la violenza e le molestie di genere [...] e che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro possono costituire un abuso o una violazione dei diritti umani, e che la violenza e le

---

<sup>33</sup> Stockdale, M. S., Nadler, J. T., "Situating sexual harassment in the broader context of interpersonal violence: Research, theory and policy implications", in *Social Issues and Policy Review*, 6, pp. 148-176.

<sup>34</sup> Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), *Dichiarazione relativa agli scopi e agli obiettivi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro*, Filadelfia, 1944. Art. II, lett. a): tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla razza, dalla religione e dal sesso a cui appartengono hanno il diritto di tendere al loro progresso materiale ed al loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà, di dignità, di sicurezza economica, e con possibilità eguali; lett. b): il raggiungimento delle condizioni che permettano di conseguire questi risultati deve costituire lo scopo principale dell'azione nazionale ed internazionale; lett. c): tutti i programmi d'azione ed i provvedimenti presi sul piano nazionale ed internazionale, specialmente nel campo economico e finanziario, devono essere giudicati da questo punto di vista ed accettati soltanto nella misura in cui appaiono capaci di favorire, e non di ostacolare, il raggiungimento di quest'obiettivo fondamentale.

<sup>35</sup> Vengono citati la *Dichiarazione universale dei diritti umani* (ONU, 10 dicembre 1948); il *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici* (ONU, 1966); il *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali* (ONU, 16 dicembre 1966); la *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* (ONU 21 dicembre 1965; ratificata in Italia con legge n. 654 del 13 ottobre 1975); la *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne* (Cedaw, ONU, 18 dicembre 1979; entrata in vigore il 3 settembre 1981); la *Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie* (ONU, 18 dicembre 1990; entrata in vigore il 1° luglio 2003) e la *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità* (ONU, 13 dicembre 2006; entrata in vigore il 3 maggio del 2008).

molestie rappresentano una minaccia alle pari opportunità e che sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso», la *legge 15 gennaio 2021, n.4* ratifica e rende esecutiva la *Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro*, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. La normativa, «in conformità con il diritto e le circostanze nazionali e in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori [e lavoratrici], obbliga ciascun Membro ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro». In riferimento alle organizzazioni sindacali, l'*art.8* della legge ne dispone la consulta nel processo di identificazione «dei settori o delle professioni e delle modalità di lavoro in cui i lavoratori [e le lavoratrici] e altri soggetti interessati risultino maggiormente più esposti alla violenza e alle molestie», prescrivendo il dovere per i datori di lavoro di includerle nella definizione di una politica interna di attuazione in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro, nella valutazione dei rischi da esse derivanti e delle misure per prevenirle (*art. 9*). Il dialogo con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici è altresì previsto per ottemperare al dovere di formazione, informazione e sensibilizzazione delle parti coinvolte, ivi incluse le vittime, nei confronti delle quali vige l'obbligo di fornire sostegno psicologico, legale e sociale, garantendo «facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonché a meccanismi e procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie». I sindacati sono, inoltre, chiamati a vigilare sulla adeguatezza contrattuale e organizzativa delle normative disposte in materia di prevenzione e protezione.

Con oltre 5 milioni di iscritti/iscritte, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) è l'organizzazione sindacale nazionale più rappresentativa. In accordo con le disposizioni del d.lgs. n.5/2010 (*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego*), in linea con l'Accordo Quadro europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto il 25 gennaio 2016 dalla Confindustria e dalle maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici<sup>36</sup>, la Cgil, di concerto con gli altri sindacati, ha partecipato attivamente alla negoziazione di un accordo nazionale con iniziative specifiche volte alla prevenzione, individuazione e gestione dei casi di molestie e violenza nell'ambiente di lavoro. Il recepimento della normativa si è tradotto nella sottoscrizione di accordi nazionali interconfederali contro la violenza e le molestie, tra cui si annoverano il Ccnl degli statali 2016-2018 siglato da Aran e i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Confsal il 23 dicembre 2017 — il primo Ccnl «della nuova generazione post-Accordo europeo a prevedere delle chiare misure disciplinari, come la sospensione dal lavoro fino a sei mesi e, in caso di recidiva nell'arco di due anni, il licenziamento»<sup>37</sup> — e «il Ccnl 2016-2018 tra il gruppo Anas e Filt-Ccil, Fit-Cisl, Uil Pa, in cui si prevede la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a cinque giorni, per atti,

---

<sup>36</sup> L'accordo recepisce il precedente «accordo quadro sulle molestie e la violenza sui luoghi di lavoro firmato dalle parti sociali europee il 26 aprile 2007, il quale prevede l'adozione, soprattutto a livello aziendale, di misure preventive e repressive, fino al licenziamento per i trasgressori»; Confindustria – CGIL, CISL, UIL, *Accordo quadro 25 gennaio 2016 sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro*, in [https://www.wikilabour.it/wp-content/uploads/2021/02/Accordo\\_su\\_molestie\\_e\\_violenza\\_luoghi\\_lavoro\\_25.01.2016.pdf](https://www.wikilabour.it/wp-content/uploads/2021/02/Accordo_su_molestie_e_violenza_luoghi_lavoro_25.01.2016.pdf).

<sup>37</sup> Cgil Piemonte, *Appunti e suggerimenti (non esaustivi) per la contrattazione di II livello in materia di prevenzione delle violenze e delle molestie anche sessuali nei luoghi di lavoro*, 2022, in [https://files.cgil.it/version/c:ZDUyNWNmZDYtYTVIOS00:NmM5YjdjZGQtNDI5NS00/2747783\\_131153773-0cfbf145-d4c1-415f-806a-372a5728abb9.pdf](https://files.cgil.it/version/c:ZDUyNWNmZDYtYTVIOS00:NmM5YjdjZGQtNDI5NS00/2747783_131153773-0cfbf145-d4c1-415f-806a-372a5728abb9.pdf)

comportamenti o molestie di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona umana o per forme di violenza psicologica e morale attuate nei confronti di subordinati/e e colleghi/e»<sup>38</sup>. Agendo la contrattazione nazionale, territoriale e aziendale, il sindacato maggioritario si impegna nella realizzazione di azioni e a ottenere norme e strumenti per il contrasto della violenza e molestie, anche attraverso la formazione, a partire dall'inserimento del *recepimento della Convenzione OIL n. 190* in tutte le Piattaforme di rinnovo dei Contratti Nazionali e negli Accordi Integrativi Aziendali (dove non già presenti) (Cgil Piemonte; 2020). Non di meno, la Cgil si dedica alla promozione di accordi territoriali, protocolli e tavoli permanenti, territoriali o nazionali, finalizzati alle iniziative di contrasto e monitoraggio e alla creazione, all'interno delle sedi sindacali, di luoghi specificatamente dedicati a cui le donne possono rivolgersi. Con riferimento all'obbligo formativo e informativo, il sindacato ha istituito un gruppo di lavoro su salute e sicurezza di genere con il «compito di creare una “cassetta degli attrezzi” per Rls/Rlst e Rsu/Rsa e di predisporre una piattaforma rivendicativa, con un focus in particolare su molestie e violenze nei luoghi di lavoro». Nei confronti dei medesimi organismi e verso ciascuna azienda, si è poi assunto l'impegno di promuovere percorsi formativi specifici di prevenzione e contrasto alla criminalizzazione delle donne che denunciano. Tra i diversi compiti assunti, integrano il lavoro l'adozione di provvedimenti disciplinari in caso di molestie verbali e linguaggio sessista e/o omolesbobitransfobico e l'inserimento all'interno dei Ccnl e degli accordi aziendali di regolamenti che, in collaborazione con i Centri antiviolenza, garantiscano l'anonimato e la tutela della dignità della donna e (Cgil; 2024).

---

<sup>38</sup> Ibidem.

Osservando i dati sulle percentuali di denuncia, l'importanza di quest'ultima iniziativa appare ancora più evidente. Secondo le stime fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica (2022-2023), limitatamente al contesto lavorativo, le vittime donne si sono rivolte a consulenti solo nell'8% dei casi. Tra le cause che sottendono il dato, oltre al timore di non essere credute o di subire ritorsioni, si ipotizza sia ricompresa una ragione imputabile alla diminuzione della densità sindacale. In merito, se ne è discusso con Valeria Fedeli, ex sindacalista, Senatrice e Ministra della scuola, dell'università e della Repubblica Italiana:

*La densità sindacale è da tempo in progressiva diminuzione. A determinarla, oltre ai cambiamenti occupazionali associati alla diffusione dei servizi privatizzati, ha contribuito notevolmente la diffusione dei contratti atipici, così chiamati proprio perché divergono dai contratti a tempo pieno e a tempo indeterminato che hanno avuto un grande sviluppo fino a diventare il contratto tipico nella fase di consolidamento del sindacato. La diffusione dei contratti atipici, primo fra tutti quello a tempo part-time (involontario per il 17.9% delle occupate) e la difficoltà del sindacato ad allargare la propria influenza sulle componenti in espansione della forza lavoro, in particolare delle componenti femminili della forza lavoro, che in generale sono state poco rappresentate dal sindacato, riflettono la debolezza attuale del movimento sindacale. Il quadro così delineato, secondo lei, quanto incide sulla possibilità che le lavoratrici denuncino una molestia subita sul posto di lavoro? In che modo il sindacato deve e può intervenire?*

«La debolezza attuale del mondo sindacale risiede nel fatto che ancora non si è stati in grado di seguire, e dunque, in parte, rappresentare, le trasformazioni del mondo del lavoro. Se il sindacato che, storicamente, ha sempre rappresentato le condizioni reali del mondo del lavoro non segue questo cambiamento ovviamente perde di funzione ed efficacia. Secondo me, questo è un elemento che rende più deboli in particolare le donne perché un part-time involontario, non essendo scelto, già ti rende di per sé più debole. Regolamentare il part-time è, infatti, una delle grandi questioni ma deve essere volontario. Quando vivi in una condizione di precarietà e di non tutela anche della tua rappresentanza nella precarietà, il sentimento di solitudine percepito influenza inevitabilmente la propensione alla denuncia. Prima ancora del recepimento della *Convenzione di Istanbul*, a partire dagli ultimi anni 2000 avevamo avviato un dibattito inerente all'obbligatorietà d'inserimento, all'interno dei luoghi di lavoro e delle filiere in cui il

sindacato si deve insediare o è presente, di un/una referente esattamente sulle discriminazioni di genere. Si tratterebbe, innanzitutto, di una rilevante innovazione culturale: avere un/una responsabile dotata di strumenti e di procedure anche di tutela, ovvero individuando una funzione riconosciuta tra le/i propri rappresentanti, senza rimandare a figure esterne (come per esempio la Consigliera di parità provinciale), significherebbe assumersi concretamente il compito di fronteggiare il problema, dichiarando che la molestia e la violenza è anche interna al mondo del lavoro, ivi inclusi il sindacato, e in più attribuire forza. È necessario, a mio avviso, includere in tutte le aziende e filiere, anche nei piccoli luoghi di lavoro, codici di comportamento in cui il tema delle molestie e della violenza sia posto esplicitamente nei contratti, nella formazione dei dirigenti e dei responsabili del personale. È indispensabile, quindi, affrontare il fenomeno in termini complessi».

Si è fatto ricorso alla preziosa e onorevole opinione della dottoressa Fedeli anche per scandagliare alcune perplessità circa eventuali contraddizioni e vuoti espositivi relativi alle strategie adottate dal sindacato per fronteggiare i casi di molestie e di violenza interni.

*Limitandoci esclusivamente alla Cgil, il sindacato italiano di cui lei stessa è stata figura autorevole, come valuta il fatto che la più antica organizzazione del lavoro non si sia ancora dotata della Certificazione per la parità di genere<sup>39</sup>? Questa lacuna, secondo lei, non è espressione di un messaggio contraddittorio? Nel Codice etico della Cgil, in materia di molestie viene riportato quanto segue: «Le donne e gli uomini della Cgil rifiutano e contrastano le molestie di natura sessuale, quelle morali, l'omofobia e qualsivoglia attività di mobbing o stalking, perché lesive della dignità umana, nonché atti inequivocabilmente discriminatori. Rifiutano e contrastano ogni comportamento con connotazioni aggressive, ostili, denigratorie, persecutorie e vessative, assicurando piena protezione e tutela della o delle vittime. Cooperano per l'adozione di misure idonee a prevenire tali comportamenti illeciti e promuovono la cultura del rispetto della persona. Fatti salvi i doveri di denuncia all'Autorità giudiziaria, i dirigenti ed i rappresentanti della Cgil sono tenuti a segnalare ogni comportamento abusivo o*

---

<sup>39</sup> Disciplinato dalla legge n. 162 del 2021 (legge Gribaudo) e dalla legge n. 234 del 2021 (legge di Bilancio 2022), il “Sistema di certificazione della parità di genere” è un intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Dipartimento per le Pari Opportunità volto ad assicurare una maggiore qualità del lavoro femminile mediante l'incentivo rivolto alle imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere insito nelle categorie da presiedere, ovvero nelle aree più critiche per lo sviluppo professionale femminile.



*vessatorio»<sup>40</sup>. È sufficiente? Non crede che, da luogo esemplare di lavoro quale dovrebbe essere, il sindacato debba chiarire quali sono le azioni che provvede ad attuare nel caso si verifichi al suo interno una delle suddette condizioni?*

«Il sindacato dovrebbe essere tra i primi ad avere le caratteristiche tali da poter richiedere la Certificazione di parità. La Cgil, in particolare, è l'unica organizzazione che ha la norma antidiscriminatoria nel proprio Statuto: il lavoro in merito è iniziato nell'86' con la quota di rappresentanza fino ad arrivare, dieci anni dopo, ad avere nello Statuto la norma per cui negli organismi e anche in segreteria, ovvero nell'organismo di maggior potere, nessuno dei due sessi deve avere una rappresentanza inferiore al 40%. La norma da me proposta rappresentava già un passaggio di cultura politica-sindacale importante: con essa non si prescrive che una quota fosse riservata alle donne, come se le stesse fossero da proteggere, ma si sanciva l'obbligo di non discriminazione nel processo di costruzione della rappresentanza e degli organismi dirigenti. Avere la norma antidiscriminatoria significa avere un concordamento impugnabile in caso di mancata applicazione della stessa. Sul tema delle molestie è essenziale dotarsi di un codice di comportamento in cui, tra l'altro, si chiarisca il *modus operandi* applicato ai fini della formazione e si indichino le/i referenti responsabili e le azioni messe in campo, esplicitando le regole attuative e sanzionatorie. Il codice di comportamento, in questo senso, è la premessa di un iter di cui vanno esplicitati gli organismi di controllo e i luoghi predisposti alla denuncia. D'altronde, non bisogna dimenticare che anche nel sindacato c'è uno squilibrio di potere tra il Segretario generale e l'impiegata e che l'organizzazione sindacale non è esente dalla cultura dominante che sottende il fenomeno delle molestie e della violenza sul posto di lavoro».

Quanto emerso finora pertiene naturalmente anche al contesto accademico. In virtù della sua duplice valenza — come ambiente di lavoro e come luogo formativo ed educativo — l'Accademia si configura, infatti, come uno spazio sociale e culturale attraversato e interpellato dal fenomeno della violenza e delle molestie sotto molteplici aspetti: professionali, di studio, relazionali, sociali e generazionali (Deriu, Voccia; 2024).

---

<sup>40</sup> Confederazione Generale Italiana del Lavoro, *Codice etico*, 2023, in <https://files.cgil.it/version/c:Mzg4ZGVIMWUtOTk3Mi00:MGRhZTNmZGUtMzdhdhYi00/codice-etico-cgil-2019-2023-xix-congresso.pdf>

## 2.1 Le molestie sessuali nel contesto accademico

Interrotto solo in tempi relativamente recenti — si pensi che in Italia le donne hanno avuto accesso ai Licei e alle Università solo a partire dal 1874 — il continuum storico che vede l'Accademia come luogo esclusivamente maschile sembra resistere, nelle sue strutture e gerarchie di dominio, ai mutamenti indotti dalla progressiva e sempre più massiccia presenza femminile. Facendo una media tra i diversi studi internazionali realizzati in ambito universitario, l'European Research Area and Innovation Committee (Erac) ha stimato che il 25% delle studenti ha esperito forme di violenza di genere e molestie durante il proprio percorso di studi superiore. Tra le cause alla base del fenomeno vi sarebbero le relazioni di potere asimmetriche, le condizioni di lavoro precarie e la scarsa attenzione che il mondo accademico riserva a tali questioni. Secondo quanto emerso dal progetto di ricerca UE *Gender-based Violence, Stalking and Fear of Crime*, volto alla raccolta, all'analisi e al confronto di dati relativi all'esperienza di molestie sessuali, *stalking* e violenze sessuali fra le studente universitarie in Italia, Germania, Polonia, Spagna e Regno Unito, nel nostro Paese il 47% delle rispondenti ha subito almeno un episodio di molestia durante il proprio percorso di studi. Nel 2012, il Comitato Pari Opportunità dell'Università di Milano-Bicocca ha condotto una ricerca sul tema delle molestie coinvolgendo il corpo docente, il personale tecnico-amministrativo, gli/le studenti, i/le dottorande e gli/le assegniste e ha riscontrato che dell'1,4% dei/delle rispondenti che avevano subito molestie all'interno dell'Università nove su dieci erano donne (Sparascio, Valtorta, Volpato; 2023). Recentemente (2024), il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università di Parma (Cug), ha promosso, affidandola al Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale (Cirs), una

“Ricerca sulle molestie di genere in contesto di studio e di lavoro e sulle violenze in contesto di smart working”. Dalle testimonianze dei/delle rispondenti, i comportamenti sessisti risultano essere le forme di molestie maggiormente esperite seguite, subito dopo, dalla coercizione sessuale e dalle attenzioni sessuali indesiderate. Se gli/le studenti figurano come le vittime principali della prima e della terza fattispecie, per quanto riguarda la coercizione sessuale non si riscontrano, invece, differenze significative tra il corpo studenti, quello docenti e il personale tecnico-amministrativo.

Johnson et al. (2018) individuano la struttura gerarchica dell'Accademia e la posizione di potere in cui, tradizionalmente, si trovano le figure maschili tra i fattori che favoriscono e facilitano le molestie sessuali in questo contesto. A tal proposito gli autori parlano di una vera e propria “sottocultura” maschilista che allignerebbe in particolar modo nelle facoltà scientifiche, in quelle di ingegneria e di medicina, ovvero in quei percorsi accademici maggiormente caratterizzati in senso maschile e graduale. In merito, l'analisi condotta dal National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (2018)<sup>41</sup> ha sottolineato che in questi ambiti il 50% delle docenti e del personale e il 20-50% delle studenti sperimenta comportamenti sessualmente molesti<sup>42</sup>, per via della tolleranza da parte dell'organizzazione, delle relazioni gerarchiche che li caratterizzano e per la frequenza di ambienti isolati come laboratori o ospedali. Le molestie sessuali e di genere sarebbero perciò determinate, più che da inclinazioni individuali, da fattori legati all'organizzazione e dal clima etico che vige al suo interno. Con questo quest'ultimo concetto ci si riferisce alle «percezioni condivise di comportamenti eticamente

---

<sup>41</sup> The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering and Medicine*, The National Academies Press.. Johnson, P. A., Widnall, S. E., Benya e F. F., 2018

<sup>42</sup> *Ivi*, p.65

corretti e al modo in cui le questioni etiche dovrebbero essere gestite dall'organizzazione»<sup>43</sup>. I fattori contestuali che influenzerebbero il clima etico e, indirettamente, il fenomeno delle molestie sessuali sarebbe di tipo individuale (caratteristiche demografiche e personali), organizzativi (relativi alla struttura, cultura e finalità dell'organizzazione), ambientali (legati alla cultura nazionale/locale e al settore di appartenenza) e di leadership (Mayer, 2014; Tenbrusel, Rees e Diekmann, 2019).




Figura 2. I principali fattori contestuali sintetizzabili nel clima etico che influenzano il fenomeno delle molestie sessuali (Barani; Bianchi; Enrichens; Gherardi; Mancini; Voccia; 2024).

Ne consegue l'importanza di dotarsi di un codice etico e di comportamento che, in conformità con quanto disposto dalla legge 240/2010<sup>44</sup>, art.2, comma 4<sup>45</sup>, determina i valori fondamentali della

<sup>43</sup> Nafei, W., "The influence of Ethical Climate on Job Attitudes: A Study on Nurses in Egypt", in *International Business Research*, 8, 2, 2015, <https://bit.ly/4agPPP9>.

<sup>44</sup> Legge 30 dicembre 2010, n.240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240>

<sup>45</sup> Legge 30 dicembre 2010, 240, art. 2, comma 4: «Le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza,

comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale». L'adozione dei codici di condotta all'interno degli ambienti lavorativi<sup>46</sup>, ivi incluso quello accademico, fa parte di una più ampia strategia di contrasto e prevenzione delle molestie sessuali, in cui la dottrina viene affiancata da figure e organismi concreti, quali il/la Consigliera di Fiducia, il/la Consigliera di Parità e i Comitati Unici di Garanzia (Cug).

### **2.2.1 Il/la Consigliera di Fiducia, i Comitati Unici di Garanzia e il/la Consigliera di Parità**

Con l'approvazione del *Testo Unico di Salute e Sicurezza (decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81)* l'Italia ha recepito le indicazioni comunitarie disposte nella raccomandazione 92/131/CEE e nella risoluzione A3-000A/94 del Parlamento europeo sulla designazione di un/una Consigliera di Fiducia nelle imprese. Si tratta di una figura specializzata, «esterna e imparziale, che ha il compito di promuovere un ambiente lavorativo di serenità e giustizia per tutti i membri dell'ateneo universitario [e del luogo di lavoro], anche tramite l'offerta di spazi di ascolto per chiunque subisca comportamenti discriminanti,

---

detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico».

<sup>46</sup> In merito, il riferimento comunitario è la *Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 1991, sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro* (92/131/CEE) recante il codice di condotta relativo alla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. [https://www.ordineavvocatimodena.it/wp-content/uploads/2016/04/2-II-d-racc\\_1992\\_131.pdf](https://www.ordineavvocatimodena.it/wp-content/uploads/2016/04/2-II-d-racc_1992_131.pdf)

molestie sessuali e abusi psicologici<sup>47</sup>». Il/La Consigliera di Fiducia ha il compito di vigilare sul rispetto del codice di condotta interno e, in caso di trasgressioni, conformemente alle sue funzioni di ascolto, consulenza e mediazione, può avviare una procedura informale di risoluzione del danno in ossequio alla riservatezza dei soggetti coinvolti (Romito; 2023). Inoltre, qualora si procedesse formalmente, questa figura sarebbe deputata all'assistenza della parte offesa, la quale dovrà essere affiancata nell'invio della denuncia alla/al dirigente o alla/al responsabile dell'ufficio o dell'area di appartenenza che si occuperà di trasmetterla all'ufficio di riferimento per i necessari accertamenti e procedimenti disciplinari; su di esso, in caso di sussistenza di reato, graverà l'obbligo di segnalazione in Procura. Nei casi di molestie e molestie sessuali, la Consigliera potrà avviare una procedura solo con il consenso della vittima e dovrà operare affinché la stessa non subisca forme di vittimizzazione secondaria, ovvero garantendo la prosecuzione delle indagini senza un contatto diretto tra la parte lesa e chi è considerato responsabile. Si sottolinea che la Consigliera di Fiducia ha un ruolo di supporto individuale ma non ha potere disciplinare o di modifica dell'organizzazione del lavoro e, dunque, non può suggerire interventi a tutela della persona offesa (Deriu, Voccia; 2024).

Accanto a questa figura operano i Comitati Unici di Garanzia (Cug) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. La legge di conversione 183/2021, intervenendo modificando l'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 30/2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), prevede per le pubbliche

---

<sup>47</sup> Deriu, M., Voccia, I., (2024) “Le ricerche su violenza e molestie in ambito universitario: l'Italia nel contesto europeo e internazionale”, in Deriu, M., Mancini, t. (a cura di), *Rompere il silenzio. Per un'Università libera da molestie e da violenze di genere*, pp.39-74, Castelvecchi.

amministrazioni l'istituzione di un Comitato Unico di Garanzia «che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, [...] dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni». Tali organismi, composti da rappresentanti dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali possiedono compiti propositivi, consultivi e di verifica e operano in collaborazione con la Consiglieria o il Consigliere nazionale di Parità, con cui condividono la funzione di vigilanza generale e il potere sanzionatorio e di intervento diretto sulle politiche di gestione del personale e sui codici di condotta interni. «Il/la Consiglieria di Parità è una figura istituzionale i cui compiti e funzioni sono definiti nel decreto legislativo n.198/2006<sup>48</sup> e sono finalizzati a promuovere e controllare l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione fra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione, nella progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro e nella retribuzione». Rientrano nel suo settore di competenza: la rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere; la promozione di progetti di azioni positive e della coerenza degli stessi rispetto agli orientamenti comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità; attività di formazione, informazione e sensibilizzazione. Inoltre, compete a questa figura lo svolgimento di inchieste indipendenti e la collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni (Cristini; 2020). In un eventuale processo penale, il/la Consiglieria di Parità potrà costituirsi parte civile, quale

---

<sup>48</sup> Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*.

soggetto danneggiato dal reato se lo stesso è stato commesso sul luogo di lavoro e costituisce discriminazione ai sensi della normativa vigente.

### **2.3. Le molestie di strada**

La ricerca condotta nel 2014 da Hollaback! — organizzazione non-profit impegnata nella lotta contro le molestie di strada —, in collaborazione con la Cornell University, ha rivelato che, su un campione di 16.600 unità provenienti da 22 diversi Paesi, l'84% delle rispondenti aveva subito forme di *street harassment* prima dei 17 anni. La segregazione urbana percepita dalle intervistate si traduceva in rinunce e modifiche delle proprie abitudini di vita: con riferimento al contesto italiano, il 54,0% delle rispondenti dichiarava di aver modificato il proprio abbigliamento dopo aver subito delle molestie nello spazio cittadino; il 41,0% riferiva di aver rinunciato a frequentare determinati luoghi e il 52,0% di aver iniziato a evitare interi quartieri della propria città (Mezzatesta; 2019).

Con molestie di strada si fa riferimento a tutte quelle pratiche connotate sessualmente, sia in forma implicita che esplicita (gesti, sguardi, insulti, esibizionismo), che si verificano unidirezionalmente tra sconosciuti e che producono l'effetto di violare la dignità e l'integrità psicofisica della vittima. Tipicamente gli atti di molestia agiti in strada si contraddistinguono per alcune caratteristiche fondamentali: hanno luogo nello spazio pubblico, principalmente in strada o sui mezzi di trasporto cittadini, ovvero in contesti in cui le interazioni sono impersonali, passeggiere e anonime; sono rivolti a sconosciute/i del sesso opposto; si sostanziano in commenti volgari spesso riferiti a parti del corpo occultate allo sguardo esterno e, in quanto orientate unidirezionalmente, dal molestatore alla vittima, non prevedono una risposta da parte di quest'ultima (Deirdre; 1994). Un assenso compiaciuto o, invece, un'espressione rabbiosa, potrebbero infatti



determinare un'*escalation* dell'ostilità. Ciò dipende dal fatto che con un'eventuale replica la vittima assumerebbe il ruolo di soggetto, sfuggendo all'oggettificazione del suo molestatore. La situazione di reciprocità che si verrebbe a creare, ovvero la dinamica relazione che si instaurerebbe tra i due soggetti, potrebbe causare la frustrazione dell'abusante e, di conseguenza, un'esacerbazione dell'atto molesto. Secondo Pam McAllister (1978) una delle funzioni delle molestie di strada è quella di rinforzare i confini spaziali: parte di una più generale strategia di controllo sociale, le intimidazioni connotate sessualmente significano la presenza delle donne nello spazio pubblico come un'intrusione (*esclusione*). La conseguente genderizzazione dello spazio cittadino si realizza allora attraverso la distribuzione diseguale di potere che riconferma la supremazia maschile e la subordinazione femminile — tradotta spazialmente nell'opposizione binaria uomo/spazio pubblico vs. donna/spazio privato (*esclusione*) — e che, di fatto, rende la strada un'ulteriore roccaforte della gerarchia di genere. Inoltre, la derivata reifica del corpo femminile ne reitera l'idea di oggetti estetici a servizio dell'ammirazione e del piacere degli uomini. La presenza pubblica delle donne diventa allora possibile e ammessa solo se conforme alle condizioni imposte dal maschile (*dominazione*). Il contenuto violento e intimidatorio delle molestie di strada funge da marcatore della vulnerabilità femminile alla violenza e alimenta la paura dello stupro, con l'effetto di inibire la libertà spaziale delle donne (*oppressione*) e il pieno godimento del loro diritto all'abitare, alla cittadinanza e al principio dell'inviolabilità della privacy (*invasione*). Ciò considerato, le molestie di strada si inseriscono a pieno titolo in una più ampia strategia di terrorismo sessuale, quel sistema in cui, attraverso la paura, gli uomini perpetuano e rafforzano il loro dominio sulle donne. In quanto meccanismo attraverso cui si riproducono le relazioni di potere esistenti, per il fatto stesso di non implicare

necessariamente violenza di tipo fisico e poiché i suoi effetti si ripercuotono sull'intera collettività femminile, le molestie di strada vengono talvolta concettualizzate come crimine d'odio volto alla riaffermazione dell'identità egemonica (Perry; 2001).

### Capitolo III. Il Caso Weinstein e la nascita del movimento #MeToo: anatomia di una rivoluzione globale

Il 5 ottobre del 2017 il *New York Times* pubblicava un'inchiesta scandalistica in cui Ashley Judd — ex dipendente della Weinstein Company —, insieme a diverse attrici, dichiarava di aver subito molestie e stupri dal produttore cinematografico Harvey Weinstein; tre giorni più tardi il regista veniva licenziato dalla compagnia. Il 14 ottobre dello stesso anno, l'attrice Alyssa Milano pubblicava un tweet in cui invitava tutte le donne che hanno subito molestie o violenze sessuali a rispondere con le parole "Me Too": «*If all the women who have been sexually harassed or assaulted wrote 'Me too' as a status, we might give people a sense of the magnitude of the problem*». L'intento è di dimostrare e far emergere l'ampiezza e la sistematicità del problema. In poche ore le risposte sono più di 60mila; il giorno seguente l'hashtag viene twittato più di mezzo milione di volte. «Nel giro di poche settimane gli effetti della campagna #MeToo sono quelli di un vero e proprio tsunami, come lo definisce lo stesso *New York Times*, che travolge intere organizzazioni mediatiche, istituzionali e governative in tutto il mondo»<sup>49</sup>. Il 12 novembre migliaia di persone si riversano per le strade di Hollywood per partecipare alla marcia del movimento.

Con l'inizio del nuovo anno si verificano due eventi significativi: negli Stati Uniti nasce la fondazione *Time's Up*, organizzazione di difesa e sostegno delle donne vittime di molestia sessuale promossa da oltre 300 donne dell'industria cinematografica, tra cui Nicole Kidman, Meryl Streep, Salma Hayek, Uma Thurman, Susan Sarandon e Cate Blanchett;

---

<sup>49</sup> Peroni, C., "Il MeToo di Hollywood e il WeToogether di Non Una di Meno. Dalla denuncia alla pratica collettiva contro le molestie sessuali nel/del lavoro", in *Rappresentare la violenza di genere. Sguardi femministi sulla letteratura, il cinema, il teatro e il discorso mediatico contemporaneo*, Mimesis, pp.253, 2018.

durante la cerimonia dei Golden Globes a Los Angeles le attrici hollywoodiane danno vita a una protesta simbolica, indossando abiti neri in segno di solidarietà con il movimento #MeToo. Dopo una prima condanna a 23 anni di carcere per stupro e altri reati sessuali nei confronti di due donne nel processo di New York (2020), nel 2023 Harvey Weinstein è stato condannato, a seguito del processo tenutosi a Los Angeles, a 16 anni di detenzione con l'accusa di stupro ai danni di un'attrice russa. Attualmente, il produttore cinematografico sta scontando la sua pena nel carcere di Rikers Island (New York).

La diffusione del #MeToo è stata planetaria: l'hashtag è circolato in almeno 85 paesi, raggiungendo territori ben oltre i confini occidentali; le donne si sono mobilitate in Paesi come Corea del Sud, Indonesia, India, Pakistan, Palestina e Africa (Chutel; 2018). Il movimento è emerso come una sorta di “resa dei conti”, attraverso la pratica del “*naming and shaming*” su diverse piattaforme mediatiche, inclusi i social media (Bhattacharyya; 2024). Letteralmente “nominare e svergognare”, questa tattica prevede la denuncia pubblica di persone, gruppi o aziende che hanno agito comportamenti abusanti e violazioni, screditandoli e umiliandoli pubblicamente col fine di danneggiarne la reputazione. In tal modo, il #MeToo è riuscito a erodere il senso di impunità strutturale che fino a quel momento aveva celato nell'invisibilità i colpevoli, obbligandoli ad affrontare le conseguenze delle loro azioni e imponendo una nuova responsabilizzazione sociale e giuridica. Progressivamente, a partire da quanti avevano goduto dell'immunità informale garantita dalla loro posizione sociale e lavorativa, si è assistito a un lento ma deciso processo di *accountability*, segnando una frattura significativa nei rapporti di forza tradizionalmente consolidati. Contestualmente, l'emersione pubblica delle molestie e delle violenze subite dalle donne nel contesto

professionale ha fatto sì che il movimento assumesse una valenza profondamente rivoluzionaria, in quanto atto collettivo di sovversione delle logiche di dissimulazione e silenzio preesistenti. Migliaia di donne, fino a quel momento rimaste nell'ombra, si sono raccontate senza paura di essere giudicate, grazie al supporto e all'incoraggiamento delle altre (Dakli; 2020). Le piattaforme di social media sono state le facilitatrici di questa cooptazione: la loro struttura di potere orizzontale ha reso possibile una partecipazione al movimento eterogenea — in termini di età, classe sociale, etnia, religione e genere — e su larga scala. Le opportunità tecnologiche, ovvero la possibilità di comunicazione e di costruzione di reti generata dai social media, ha permesso di creare una comunità che scavalcasse i limiti dello spazio fisico, contribuendo allo scambio attraverso una molteplicità di contenuti personalizzati (azione connettiva; Bennet e Segerberger; 2013). Le esperienze individuali — traduzioni personali di istanze collettive —, unificate sotto l'hashtag #MeToo, hanno funzionato da innesco di un movimento collettivo contemporaneamente online e offline. La volontà di delineare una collettività personalizzata si rinviene nella costruzione dell'hashtag stesso: *me*, un'esperienza personale, *too*, insieme a tante altre esperienze (Boyle; 2019; Pavan; 2022). «La cascata di testimonianze organizzate discorsivamente attraverso il semplice uso di un breve hashtag ha irrimediabilmente cambiato i termini del discorso pubblico sulla violenza sessuale»<sup>50</sup>. Tuttavia, a detta di alcuni/e, se nelle intenzioni l'uso di un canale di comunicazione informale supportava il proposito positivo di incoraggiare le sopravvissute a condividere le proprie esperienze e di farle sentire legittimate a prendere la parola, fattualmente, ci fu una profonda discrepanza tra quanto auspicato e la sua realizzazione pratica.


---

<sup>50</sup> Pavan, E., «Media digitali e attivismo femminista e LGBTQIA+», Farci, M., Scarcelli, C., M. (a cura di), *Media digitali, genere e sessualità*, Mondadori, Milano, 2022, pp.248

Non di meno, si accusava il movimento di appropriazione culturale e di cecità cognitiva rispetto alle esperienze delle donne razzializzate e delle fattispecie di molestia non connotate sessualmente.

### 3.1. #MeToo: non tutte, non tutto. Le critiche al movimento

I contropubblici online — ovvero quelle arene discorsive in cui gruppi storicamente esclusi e marginalizzati producono e fanno circolare controdiscorsi che permettono loro di formulare interpretazioni contrapposte rispetto a quelle dominanti — che si formano intorno a hashtag di protesta, pur contenendo le voci di una pluralità di soggetti, contemporaneamente riducono al silenzio altrettanti attori/attrici sociali. In questa prospettiva, nonostante l'elevato numero di esperienze che hanno trovato espressione sotto l'hashtag #MeToo, la conversazione che ne è derivata non è riuscita a includere tutte le diversità coinvolte. Sono molteplici, infatti, le analisi che sottolineano la natura escludente della discussione multimediale, soprattutto in relazione al discorso mediatico mainstream che ne è scaturito: molto incentrato su casi di donne bianche, abili e celebri (Pavan; 2022). Secondo una ricerca condotta nel 2019, su un totale di 1.848 articoli pubblicati dal *New York Times* in merito al movimento, solo 39 includevano riferimenti alla diversità razziale, 33 alla condizione socioeconomica e solo l'1.52% del campione totale soddisfaceva i criteri di ricerca per quanto concerneva l'identità di genere e sessuale.



Questi dati sono la conseguenza di due tendenze proprie del mondo Occidentale e dei suoi media. Si tratta di pratiche discorsive e narrative che, attraverso il silenziamento delle esperienze che si discostano da quelle egemoniche e che mettono in discussione la rappresentazione dell'Occidente come guida e riferimento nella lotta per la parità di genere, riproducono, sul piano del discorso, le dinamiche tipiche delle strategie colonizzatrici. Da questo punto di vista, sebbene il coinvolgimento di figure celebri abbia rappresentato un'importante opportunità politica e sociale, permettendo il riconoscimento pubblico del movimento, allo stesso tempo ha offerto l'appiglio per un'ermeneutica del MeToo centrata su una un'epistemologia occidentale e razzializzata. Fin dagli esordi, all'interno della *tweetstorm* generata in risposta al post di Alyssa Milano, sono emerse voci critiche che hanno contestato la rimozione o l'occultamento delle radici nere e popolari dell'hashtag. Lo stesso, infatti, venne coniato nel 2006 dall'attivista afroamericana Tarana Burke per esprimere solidarietà nei confronti di una giovane donna sopravvissuta, come lei, a un episodio di violenza sessuale. Il suo movimento, lontano dalla connotazione elitaria e privilegiata che avrebbe assunto per effetto dell'asfissia generata dal protagonismo delle esperienze delle celebrità bianche, nasceva con l'intento di aiutare le donne e le ragazze nere appartenenti alla comunità residente nelle periferie urbane. La marginalizzazione di questa esperienza andava di pari passo con la scarsa attenzione — spesso tale da tradursi in un vero e proprio disconoscimento — rivolta alle fomme specifiche di molestia e di vulnerabilità esperite dalle donne nere nei contesti professionali. Alcuni mesi prima della rinascita del movimento, innescata dall'appello lanciato da Alyssa Milano, alcune attiviste nere avevano denunciato il doppio standard adottato da parte del femminismo dominante nel valutare e, conseguentemente rispondere, ai casi che avevano coinvolto l'attrice bianca Rose

McGowan, colpevole di aver condiviso online il numero di cellulare di un presunto molestatore, rispetto a quelli riguardanti l'attrice nera Leslie Jones e la giornalista e commentatrice sportiva Jemele Hill. Se, alla sospensione di McGowan per violazione delle politiche sulla privacy della piattaforma seguì l'organizzazione di un boicottaggio collettivo di Twitter, di fronte al feroce attacco che subì Jones dopo l'uscita del remake femminile di *Ghostbusters* e alla sospensione di Hill dopo aver definito il Presidente Trump un "suprematista bianco" non ci fu la stessa mobilitazione. La minimizzazione di questo caso si deve, in particolar modo, alla mancata adozione, da parte dei/delle giornaliste e di quanti/e lo commentarono, di un approccio intersezionale che permettesse di cogliere l'intreccio tra genere e razza che informava le molestie perpetrate contro Hill e, insieme, a una limitata conoscenza delle diverse fattispecie di molestie sessuali. Su quest'ultimo aspetto, individuato come uno dei nodi critici del movimento, si è concentrata una parte consistente della riflessione. La questione sollevata riguarda, in particolare, la limitata capacità del movimento #MeToo di intercettare la complessità e le diverse sfumature del fenomeno delle molestie sessuali. Concentrandosi prettamente sulle forme fisiche di molestia, ossia sulla fattispecie immediatamente identificabile, socialmente riconoscibile e giuridicamente perseguibile, il discorso pubblico ha circoscritto il dibattito alle sole tipologie che rientrano nel paradigma desiderio-dominazione sessuale, vanificando così l'opportunità di una riconcettualizzazione e risignificazione, nei termini di un'attribuzione di gravità, anche di quelle manifestazioni solitamente considerate esclusivamente come forme di prevaricazione. A questo proposito, la Professoressa Ana Karina Diaz (2020), opponendo alla logica della differenza l'argomentazione della somiglianza, concettualizza le molestie *quid pro quo* e quelle di genere come parte di un continuum che, in virtù delle medesime logiche psicologiche che



le sottendono, dovrebbero essere trattate come eventi di natura simile. Intervenendo sulle forme non sessualizzate di molestia non solo si legittimerebbero le esperienze di tutte le vittime ma, a suo dire, si intaccherebbero le condizioni strutturali che espongono le donne all'abuso, consentendo così di cogliere l'ubiquità delle molestie sessuali in tutte le sue forme. La sua teoria si basa sul presupposto che, se si assume l'interesse e il bisogno sessuale come l'elemento che qualifica le molestie *quid pro quo* come tali, differenziandole da quelle di genere, da solo questo non è sufficiente per condurre all'azione molesta ma deve essere supportato da un insieme di convinzioni che «stereotipano l'altra secondo aspettative sessiste e di ruoli di genere»<sup>51</sup>. Adottando questa prospettiva, nel caso specifico delle donne razzializzate, sarebbe più facile rinvenire gli stereotipi disumanizzanti che contribuiscono a connotarle culturalmente come “meritevoli” della violenza e scardinare i pregiudizi che ne limitano le opportunità di partecipazione per via dell'attribuzione infondata di una presunta carenza di risorse individuali.

Affinché si possa sfuggire dalla trappola dell'ingiustizia ermeneutica, per cui spesso le sopravvissute non riescono a comprendere le proprie esperienze per via della poca influenza avuta sul linguaggio usato per descriverle, rimane prioritaria la necessità che siano loro a dirsi e a raccontare il proprio vissuto. Con questa consapevolezza, nel solco tracciato dal movimento globale, gruppi tradizionalmente marginalizzati hanno dato origine a movimenti paralleli, analoghi nelle intenzioni e nelle finalità. Tra questi, si ricorda il *#MosqueMeToo Movement* della musulmana egiziana-americana Mona Eltahawy. Riprendendo le parole della sua fondatrice, l'obiettivo che si intende

---

<sup>51</sup> Diaz, A., K., “Further problematizing the #MeToo movement”, *Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History*, Vol.19, N 3, pp.206.

perseguire con questo movimento è fare in modo che il #MeToo «superi le barriere di razza, classe, genere e orientamento religioso che contribuiscono a silenziare le persone marginalizzate» (*The Washington Post*; 2018). Nello specifico, abilitando la loro partecipazione alla discussione, le donne musulmane vengono incoraggiate a prendere la parola contro le violenze subite, soprattutto nei contesti religiosi e, grazie alla solidarietà delle altre, trovano il coraggio di interrogarsi e di mettere in dubbio valori e convenzioni sociali. Il dibattito scaturito intorno al tema della violenza e delle molestie sessuali nonostante l'abbigliamento modesto e il velo — concettualizzati teoricamente e culturalmente come strumenti a protezione delle donne da possibili interferenze indesiderate — è servito loro a liberarsi dal senso di colpa e a riconoscere le manifestazioni dell'interiorizzazione del sistema patriarcale da parte delle donne stesse. A iniziative simili si affiancano tuttavia esperienze meno virtuose. Un caso emblematico è quello di *Une Autre Parole*.

### **3.1.1 *Une Autre Parole*: il paradosso del femminismo liberale**

Dalle sue prime manifestazioni, il dibattito intorno al #MeToo ha evidenziato una marcata polarizzazione delle opinioni e degli schieramenti: se alcuni/e interpretavano la vicenda Weinstein come un momento di rottura destinato a segnare una nuova fase nella lotta per l'uguaglianza di genere, per altri/e l'intero processo era il preludio a una pericolosa “guerra tra i sessi”. Per le/i primi, il #MeToo avrebbe prodotto un cambiamento radicale dei codici di genere, fino al raggiungimento di una società realmente paritaria: gli uomini non potevano più sottrarsi al riconoscimento della componente violenta implicita in atteggiamenti fino ad allora considerati socialmente accettabili e normali; abbattuto il muro del silenzio, le donne si sarebbero riappropriate della propria voce, liberandosi dai vincoli

sociali e culturali che ne avevano inibito l'espressione. «*#MeToo a entraîné dans la presse et sur les réseaux sociaux une campagne de délation et de mises en accusation publiques d'individus qui, sans qu'on leur laisse la possibilité ni de répondre ni de se défendre, ont été mis exactement sur le même plan que des agresseurs sexuels*»<sup>52</sup> (*Le Monde*, 10 gennaio 2018). Le/i sostenitori del fronte opposto tacciarono le fautrici del movimento di puritanesimo, di vittimizzazione secondaria nei confronti delle donne e di odio verso gli uomini. Inoltre, le accusarono di essere nemiche della libertà sessuale e di criminalizzare quelli che venivano ritenuti semplici atti di corteggiamento, screditandone le rivendicazioni. In questo senso, un duro contraccolpo al #MeToo giunse dalla Francia.

Proseguendo il testo della lettera, sottoscritta da un collettivo di cento attrici francesi e pubblicata su *Le Monde* con il titolo *Une autre parole: des femmes libèrent une autre parole* (*Un'altra voce: delle donne liberano un altro modo di parlare*) si legge: «*Cette fièvre à envoyer les "porcs" à l'abattoir, loin d'aider les femmes à s'autonomiser, sert en réalité les intérêts des ennemis de la liberté sexuelle, des extrémistes religieux, des pires réactionnaires et de ceux qui estiment, au nom d'une conception substantielle du bien et de la morale victorienne qui va avec, que les femmes sont des êtres "à part", des enfants à visage d'adulte, réclamant d'être protégées*»<sup>53</sup>. Nelle intenzioni delle firmatarie, con la lettera si perseguiva un triplice scopo: difendere la libertà e le pulsioni

---

<sup>52</sup> «Il movimento #MeToo ha dato luogo, sulla stampa e sui social network, a una campagna di delazione e di accuse pubbliche contro individui ai quali non è stata concessa né la possibilità di rispondere né quella di difendersi, e che sono stati messi esattamente sullo stesso piano degli aggressori sessuali» (*Le Monde*, 10 gennaio 2018).

<sup>53</sup> «Questa febbre di mandare i "maiali" al macello, lungi dall'aiutare le donne a emanciparsi, serve in realtà gli interessi dei nemici della libertà sessuale, degli estremisti religiosi, dei peggiori reazionari e di coloro che ritengono, in nome di una concezione sostanzialista del bene e della morale vittoriana che l'accompagna, che le donne siano esseri "a parte", bambine con volto d'adulto, che chiedono di essere protette»; (*Le Monde*, 10 gennaio 2018).

sessuali; rivendicare le donne in qualità di agenti erotici e non come bambine in costante stato di vittimizzazione; promuovere un dibattito sociale e istituzionale in merito alle molestie e alle circostanze spaziotemporali in cui si manifestano, con l'obiettivo di dirimere eventuali malintesi e assicurare giustizia e un processo equo, tanto per le vittime che per i presunti molestatori (Botello, Acuna; 2020). Quanti/e appoggiarono *Une autre parole* ne apprezzarono il proposito provocatorio e libertario: secondo Éliane Viennot, il manifesto si configurava come una presa di posizione critica contro il cosiddetto “ortofemminismo”, inteso come corrente egemonica che esclude e delegittima le altre, e si poneva in aperta contestazione con l'ipervalorizzazione simbolica e politica del corpo femminile. In merito, pur senza minimizzare la gravità degli abusi perpetrati dagli uomini su di esso, se ne metteva in discussione l'assunzione a marcatori permanenti della vita delle sopravvissute. Le letture addotte dalle/dai suoi sostenitori si ponevano in continuità con la tradizione storica, sociale e intellettuale della Francia, di cui se ne risaltavano le caratteristiche di libertinaggio, galanteria e libertà sessuale, espressioni emblematiche di un certo ethos nazionale. A partire dalla sua presunta esaltazione della differenza sessuale — intesa come possibilità di una sessualità femminile alternativa e più libera rispetto a quella prescritta dai codici normativi patriarcali — *En autre parole* fu interpretata come una “reazione al femminismo puritano” (Mascia, 2018; Martinez, 2018). Ma le/i detrattori si impegnarono in un'opera di delegittimizzazione del manifesto, mettendone in luce quelli che ritenevano essere i paradossi di un femminismo di stampo liberale, lontano dalle istanze del MeToo. In particolare, le imputazioni nei confronti di *Une autre parole* riguardarono: la miopia dimostrata nei confronti delle condizioni di vita reali delle donne; la riproduzione delle asimmetrie di dominio e potere soggiacenti le relazioni tra uomini e donne — con l'effetto di

contribuire al mantenimento della cultura patriarcale —; di aver contribuito alla potenziale frattura del movimento femminista, ovvero di essere il riflesso della trivializzazione, banalizzazione e dello svuotamento di significato del femminismo, e di aver ostruito il lavoro delle istituzioni deputate alla prevenzione della violenza (Botello, Acuna; 2020). Nel disconoscimento delle radici elitarie comuni, le sostenitrici del movimento #MeToo tacciarono il manifesto di classismo e di cecità cognitiva rispetto all'incidenza che le caratteristiche socioeconomiche e culturali delle singole donne esercitano sulla loro possibilità/decisione di denunciare o di opporsi a una molestia. Lo scontro decisivo tra le due fazioni si dispiegò, tuttavia, lungo due fronti principali: quello del corpo e quello del consenso, campi di una tensione semantica che, attraverso processi di significazione e valorizzazione opposti, rifletteva appieno la divergenza ideologica dei due schieramenti. Relativizzando l'importanza del corpo e delle violenze e umiliazioni agite su di esso, *En autre parole* ne sottostimava la rilevanza, riducendo la corporeità femminile a mera dimensione esteriore e strumentale. La risignificazione operata abilitava l'oggettificazione del corpo stesso e, conseguentemente, il disancoraggio dalla sua componente soggettiva e simbolica, rendendolo vulnerabile a processi di spoliticizzazione e, implicitamente, ammettendo la violenza fisica. Inoltre, banalizzando le molestie come “*comportement déplacé*” (comportamenti inappropriati), il manifesto si dimostrava incapace di distinguere il corteggiamento e la seduzione dall'abuso, accondiscendendo, di fatto, all'esercizio del potere maschile sul corpo delle donne. Insieme al mancato riconoscimento del consenso, quale criterio fondamentale di distinzione tra interazione libera e molestie, le motivazioni critiche avanzate inducevano le/gli oppositori del movimento a qualificarlo come un testo profondamente “antifemminista”.

### 3.2 *Post factum*. Stati Uniti, Europa e Italia a confronto

Sebbene il #MeToo abbia ottenuto risonanza globale e conosciuto una diffusione capillare, divenendo il catalizzatore di una rinnovata consapevolezza circa la pervasività delle molestie sessuali e il promotore di una presa di parola collettiva da parte delle donne, il suo impatto, a seconda dei diversi contesti nazionali, è stato profondamente eterogeneo. Tale disomogeneità si deve al complesso delle determinanti sociali, politiche e culturali proprie di ciascun Paese: variabili quali il livello di sensibilità collettiva rispetto alla violenza di genere, l'assetto normativo e giurisprudenziale vigente a livello nazionale, nonché l'attitudine sociale rispetto alle strutture di potere che regolano i rapporti di genere, incidono inevitabilmente sui processi, sia favorendo dinamiche di mobilitazione e trasformazione, sia, all'opposto, contribuendo a fenomeni di inibizione o stasi.

Negli Stati Uniti, dove il movimento ha avuto origine, il suo impatto è stato piuttosto significativo, «con centinaia di donne che hanno denunciato pubblicamente, e a volte anche formalmente alla magistratura, i loro molestatore»<sup>54</sup>. Grazie all'emersione progressiva delle testimonianze delle sopravvissute, è stato avviato un dibattito giuridico e culturale volto a individuare gli ambiti in cui le politiche e le leggi esistenti erano carenti in termini di protezione delle vittime. Secondo quanto riportato nel rapporto del National Women's Law Center, tra il 2017 e il 2023, venticinque degli Stati d'America e il Distretto della Columbia hanno approvato oltre 80 progetti di legge contro le molestie sul posto di lavoro. Leggi ex novo, emendamenti e integrazioni di norme preesistenti sono state elaborate a partire da due

---

<sup>54</sup> Romito, P., Faresin, M. (a cura di), *Le molestie sessuali. Riconoscerle, combatterle, prevenirle*, Roma, Carocci, 2019, pp.144

principali direttrici di intervento: la limitazione degli accordi di riservatezza e di non denigrazione (*Nondisclosure and Non-disparagement Agreements*) e l'implementazione delle leggi "anti-Slapp" (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). Nel primo caso, si è trattato di arginare e porre fine all'arbitrario forzato, ovvero a quella pratica per cui, attraverso un accordo sottoscritto per volontà della/del datore di lavoro, il/la dipendente rinuncia al diritto di citare in giudizio eventuali aggressioni e abusi avvenuti sul posto di lavoro e si assume l'obbligo di risolvere le "controversie" privatamente. In questo senso, un esempio particolarmente virtuoso è il *Protecting Opportunities and Workers' Rights Act* del Colorado. Con questo emendamento si determina la nullità di accordi di riservatezza che non rispettino i requisiti dell'equità — intesa come clausola che garantisca un'applicazione delle disposizioni imparziale e uniforme a tutte le parti coinvolte — e che siano privi di una dichiarazione esplicita che escluda qualsivoglia limitazione, per il/la dipendente, nel divulgare i fatti alla base di pratiche lavorative discriminatorie o ingiuste. Il rafforzamento delle leggi "anti-Slapp" è invece orientato alla protezione delle vittime sottoposte a querele diffamatorie infondate. Lo stato della Virginia ha modificato la propria legislazione contro la partecipazione pubblica prevedendo «l'immunità degli individui contro azioni illecite, non solo di tipo discriminatorio, basate su dichiarazioni riguardanti questioni di interesse pubblico, rese durante un'udienza o comunicate in altro modo a un ente governativo, oppure effettuate da un dipendente nei confronti del datore di lavoro in un contesto in cui la ritorsione è vietata»<sup>55</sup>. Va tuttavia sottolineata la parzialità della tutela offerta: l'operatività di queste norme risulta infatti compromessa da un

---

<sup>55</sup> Kim, H., Tang, E., Lane, C., I, "2023 #MeToo Workplace Anti-harassment Reforms", *National Women's Law Center*, Settembre 2023, pp.6. [file:///C:/Users/evifa/OneDrive/Desktop/2023\\_nwlcMeToo\\_Report-1.pdf](file:///C:/Users/evifa/OneDrive/Desktop/2023_nwlcMeToo_Report-1.pdf)

vincolo legislativo che ne limita la capacità onnicomprensiva. Poiché le leggi “anti-Slapp” si applicano alle dichiarazioni fatte in contesti non governativi solo se attinenti a questioni di interesse pubblico, la loro giurisdizione non arriverebbe a ricomprendere le denunce relative a casi di molestie sessuali, giacché molti tribunali ne hanno stabilito l’estraneità rispetto a questa categoria. Non di meno, si è provveduto a rafforzare e incrementare anche le misure in materia di accesso alla giustizia — orientando gli interventi sia verso un maggiore riconoscimento della responsabilità datoriale (Colorado<sup>56</sup>), sia in relazione all’estensione della possibilità di ricorso a risarcimenti compensativi e punitivi (Dalaware<sup>57</sup>) — e a promuovere strategie di prevenzione, quali la compilazione di dichiarazioni attestanti comportamenti molesti (Washington).

Tra gli aggiornamenti giurisprudenziali americani varati all’indomani dello “tsunami” #MeToo meritano di essere citati anche *l’Adult Survivors Act* (2022) — la legge di modifica del *Civil Practice Law and Rules* di New York con cui si sancisce l’apertura di una finestra di opportunità di un anno per consentire di intentare cause civili alle vittime di reati sessuali con termine di prescrizione scaduto — e la *Stop Sexual Harassment in New York Law*, la norma che impone alle/ai datori di lavoro con quindici o più dipendenti di organizzare un’attività formativa di prevenzione e contrasto alle molestie con cadenza annuale. A livello culturale, si segnalano iniziative quali la *Shitty Media Men* di

---

<sup>56</sup> L’approvazione del *Power Act* ha determinato un ampliamento e rafforzamento dei criteri necessari per l’esonero della responsabilità datoriale rispetto ai casi di molestie sessuali perpetrate da un supervisore. Per le/i datori di lavoro è stato introdotto l’obbligo di predisporre un programma di prevenzione delle molestie che varrà da riferimento per indagare e affrontare gli eventuali episodi di abuso e di cui il personale dovrà prontamente essere messo a conoscenza.

<sup>57</sup> Il riferimento è alla legge con cui lo stato del Delaware ha aumentato gli importi massimi dei risarcimenti compensativi e punitivi che devono essere corrisposti alla vittima in caso di vittoria processuale. Inoltre, la normativa autorizza il giudice alla predisposizione del pagamento degli stipendi arretrati e ne legittima l’ordine a forme di tutela equitativa, come ad esempio il reintegro nel posto di lavoro.



Moirá Donegan, creata per offrire alle donne uno spazio per segnalare abusi sul posto di lavoro, e *The Industry is not Safe*, pagina Trumbl dedicata alla pubblicazione di racconti anonimi di molestie avvenute all'interno dell'industria musicale. Sei anni dopo l'inizio del movimento, nonostante il miglioramento riscontrato a livello di politiche e di atteggiamenti sociali, il fenomeno delle molestie e violenze sessuali non sembra arrestarsi. Secondo i dati riportati nel rapporto realizzato dal Newcomb Institute, *#MeToo 2024 Report. A National Study of Sexual Harassment and Assault in the United States*, negli ultimi dodici mesi, circa un americano su quattro, ovvero più di 68 milioni di persone, aveva subito molestie o aggressioni sessuali. Prevedibilmente, il tasso di vittimizzazione aumentava considerevolmente tra le donne, la comunità ispanica e quella Lgbtqu+ , tra le persone disabili e/o appartenenti alle fasce di reddito più povere. Le evidenze confermavano la permanenza di una cultura del silenzio ancora fortemente radicata: nell'ultimo anno, l'87% delle sopravvissute non aveva condiviso la propria esperienza con nessuno né sporto denuncia. Tale condizione, secondo quanto dichiarato da Anita Raj, direttrice esecutiva dell'Istituto autore della survey e titolare della cattedra Nancy Reeves Dreux presso la School of Public Health and Tropical Medicine, era imputabile alla circoscrizione del problema al solo ambiente di lavoro e alla mancata attenzione nei confronti del fenomeno più diffuso delle molestie di strada. Si sottolineava la necessità di azioni più urgenti che potessero «creare un ambiente più sicuro per tutti a lavoro, a scuola, nelle nostre case e negli spazi pubblici» (Anita Raj, *Rates of sexual harassment and assault still high after #MeToo movement*, 2024).

Come mostra il rapporto realizzato dal Parlamento europeo (Hoel, Vartia; 2018), in ogni Paese membro, l'impatto del MeToo è stato

particolarmente disomogeneo. In Svezia, la campagna ha suscitato un enorme dibattito e ha contribuito all'emersione pubblica del fenomeno: più di 4.400 avvocate e 1.200 tra attrici e cantanti hanno firmato delle lettere aperte per denunciare le molestie sessuali e raccontare le proprie esperienze; 1.700 membri dell'esercito svedese, uomini e donne, hanno pubblicato un appello contro le molestie sessuali. La denuncia pubblica di alcuni dei molestatore ha portato al loro licenziamento o al ritiro involontario. La stessa cosa non si è verificata in Finlandia dove, invece, si è deciso di mantenere l'anonimato degli accusati. Tale è stata la tendenza generale riscontrata anche in Francia. Nonostante la diffusione capillare dell'hashtag *BalanceTonPorc* (*#Denunciailtuoporce*), versione francese del #MeToo, la società nazionale è apparsa piuttosto renitente rispetto alla messa in discussione che il movimento americano avrebbe dovuto ispirare. In questo contesto, un'eccezione significativa è rappresentata dal caso "Ligue du Lol" (acronimo di *laughing out loud*, "ridendo forte"). Dopo anni di denunce inascoltate, le vittime di questo gruppo Facebook<sup>58</sup> colsero l'occasione offerta dal movimento per unirsi in un grido di accusa contro le molestie informatiche subite. Dal punto di vista legislativo, un importante passo in avanti è stato compiuto nel 2019 quando Marlène Schiappa, l'ex segretaria di Stato per le pari opportunità, approvò la legge per punire le molestie di strada con multe dai 90 ai 1.500 euro. In Spagna, il movimento, articolato attorno agli hashtag *#YoTambien* e *#Cuéntalo*, ha guadagnato maggiore visibilità e consensi solo nel 2018, dopo la sentenza del processo "La Manada". Le proteste che si scatenarono dopo la mancata condanna dei cinque uomini accusati di

---

<sup>58</sup> Creato nel 2009 dal giornalista di *Libération* Vincent Glad, il gruppo, di cui facevano parte altri trenta professionisti della pubblicità e della comunicazione, si distinse negativamente per i suoi numerosi attacchi sessisti e razzisti. Un caso eclatante fu quello ai danni di una scrittrice femminista, vittima di *deepfake porn*: tramite fotomontaggio, la sua faccia venne applicata sul corpo di una pornostar che le assomigliava vagamente.

uno stupro di gruppo avvenuto a Pamplona, nel 2016, ai danni di una giovane donna, spinsero la corte a modificare il suo verdetto, fino ad aumentare la pena inflitta a 15 anni di carcere ciascuno. L'importanza del caso è da attribuirsi anche all'importante cambiamento legislativo che lo stesso ha determinato. Nel 2022 il Congresso spagnolo ha approvato la “ley del solo sí es sí”, normativa con la quale si stabilisce l'impossibilità di presumere il consenso implicito in assenza di un'esplicita manifestazione di volontà, ovvero l'intollerabilità dell'assunzione per inadempimento o silenzio.

Per quanto concerne il nostro Paese, qui il movimento non ha trovato condizioni favorevoli per un'effettiva affermazione, configurandosi, in definitiva, come un'occasione mancata di avanzamento culturale e politico. Il fallimento del #MeToo sarebbe stato determinato dai retaggi culturali ereditati dell'epoca berlusconiana — lascito questo a cui si dovrebbe imputare la persistenza dei tradizionali stereotipi di genere, il permanente radicamento della cultura dello stupro, nonché il perdurare della pratica diffusa per cui si tende a colpevolizzare le vittime piuttosto che i carnefici — e dall'incapacità dei media nazionali di farsi vero e proprio strumento di denuncia, a tutela e servizio delle vittime. L'esecutività di tali dinamiche emerge chiaramente nel caso relativo all'accusa di stupro contro *Ciro Grillo*, figlio del fondatore del Movimento Cinque stelle: dopo la pubblicazione del video in cui *Beppe Grillo* difendeva lui e gli altri tre giovani accusati, screditando la vittima per aver aspettato otto giorni prima di denunciare il crimine, i talk show e i giornali nazionali diventarono il palcoscenico di comizi di condanna verso la ragazza. Su di lei verteva l'accusa di aver denunciato solo per la vergogna di aver acconsentito all'atto. Guardando all'atteggiamento assunto dalle/dai giornalisti italiani, la giornalista *Guerra*, autrice di libri sul femminismo e le politiche di genere, ha affermato: «Giornalisti

famosi e rispettati non si sono fatti scrupoli a definire mitomani o in cerca di attenzione coloro che denunciavano violenze sessuali, e hanno sempre messo al primo posto la reputazione degli accusati»<sup>59</sup>. Solo per citarne uno, si ricorda un articolo firmato su *Libero* da Renato Farina in cui l'autore scrive che se una donna non denuncia subito significa che mente, aggiungendo che fare sesso con un uomo potente in cambio di avanzamenti di carriera è prostituzione e non stupro. Disattendendo le aspettative di solidarietà che il movimento avrebbe dovuto instillare, la risposta giuridica e mediatica italiana si risolse nell'umiliazione pubblica delle sopravvissute e nell'assoluzione dei colpevoli. A titolo esemplificativo, possono essere menzionati il caso processuale di Fausto Brizzi e quello del bidello romano di 67 anni, terminati entrambi con l'assoluzione degli indagati. Nelle valutazioni della magistratura, le denunce a carico del regista furono ritenute "evanescenti" e "impalpabili" e archiviate di conseguenza; nelle motivazioni della sentenza di proscioglimento del collaboratore scolastico, la "repentinità dell'azione, senza alcuna insistenza nel tocco" — la palpata delle parti intime della studente era durata tra i 5 e i 10 secondi — veniva considerata "quasi uno sfioramento" e, dunque, non sufficiente a "configurare l'intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale".

L'episodio più rilevante del MeToo italiano è stato la pubblicazione nel 2018 di *Dissenso Comune*, lettera-manifesto firmato da 124 lavoratrici dello spettacolo, «unite per una riscrittura degli spazi di lavoro e per una società che rifletta un nuovo equilibrio tra donne e uomini»<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> Carbonaro, G., "#MeToo 5 years on: What has changed in Europe since the start of the movement?", *Euronews.*, 7 ottobre 2022. <https://www.euronews.com/culture/2022/10/08/metoo-5-years-on-what-has-changed-in-europe-since-the-start-of-the-movement>

<sup>60</sup> "Dissenso Comune: Lettera manifesto delle attrici e lavoratrici dello spettacolo contro le molestie sessuali." *La Repubblica*, 1 Feb. 2018.

Sebbene si tratti dell'unica reazione organizzata del Paese, la scelta delle firmatarie di non fare i nomi dei loro molestatore, anche se motivata dalla volontà di “non puntare il dito” solo su di loro ma sull'intero sistema, ha finito per attenuarne la portata, determinando la sua progressiva rimozione dal dibattito pubblico. L'attrice italiana Asia Argento, tra le prime a denunciare Harvey Weinstein e poi vittima di numerosi attacchi e insulti, criticò l'anonimato scelto dall'iniziativa definendola un “atto performativo senza alcun impatto reale”. A ciò si aggiunsero le considerazioni di quante/i la definirono una decisione solo apparentemente nobile, determinata piuttosto dalla paura, seppur lecita, di possibili ritorsioni e attacchi. Neppure le campagne promosse dall'associazione *Non Una Di Meno* sono riuscite a compensare la debole incidenza che il movimento ha registrato nel contesto italiano. L'hashtag *#QuellaVoltaChe*, lanciato il 13 ottobre del 2017 dalla blogger Giulia Blasi, pur avendo catalizzato numerose testimonianze e raggiunto un certo seguito, non è riuscito a provocare l'ondata di denunce pubbliche e conseguenti provvedimenti registrata nel resto del mondo. Lo scarso esito dell'iniziativa è da attribuirsi, in particolar modo, alla sua marginalizzazione all'interno dei circuiti primari del discorso mainstream. «Quello che è successo intorno a *#QuellaVoltaChe* ha temporaneamente mandato in corto circuito la nostra cultura, in cui lo stupro e la molestia sono una vergogna per la vittima, una macchia, qualcosa che ti sei cercata. Giovani opinioniste di destra hanno confuso il femminismo con l'opportunismo e si sono affrettate a fare dei distinguo fra la stuprata “vera” (obbligata con la forza, lacero-contusa, distrutta nell'intimo, singhiozzante di fronte alle autorità ma fiera nel suo reclamare giustizia

[...] e tutte le altre. Si sono processate le vittime e si è delegittimata la loro voce»<sup>61</sup>.

La stessa sorte è toccata anche alla #WeToogether, la campagna con cui il movimento italiano ha tentato di rispondere alle retoriche vittimizzanti e criminalizzanti attraverso il rilancio del mutualismo e dell'autoorganizzazione, portando alla ribalta le pratiche sempre attuali del femminismo degli anni Settanta (Peroni; 2018). «Abbiamo meno tolleranza per i comportamenti indesiderati e molesti, abbiamo imparato a riconoscerli e abbiamo un nuovo linguaggio per definirli. Purtroppo, però, questa crescente consapevolezza da parte dell'opinione pubblica non è stata seguita da una risposta adeguata da parte dei media, [delle] degli intellettuali e della classe politica»<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Blasi, G., *#QuellaVoltaChe: e adesso?*, in Giulia Blasi Blog, 2017: <http://www.giuliablasi.it/7quellavoltache-e-adesso>

<sup>62</sup> Carbonaro, G., “#MeToo 5 years on: What has changed in Europe since the start of the movement?”, *Euronews.*, 7 ottobre 2022. <https://www.euronews.com/culture/2022/10/08/metoo-5-years-on-what-has-changed-in-europe-since-the-start-of-the-movement>

## **Capitolo IV. La legislazione italiana in materia di molestie sessuali.**

### **Il vuoto normativo e la supplenza giurisprudenziale**

Con la ratifica della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (Convenzione di Istanbul; legge n.77 dell' 11 maggio 2013), lo Stato italiano si è assunto l'impegno di adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenire, perseguire ed eliminare ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione, ivi incluse le molestie sessuali, intese come un «comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, [agito] con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona»<sup>63</sup>, che provoca o è suscettibile di provocare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. A riguardo, si prevede l'obbligo di sottoporre tali atteggiamenti a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Ciò presupposto, il vuoto normativo che la giurisprudenza italiana sconta in relazione alla previsione e introduzione di una norma penale dedicata specificamente a reprimere le molestie sessuali è da intendersi come inadempienza rispetto agli obblighi internazionali derivati dalla sottoscrizione della Convenzione. Tale inosservanza è confermata dal Gruppo di esperte/i incaricati di monitorare l'attuazione della stessa che ha rilevato, «con riferimento al vigente assetto dei crimini sessuali, che la tutela offerta dall'art.609 *bis* c.p. risulta essere lacunosa in quanto non è in grado di rivolgersi all'intera gamma dei comportamenti "molesti" poiché, per giurisprudenza consolidata, si richiede il

---

<sup>63</sup> *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica* (Convenzione di Istanbul), art. 40, 11 maggio 2011.  
<https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

coinvolgimento della corporeità del soggetto, ovvero il contatto con una zona erogena della persona offesa»<sup>64</sup>.

Guardando alla storia giurisprudenziale d'Italia, emerge chiaramente l'impostazione settoriale della regolamentazione, focalizzata prioritariamente sulle fattispecie agite nei luoghi di lavoro, oggetto negli anni di una serie di interventi sanzionatori di carattere disciplinare e civilistico (Botta; 2023). Nella legislazione italiana, il primo testo normativo in cui si è introdotto il vincolo relativo all'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, come recepito dalla Raccomandazione 92/131/CEE<sup>65</sup>, è la legge n. 903 del 9 dicembre 1977, seguita successivamente dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991, relativa alle "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro". Tali disposizioni hanno costituito l'impianto legislativo dal quale si è partite/i per la stesura del *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna* (d.lgs. 198/2006), poi emendato con la legge n. 205/2017 recante misure in materia di tutela della vittima delle molestie contro conseguenze lavorative sfavorevoli derivate dalla sua denuncia e

---

<sup>64</sup> Botto, M., "Le molestie sessuali dentro e fuori dal confine dell'art. 609 *bis* c.p. Un'indagine sulla distinzione tra molestia e aggressione sessuale a partire dalla doppia narrazione degli atti repentini", *Archivio Penale*, n.2, 2023, pp.8.

<https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=7fff5937-e3f8-4652-8e2b-76e165259114&idarticolo=42580>

<sup>65</sup> Sebbene non fosse giuridicamente vincolante, la Raccomandazione, congiuntamente alla Direttiva 76/207/CEE sulla parità di trattamento fra uomini e donne con riguardo all'accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale e alle condizioni di lavoro, ha rappresentato uno degli antecedenti più autorevoli della Direttiva 2006/54/CEE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. La principale novità introdotta riguardava l'adozione di un codice di comportamento volto alla «prevenzione di molestie a sfondo sessuale e, nel caso in cui esse si fossero verificate, alla garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema e prevenirne il ripetersi. Così facendo, si intendeva incoraggiare lo sviluppo e l'attuazione di politiche e prassi intese a creare un ambiente di lavoro scevro da ricatti a connotazione sessuale e un clima di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'invulnerabilità della loro persona. *Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee, del 27 novembre 1991, sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.* [https://www.ordineavvocatimodena.it/wp-content/uploads/2016/04/2-II-d-racc\\_1992\\_131.pdf](https://www.ordineavvocatimodena.it/wp-content/uploads/2016/04/2-II-d-racc_1992_131.pdf)



disposizioni relative alle responsabilità datoriali<sup>66</sup>. In merito, guardando all'ambito civilistico, si cita il d.lgs. 81/08 (*Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro*), atto con cui si obbliga la/il datore di lavoro a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, compresi quelli derivanti dallo stress lavoro-correlato (rischi psico-sociali), tra cui, indubbiamente, sono ricompresi quelli derivanti dai comportamenti molesti. Sotto il profilo del diritto civile, accanto o in maniera indipendente rispetto ad eventuali procedure formali o informali avviate all'interno del luogo di lavoro, la vittima può ricorrere a forme di tutela giurisdizionali, perseguibili attraverso le norme civilistiche contenute negli articoli 2087 e 2043 del Codice di riferimento. Con la prima direttiva, relativa alla tutela del diritto alla salute sui luoghi di lavoro, si attribuisce, in capo alla/al datore di lavoro, il dovere di garanzia rispetto ad ogni singolo lavoratore/lavoratrice sia sotto il profilo fisico che di tutela della integrità e personalità morale. L'eseribilità dell'art. 2087 c.c. è subordinata alla dimostrazione da

---

<sup>66</sup> Legge 27 dicembre 2017, n. 205. *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*. Articolo 1, comma 218: «L'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.

3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del Codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza».

parte della vittima della sussistenza della condotta lesiva e del legame causale intercorrente tra il danno patito e le molestie sessuali subite. Contestualmente, grava sulla/sul datore di lavoro l'onere probatorio di dimostrare di aver posto in essere tutte le misure esigibili, secondo l'ordinaria diligenza, volte a prevenire il danno cagionato, sia esso ascrivibile alla propria condotta o a quella di terzi. Quest'ultimi, identificabili nella figura di una/un collega della vittima di pari grado o di grado inferiore, diversamente da quanto previsto con l'art. 2087, risultano direttamente imputabili ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale riferimento per la responsabilità risarcitoria di fatti illeciti. La tutela che la vittima può ottenere in forza dell'art. 2043 c.c. è subordinata alla procura della prova del nesso causale tra la condotta del presunto responsabile e dell'evento lesivo. In entrambi i casi, poiché l'onere della prova ricade sulla persona offesa, l'impianto giuridico delineato è suscettibile di incentivare processi di vittimizzazione secondaria, in ragione della complessità che connota l'accertamento probatorio di condotte lesive di tipo relazionale e, spesso, sommerse.

In assenza di una normativa incriminatrice *ad hoc*, la giurisprudenza penale italiana supplisce attraverso il ricorso a una costellazione eterogenea di fattispecie dilette, selezionandole in base alle modalità di manifestazione dell'abuso e dei beni giuridici lesi in ciascun caso.

#### **4.1 Profili di diritto penale nella disciplina delle molestie sessuali**

In conformità con quanto previsto nell'ordinamento giuridico italiano, a seconda della tipologia, delle modalità di esplicitazione e della loro gravità, le molestie sessuali possono integrare specifiche fattispecie di reato.

Nell'esecuzione della dottrina giurisprudenziale, il principio di assunzione della norma adottato dal legislatore riguarda la presenza o meno di interferenze rispetto alla sfera sessuale della vittima. Nella

prima ipotesi, ovvero nei casi in cui le molestie consistano in una costrizione — mediante violenza, minaccia o abuso di autorità — o induzione — abusando della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o traendola in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona — a compiere o subire atti sessuali, si può ritenere sussistente il reato di violenza sessuale (art. 609 *bis* c.p.).

Superando il preliminare orientamento giurisprudenziale, responsabile di un'interpretazione limitativa della norma in cui il riconoscimento dell'atto sessuale veniva subordinato alla presenza del contatto corporeo e della costrizione fisica, la magistratura, traducendo fedelmente la *ratio legis* della norma, ovvero la tutela della libertà e dell'integrità sessuale della persona, ne ha progressivamente ampliato la portata applicativa a tutti quei casi in cui l'atto sessuale è imposto in modo repentino o insidioso (ad es. toccamenti fugaci a sfondo sessuale). Nel corso degli anni, la Corte di cassazione ha infatti riconosciuto che, in questi casi, la violenza richiesta dalla norma è già presente nelle modalità con cui l'agente impedisce alla vittima di esprimere il proprio dissenso, la cui espressione, quale requisito fondamentale per ritenere sussistente la condotta, in tempi più recenti, è stata sostituita dal criterio dell'assenza di una manifestazione di consenso (Cass., 17/06/2022, n. 32846). La giurisprudenza ha altresì riconosciuto come “violenza sessuale” la condotta attraverso cui l'atto libidinoso si verifica in situazioni di paura o di grave soggezione psicologica della vittima nei confronti del reo (Pecorella; 2023).

In assenza di una interferenza nella sfera sessuale della vittima, possono comunque ritenersi integrati altri reati. Talvolta, per reprimere le molestie reiterate, la giurisprudenza ha fatto ricorso alla fattispecie dei “maltrattamenti contro familiari e conviventi” (art. 572 c.p) e a quella relativa al reato di minaccia (art. 612 c.p). L'applicabilità dell'art. 572

del c.p. al di fuori del tradizionale ambiente familiare è stata resa possibile grazie al riconoscimento della sua operatività anche ai casi in cui le condotte vessatorie siano rivolte ai danni di una persona sottoposta alla autorità dell'abusante, ovvero a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e ad ambiti “para-familiari”, quali sono stati riconosciuti i luoghi di lavoro per via della comunanza di vita che li contraddistingue — costante e assidua vicinanza fisica, mutuo soccorso, solidarietà morale e confidenzialità — e che li rende assimilabili a quella del consorzio familiare (Pecorella; 2023). A decorrere dal 2009, nella repressione delle condotte riconducibili alle molestie sessuali, il giudice penale ha potuto avvalersi di un ulteriore strumento normativo: l'art. 612-*bis* c.p., relativo agli “atti persecutori” (*stalking*). Con il suddetto, si punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molestia taluna in modo da «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva, costringendola ad alterare le proprie condizioni di vita»<sup>67</sup>. Come in questo caso, qualora l'aspetto preponderante della condotta molesta riguardi la “libertà morale”, un ulteriore riferimento si rinviene nella norma contenuta all'art. 610 c.p., relativo alla violenza privata e atto a punire «chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa». Se il “bene giuridico” leso dal comportamento molesto attiene all'onore, allora si può delineare la responsabilità per diffamazione (art. 595 c.p.), ricorrente quando l'altrui reputazione viene offesa comunicando con più persone, attribuendo un fatto determinato e/o recata col mezzo della stampa o

---

<sup>67</sup> Barani, A., Bianchi, M., Enrichens, A., Gherardi, L., Mancini, T., Voccia, I., “La questione delle molestie in contesti di lavoro e di studio: aspetti introduttivi”, Deriu, M., Mancini, T. (a cura di), *Rompere il silenzio. Per un'Università libera da molestie e da violenza di genere*, Castelvechi, Roma, 2024, pp.25.

con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. In Italia, per punire penalmente una molestia si ricorre sovente anche all'art. 660 c.p., che disciplina la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone, prevedendo la sanzione di «chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluna molestia o disturbo». Siamo nell'ambito della sezione 1 del Codice penale, “Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica”; un inquadramento questo che, in qualche modo, pare riecheggiare i tempi, e la dottrina giuridica, in cui la violenza sessuale veniva interpretata non già come delitto contro la persona ma come crimine contro la moralità pubblica e il buon costume, con una concezione del corpo femminile che ne implicava la collettivizzazione e l'assunzione a bene pubblico da preservare. Nell'adozione di questa disposizione normativa, quale paradigma operativo per la repressione del fenomeno, la tutela della vittima e la sanzione del reo, si rinviene — con maggiore evidenza — la persistente difficoltà dell'ordinamento nel riconoscere le molestie sessuali non come comportamenti sgraditi, ma in definitiva “leciti”, ma come condotte penalmente rilevanti.

Nel tentativo di predisporre strumenti di tutela più efficaci, con l'obiettivo di colmare il persistente vuoto normativo, negli ultimi anni sono state avanzate diverse proposte di legge improntate al riconoscimento delle molestie sessuali quale autonoma fattispecie di reato penalmente perseguibile.

#### **4.2. Un destino incerto: quale futuro per la disciplina delle molestie sessuali?**

Nel 2021, le Commissioni di Giustizia e di Previdenza sociale del Senato della Repubblica ha adottato il testo unificato dei disegni di legge nn. 655 (Valeria Fedeli, PD), 1597 (Valeria Valente, PD), 1628

(Maria Rizzotti, FI) e 2358 (Donatella Conzatti, IV) recante *Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei comitati di parità e pari opportunità.*

In attuazione dei principi contenuti negli articoli 2, 3, 4, 32, 35 e 37<sup>68</sup> della Costituzione e in conformità alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019, la legge stabilisce le misure atte

---

<sup>68</sup> *Costituzione della Repubblica Italiana*, 27 dicembre 1947, *Titolo I – Principi fondamentali*, Art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Art. 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Art. 4: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

*Titolo II- Rapporti etico sociali*, Art. 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

*Titolo III- Rapporti economici*, Art. 35: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero».

Art. 37: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione».

a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali nei luoghi e nei rapporti di lavoro, come definite dall'articolo 26, commi 1 e 2, del *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con gli emendamenti che si dispongono.

Intervenendo sul *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*, l'art. 1 del testo ne modifica i commi 1, 2 e 2-*bis* di cui all'articolo 26, agendo sul fronte della dimensione temporale delle condotte, per cui si prescrive la sussistenza delle molestie e delle molestie sessuali sia se che si verifichino in modo reiterato sia in un'unica occasione. Il Codice è oggetto di un'ulteriore modifica: i destinatari e gli obblighi datoriali previsti dall'art. 3-*ter* della legge, come disposto nell'art. 2 del testo, vengono rispettivamente riconosciuti nella figura dei datori di lavoro sia pubblici che privati e integrati con la previsione dell'adozione di un apposito codice di comportamento negoziato tra le parti e del dovere, in caso di denuncia, di porre in atto procedure tempestive e imparziali di contestazione e accertamento dei fatti. Laddove appurati, il datore di lavoro dovrà procedere con la denuncia entro le successive quarantotto ore e adottare, nei confronti del responsabile, i provvedimenti disciplinari secondo i relativi ordinamenti. Particolare rilievo è poi attribuito ai Comitati Unici di Garanzia e alle Consigliere e Consiglieri di parità, i cui recapiti, funzioni, ruoli e competenze dovranno essere debitamente condivisi con i dipendenti e le dipendenti delle pubbliche amministrazioni, attraverso affissione di idoneo avviso in un ambiente del luogo di lavoro accessibile a tutte/i.

In materia di *Tutela delle persone che denunciano una molestia sul luogo di lavoro*, si prevede l'applicazione delle tutele di cui all'articolo

26, comma 3-*bis*<sup>69</sup> del d.lgs. n. 198 del 2006, stabilendo, inoltre che, qualora la denuncia sia presentata all'Ispettorato nazionale del lavoro, lo stesso dovrà vigilare sullo stato del rapporto di lavoro del/della denunciante e che, nel caso in cui anteriormente, contestualmente o successivamente alla denuncia o querela il/la lavoratrice presenti dimissioni volontarie, potrà richiedere l'intervento delle parti sindacali (Bissaro; 2021). In aggiunta alle tutele già previste, si prevede che il congedo per le donne vittime di violenza (art. 24, d.lgs. 80/2015) si applichi anche alle donne che abbiano presentato una querela o una denuncia per molestia sessuale sul luogo di lavoro all'interno o all'esterno dello stesso, con la disposizione del diritto, qualora la lavoratrice o il lavoratore risulti vittima di molestie sessuali in base a sentenza, anche di primo grado, o a provvedimento disciplinare, anche di primo grado, a richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, o in modalità agile senza subire penalizzazioni, ove ne sussista la disponibilità dell'organico o dove la modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazioni. Gli articoli 6, 7 e 8 del testo unificato si rivolgono rispettivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Governo, prevedendo per il primo l'obbligo di promuovere attività di promozione e realizzazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare sul fenomeno e

---

<sup>69</sup> *Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246., art 206, comma 3-bis: «La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale [...] non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del *denunciante*. *Le tutele di cui al presente* comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.



sugli strumenti di tutela esistenti e, per il secondo, un serie articolata di deleghe. Tra queste si prescrive l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati, da un lato, al contrasto di ogni forma di violenza o molestia nei luoghi di lavoro — quali l'introduzione di misure premiali, anche fiscali, in favore degli enti che implementano modelli organizzativi e gestionali comprendenti gruppi di lavoro a prevalente composizione femminile, incaricati di vigilare sul rispetto dei comportamenti aziendali e prevenire episodi di molestia o violenza — e, dall'altro, al riordino dei vari organismi e comitati di parità e pari opportunità, che operano a livello nazionale nel rispetto di principi quali l'istituzione di un organismo nazionale di controllo sulle molestie sul posto di lavoro, con funzioni di monitoraggio, prevenzione e formazione.

Con l'ultimo enunciato normativo (art. 9) si prevede l'introduzione di una fattispecie incriminante *ad hoc*: l'art. 609.ter. 1 del Codice penale in materia di molestie sessuali. «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati, anche se verificatisi in un'unica occasione, o ripetuti a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona è punito con la pena della reclusione da 2 a 4 anni. La pena è aumentata della metà se dal fatto, commesso nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela

può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato ed è irrevocabile»<sup>70</sup>.

La fine anticipata della XVIII legislatura ha interrotto la prosecuzione dell'esame parlamentare del testo unificato. Ciononostante, il processo dispositivo politico-istituzionale sul fenomeno delle molestie sessuali ha trovato nuovo impulso attraverso la tempestiva presentazione di altri disegni di legge. Il 13 ottobre del 2022, durante la XIX legislatura, è stato presentato il disegno di legge 89 (Valente, PD) contenente *Disposizioni volte al contrasto delle molestie e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*. Tredici giorni più tardi, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) proponeva il Ddl s. 257, contenente *Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*. Il 18 aprile dell'anno successivo, Fratelli d'Italia, su iniziativa della senatrice Paola Mancini, depositava il Ddl s. 671, per l'introduzione di una nuova fattispecie di molestie sessuali, intese come «minacce, reiterati atti o comportamenti indesiderati, aventi ad oggetto allusioni sessuali, recanti molestie o disturbo violando la dignità della persona». La norma si differenzia rispetto a quella contenuta nel Ddl s.98 per la mancata tipizzazione delle condotte (verbali, fisiche e gestuali) e per l'introduzione del requisito della reiterazione delle condotte. Il 20 luglio dello stesso anno, il Movimento Cinque Stelle presentava il Ddl s. 813, *Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei*

---

<sup>70</sup> Testo unificato adottato dalle commissioni riunite come testo base per i disegni di legge nn. 655, 1597, 1628 e 2358, *Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro. delega al governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei comitati di parità e pari opportunità*. <https://www.senato.it/show-doc?tipodoc=EMENDC&leg=18&id=1316852&idoggetto=1321095>

*luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori.*

Fatto salvo per il Disegno di legge 257, le proposte legislative menzionate convergono sull'istituzione di un reato specifico di molestie sessuali, condividendo la necessità della norma punitiva quale strumento privilegiato di tutela e veicolo simbolico di una politica orientata alla non tolleranza di tali condotte. Pur comprendendo la motivazione che informa la scelta, ovvero colmare il vuoto normativo esistente, lanciando un chiaro messaggio di intransigenza nei confronti dei responsabili e di protezione per le vittime, allo stesso tempo si sollevano alcuni interrogativi circa l'efficacia sostanziale e duratura di una norma sanzionatoria isolata e non sostenuta da un corredo pratico fatto di misure strutturali di prevenzione, percorsi educativi e di azioni volte alla trasformazione culturale dei diversi contesti sociali.

#### **4.2.1. Art. 168-bis e 165 c.p.: per una rilettura vittimocentrica dell'art. 27 Cost.**

In *Quali sanzioni per le molestie sul lavoro in Italia*<sup>71</sup>, il professore di Diritto penale Emanuele Corn evidenzia la scarsa rilevanza che, negli anni, il dibattito pubblico, «appiattito sull'atavico desiderio di una vendetta, provocatoriamente sempre più spesso ostentata nella sua brutalità e sempre meno pudicamente (ma ipocritamente) coperta dai panni del diritto» ha attribuito al tramonto delle teorie legate alla rieducazione e al ritorno di quelle cosiddette della retribuzione, i cui fondamenti risalgono alle teorizzazioni filosofiche di Kant e Hegel. Nell'ottica retributiva e carcerocentrica, la pena si configurerebbe quale giusta compensazione per la violazione colpevole del diritto: la stessa sarebbe dunque il corrispettivo del male commesso dal reo, finalizzata

---

<sup>71</sup> Corn, E., "Quali sanzioni per le molestie sul lavoro in Italia?", Corn, E., Drago, D., Chizzola, V., (a cura di), *Le molestie sul lavoro. Da #MeToo alla Convenzione Ilo*, FrancoAngeli, 2020.

al ripristino dell'equilibrio violato piuttosto che alla riabilitazione del colpevole.

Condividendo la considerazione del giurista tedesco Ulrich Klug, secondo cui «la retribuzione priva di finalità, con la quale non si può aspirare a nulla di buono — né per il reo né per la società — ferisce la dignità umana»<sup>72</sup>, Corn ritiene che il fenomeno delle molestie, salvo le ipotesi di particolare gravità, non debba trovare riposta nella privazione della libertà poiché «il miglioramento relativo che essa costituirebbe rispetto alle atrocità che l'hanno preceduta» si riduce nella mera inflizione di sofferenza al colpevole. L'inefficacia di una condanna di questo tipo si rinverrebbe inoltre, a livello comunitario, nella riluttanza della società a riconoscere l'adempimento dell'espiazione da parte del condannato come affrancamento della colpa (Noll; 1962).

Interpretando il dettato costituzionale sancito all'art. 27, comma 3<sup>73</sup> alla luce della priorità della vittima, ovvero rileggendo la disposizione a partire dal punto di vista di chi permane, ancora oggi, come “la grande assente dal processo penale italiano” — fatto salvo per l'assunzione, spesso dolorosa e rivittimizzante, delle informazioni — il Professore individua un'utile dispositivo sanzionatorio delle condotte molestie nel ricorso alla sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato (art. 168 bis c.p; art. 3. C.11, 1, 28 aprile 2014, n.67). «La messa alla prova [attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari] comporta l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale. [...] La concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità,

---

<sup>72</sup> Klug, U., *Skeptische Rechts-Philosophie und humanes Strafrecht*, vol II. Springer, Berlino, 1981, pp.149-154.

<sup>73</sup> «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» (Art. 27, comma 3, Cost.)

consistente in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore ai dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato»<sup>74</sup>. Tuttavia, ed è questo il limite della disposizione, la sua portata applicativa è circoscritta esclusivamente ai reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione<sup>75</sup>. Quale strumento operativo utile alla salvaguardia dell'interesse della vittima, viene citato anche il quinto comma dell'art. 165 del Codice penale, introdotto dal legislatore tramite la legge Codice Rosso (l.69/2019, *Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*). Attraverso la previsione di nuovi obblighi definiti in capo al soggetto che ne beneficia, come ad esempio quelli concernenti la formazione degli operatori di polizia, la magistratura si sta orientando verso modelli sanzionatori, significativi per la vittima e costruttivi per il reo, che siano alternativi rispetto alla logica del risarcimento economico e che si sostanzino nella prestazione di attività di pubblica utilità. Il limite della norma, per cui la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione del condannato a corsi di recupero presso enti o associazioni di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati

---

<sup>74</sup> Commi II e III dell'art. 168-bis c.p.

<sup>75</sup> Guardando agli articoli del Codice penale adottati dal legislatore italiano per la repressione delle molestie e delle molestie sessuali, la disposizione potrebbe essere applicata potenzialmente a tutti i reati da essi previsti, fatto salvo per il crimine di cui all'art. 609-bis c.p., l'unico per il quale è prevista la pena della reclusione da sei a dodici anni. Ciò detto, si sottolinea che, poiché l'applicabilità della norma discende dagli anni di detenzione comminati dalla magistratura, anche nelle altre fattispecie criminose non è data a priori la sua esecutività. Con riguardo agli articoli citati, ad eccezione del 595 e del 660 c.p., per cui la reclusione massima prevista è rispettivamente di un anno e di sei mesi, per gli art. 572, 612-bis e 610 c.p. la legislazione prevede infatti una pena rispettiva dai 3 ai 7 anni, da un anno a sei anni e sei mesi e fino ai 4 anni di reclusione.

per i medesimi reati (Corn; 2020), dimora, anche in questo caso, nella ristrettezza del gruppo di reati a cui è applicabile<sup>76</sup>.

---

<sup>76</sup> Rientrano nel campo operativo della disposizione gli articoli 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), 582 c.p., 2° comma (Lesioni personali gravi o gravissime), 583-quinquies c.p. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), 609-bis c.p. (Violenza sessuale), 609-ter c.p. (Violenza sessuale di gruppo), Art. 609-quater c.p. (Atti sessuali con minorenne), Art. 609-octies c.p. (Corruzione di minorenne), Art. 612-bis c.p. (Atti persecutori).

## **Capitolo V. Cause ed effetti delle molestie sessuali**

Per via delle complesse dinamiche socio-culturali e psicologiche che le presuppongono e delle implicazioni che ne derivano sul piano normativo e umano, le molestie sessuali sono state definite come un fenomeno dalla duplice natura: psicologica e legale. Indipendentemente dall'ambito disciplinare di pertinenza, i modelli teorici elaborati al fine di darne compiuta interpretazione convergono nel ritenere le condotte moleste quale espressione di una relazione di potere. La spiegazione maggiormente accreditata, ovvero la prospettiva socioculturale di genere, teorizza le molestie sessuali quale conseguenza di tre prerogative socio-culturali insite nel processo di socializzazione ai ruoli di genere: la promozione della dominanza del maschile; l'oggettificazione sessuale del femminile e la normalizzazione culturale della violenza contro le donne. Secondo questa interpretazione, le molestie si configurano anche come dispositivi funzionali alla riproduzione e al mantenimento delle disuguaglianze di genere, in quanto rafforzano le aspettative normative associate ai ruoli di genere, contribuendo a sanzionare le trasgressioni rispetto ai modelli tradizionali (Sparascio, Valtorta, Volpato; 2023). L'approccio analitico orientato alla valutazione del fenomeno alla luce delle dinamiche di potere si rinviene altresì nel modello teorico definito organizzativo il quale, pur condividendo con quello socioculturale l'assunto secondo cui le molestie sessuali sono espressione di relazioni asimmetriche, se ne discosta per il fatto di non circoscrivere l'analisi alle sole disuguaglianze di genere ma prende in considerazione anche il

clima organizzativo ed etico e le norme e le politiche dell'organizzazione.

### 5.1. Gli antecedenti psicosociali delle molestie sessuali

Le ricerche psicosociali sugli antecedenti delle molestie sessuali individuano le motivazioni che sottendono al fenomeno nel sesso, il potere e la protezione della propria identità di genere. Nel primo caso, il riferimento è alla prospettiva evoluzionistica di matrice biologica, secondo cui le condotte moleste troverebbero fondamento nella presunta “predisposizione biologica” maschile a ottenere soddisfazione ed eccitazione sessuale. Diverse evidenze empiriche hanno, tuttavia, confutato la validità esplicativa di questa formulazione: come indicato da Mass e colleghe, se l'appagamento sessuale fosse la motivazione principale, i molestatori (tipicamente uomini eterosessuali) dovrebbero ricercare le loro vittime tra le donne che soddisfano maggiormente gli ideali stereotipati di bellezza e femminilità; senonché, come rilevato da Berdahl (2007), le stesse hanno spesso caratteristiche più tipicamente maschili.

Nella seconda proposta interpretativa, il sesso è strettamente connesso con il potere, ovvero con l'idea che in alcuni uomini questi due concetti siano automaticamente collegati. L'esistenza di questa associazione implicita è stata comprovata empiricamente grazie alle ricerche condotte da John Bargh, Paula Raymond, John Pryor e Fritz Strack attraverso l'uso del paradigma di misurazione implicita noto come *sequential priming paradigm*<sup>77</sup>. I risultati dell'esperimento hanno infatti dimostrato che i partecipanti più veloci nel pronunciare le parole *target*

---

<sup>77</sup> La procedura è volta alla misurazione delle associazioni automatiche tra la cognizione esplicita (attività cognitiva consapevole) e la cognizione implicita (attività cognitiva inconsapevole). Nello specifico, si prevede che i partecipanti vedano al centro di uno schermo la parola *target* e che la pronuncino ad alta voce nel minor tempo possibile, dopo che la parola *prime* è stata mostrata sul lato dello schermo. Minore sarà il tempo impiegato per pronunciare la parola *target*, maggiore sarà l'associazione tra di essa e la parola *prime*.



legate al sesso, comparse dopo le parole *prime* legate al potere, erano uomini che avevano ottenuto un alto punteggio nella *Likelihood to Sexually Harass Scale*, volta alla misura della propensione a mettere in atto comportamenti molesti (Valtorta, Sparascio, Volpato; 2023). L'idea che le molestie siano guidate più dal potere che dal desiderio sessuale è in linea con gli studi che dimostrano che i molestatori spesso preferiscono vittime preferibilmente vulnerabili, tra cui le donne che hanno risorse limitate per reagire, che appartengono a minoranze o che, in passato, sono state vittime di violenza interpersonale<sup>78</sup> (*Vulnerable victim hypothesis*). Questa ipotesi, suggerendo che gli individui con status o potere socioculturale e organizzativo inferiore sono maggiormente esposti alle molestie sessuali, è utile a comprendere perché, solitamente, gli uomini e i ragazzi presentano una maggiore probabilità di essere i molestatori e le donne e le ragazze le molestate: la segregazione occupazionale per genere e il fenomeno del soffitto di cristallo conferiscono agli uomini un maggiore potere organizzativo per via dell'appannaggio quasi esclusivamente maschile delle posizioni di prestigio e autorità; i ruoli di genere tradizionali attribuiscono agli uomini un potere socioculturale superiore rispetto alle donne, al punto che soggetti di sesso maschile possono sentirsi legittimati a molestare colleghe di pari livello, ma anche donne che occupano posizioni formalmente superiori alle proprie (*Contrapower Sexual harassment*). A ciò si aggiunge il contributo della diffusa tolleranza, organizzativa e sociale, delle molestie sessuali: gli autori vengono frequentemente assolti dalle loro responsabilità e raramente sanzionati; le vittime, al contrario, sono sovente oggetto di colpevolizzazione e le denunce, quando presentate, rischiano di essere accolte con indifferenza,

---

<sup>78</sup> Maas, A., Cadinu, M., Galdi, S., "Sexual harassment: Motivations and consequences", *The SAGE Handbook of Gender and Psychology*, 2013, pp.341-358.

[https://www.researchgate.net/publication/292653001\\_Sexual\\_harassment\\_Motivations\\_and\\_consequences](https://www.researchgate.net/publication/292653001_Sexual_harassment_Motivations_and_consequences)

discredito o ritorsioni<sup>79</sup>. La terza motivazione alla base delle molestie sessuali è la protezione dell'identità di genere (*Gender identity protection*). Il fenomeno delle molestie sessuali viene qui interpretato alla luce della teoria dell'identità sociale di Henri Tajfel e John Turner secondo cui l'immagine del nostro sé risulta da un processo di percezione (l'individuo si definisce come membro di un particolare gruppo, identificandosi con esso) e da uno di categorizzazione (sono gli altri a categorizzare l'individuo come membro di un determinato gruppo). Secondo questa prospettiva, il progressivo protagonismo femminile sarebbe vissuto dagli uomini come potenziale minaccia ai loro privilegi e vantaggi sociali. Le molestie sessuali sarebbero allora una strategia finalizzata alla protezione o al ripristino dell'identità di genere maschile minacciata, collettiva o individuale. La minaccia dello status e del valore del proprio gruppo può realizzarsi attraverso la cosiddetta “minaccia di legittimità”, cioè la messa in discussione della legittimità della posizione sociale o dei privilegi derivanti dall'appartenenza a quel particolare gruppo. Nel caso di minaccia dello status del sé all'interno del gruppo si ha, invece, quella che è stata definita “minaccia di maschilità o di prototipicità”: per allinearsi all'identità di genere dei membri dell'*ingroup*, gli uomini, il cui status viene percepito come marginale o atipico, agirebbero comportamenti molesti per conformarsi alle norme della mascolinità egemonica. Come dimostrato da Christopher Hunt e Karen Gonsalkorale, sotto la minaccia dell'identità di genere, i comportamenti molesti possono servire a fini di *ingroup-bonding*, ovvero per creare legami di gruppo tra maschi bisognosi di conformarsi alle norme stereotipate di maschilità. In linea con quanto rilevato da Maas e colleghe, i risultati

---

<sup>79</sup> Burn, S., M., “The Psychology of Sexual Harassment”, *Teaching of Psychology*, Vo. 46(1), 2019, pp.96-103, [https://www.researchgate.net/publication/329711799\\_The\\_Psychology\\_of\\_Sexual\\_Harassment](https://www.researchgate.net/publication/329711799_The_Psychology_of_Sexual_Harassment)

dello studio sperimentale condotto da Frank Siebler, Saskia Sabelus e Gerd Bohner hanno confermato che, di fronte all'opportunità di inviare dei messaggi a una partner fittizia attraverso una chat simulata al computer, gli uomini hanno molestato con maggiore frequenza le donne presentate come femministe, percepite come reazionarie rispetto al privilegio maschile nella società e dunque potenzialmente minacciose per l'identità di genere maschile.

## **5.2. Le conseguenze delle molestie sessuali**

Nella determinazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il diritto alla salute è definito come uno «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale» che non si limita all'assenza di malattie o disfunzionalità. Da qui il dovere di tutti gli Stati membri e organismi governativi a occuparsi della gestione del sistema sanitario — stabilendo standard e procedure di assistenza —, facendosi carico, al contempo, di individuare e modificare quei fattori che influiscono negativamente sulla salute collettiva, intesa come complesso di molteplici determinanti, ivi incluse quelle sottese al fenomeno delle molestie sessuali. I comportamenti molesti, infatti, possono avere conseguenze molto gravi per le vittime, incidendo significativamente tanto sulla loro salute mentale quanto su quella fisica, con ripercussioni durature sul benessere individuale e sulla qualità generale della vita. Per quanto concerne la salute fisica, gli effetti tipici riguardano i sintomi psicosomatici legati allo stress, come nausea, mal di testa, affaticamento, problemi gastrointestinali, insonnia, inappetenza e vulnerabilità alle infezioni<sup>80</sup>. Per quanto attiene alla salute psichica, invece, i problemi mentali legati alle molestie sessuali includono

---

<sup>80</sup> Maas, A., Cadinu, M., Galdi, S., “Sexual harassment: Motivations and consequences”, *The SAGE Handbook of Gender and Psychology*, 2013, pp.341-358.

[https://www.researchgate.net/publication/292653001\\_Sexual\\_harassment\\_Motivations\\_and\\_consequences](https://www.researchgate.net/publication/292653001_Sexual_harassment_Motivations_and_consequences)

depressione, ansia, rabbia, condotte comportamentali disfunzionali, irritabilità e pianto incontrollato. La condizione generale, data dalla compresenza parziale o totale di questi sintomi, può talvolta assumere la connotazione del disturbo post-traumatico da stress, con costanti manifestazioni intrusive di ri-sperimentazione del trauma e iperattivazione. La letteratura, inoltre, ha generalmente documentato una riduzione del benessere psicologico, della soddisfazione per la propria vita e dell'autostima, condizioni che spesso sfociano in abuso di sostanze e comportamenti autolesionistici (Valtorta, Sparascio, Volpato; 2023).

Con riferimento al contesto lavorativo e/o accademico, le lavoratrici vittime di molestie sessuali sul luogo di lavoro presentano un quadro clinico sintomatologico molto severo e spesso irreversibile: in merito, gli effetti delle molestie sessuali implicano cali di rendimento, aumento dei tassi di assenteismo, riduzione della soddisfazione lavorativa e diminuzione dell'impegno professionale<sup>81</sup>. Attraverso una ricerca sperimentale condotta nel 2011, Sarah Gervais, Theresa Vescio e Jill Allen hanno spiegato il calo delle prestazioni lavorative imputabile alle molestie sessuali ricorrendo al paradigma dell'oggettificazione sessuale. Nel loro studio, prima di cimentarsi nella risoluzione di una serie di problemi matematici e nella compilazione di un questionario d'indagine sulla propensione a interagire nuovamente con il/la partner, i partecipanti — uomini e donne — venivano esposti a uno sguardo sessualmente oggettivante oppure a uno sguardo neutro. I risultati hanno evidenziato che essere guardate negli occhi con uno sguardo allusivo e molesto causava una diminuzione significativa delle prestazioni matematiche delle donne, — ma non degli uomini — e un aumento dei loro livelli di motivazione a proseguire l'interazione con il

---

<sup>81</sup> Ivi

partner. Tale esito, secondo le ricercatrici, si doveva alla cosiddetta “minaccia dello stereotipo”, ovvero la paura di confermare lo stereotipo e di essere giudicate in base a esso. Uno sguardo molesto e sessualmente allusivo sembra quindi capace di innescare un circolo vizioso, in cui le donne, pur sperando lesioni della propria autostima e del senso del proprio valore, continuano, tuttavia, a interagire con le persone che hanno provocato tale malessere psicofisico. In molti casi, questa dinamica relazionale, con l’altro e con il sé, si traduce in un processo di interiorizzazione dello sguardo altrui, ovvero nell’assimilazione del punto di vista dell’agente molesto da parte della vittima, con conseguente auto-oggettivazione involontaria.

### **5.2.1. Il corpo oggetto. Corpo, potere e soggettività tra oggettivazione e auto-oggettivazione**

L’oggettivazione, ovvero il processo attraverso cui un individuo viene ridotto ad oggetto, strumento, è contemporaneamente causa ed effetto delle molestie sessuali. Il suo esito si configura nella frammentazione strumentale nella percezione sociale e nella divisione della persona in parti che servono scopi e funzioni specifici dell’osservatore (Gruenfeld *et al.*; 2008).

Nel 1995, nel saggio *Objectification*, Martha Nussbaum definì il concetto di oggettivazione quale risultante dalla compresenza di sette modalità differenti di trattare l’altro: 1) come strumento per il raggiungimento dei propri fini (*strumentalità*); 2) come se fosse privo di autonomia e capacità di autodeterminazione (*negazione dell’autonomia*); 3) come oggetto privo di capacità di azione e agentività (*inerzia*); 4) come se fosse interscambiabile con altri oggetti della medesima categoria (*fungibilità*); 5) come qualcosa che, in virtù della mancanza di confini e integrità, può essere fatta a pezzi (*violabilità*); 6) come proprietà e quindi passibile di essere comprato e

venduto (*proprietà*); 7) come entità i cui sentimenti ed esperienze sono trascurabili (*negazione della soggettività*). Secondo la studiosa, la dimensione più problematica sarebbe quella della strumentalità: negando l'aspetto umano dell'essere un fine di per sé e non un mezzo del soggetto strumentalizzato, lo stesso verrebbe a configurarsi quale umano di grado inferiore, più prossimo all'animalità (*animalizzazione*). In questa dinamica, il potere, ovvero l'abuso di dominio agito per trattare l'altro in modo strumentale, come oggetto per i propri scopi, acquista un ruolo fondamentale. Dati questi presupposti, alla luce delle concettualizzazioni patriarcali del corpo femminile e delle asimmetrie di potere tra uomini e donne che vigono nelle nostre società, è facile comprendere perché le donne siano le principali vittime dei processi di oggettivazione.

La tendenza storica per cui il corpo femminile è stato ridotto a sineddoche totalizzante del soggetto, ovvero la valutazione delle donne sulla base dell'utilità delle loro funzioni sessuali, minimizzate quali mero strumento per il soddisfacimento del piacere sessuale altrui o in grado di rappresentarle nella loro interezza, ha indotto gli/le studiose psicosociali a focalizzare l'attenzione su un tipo particolare di oggettivazione: quella sessuale (Kant, *Metafisica dei costumi*, 1785). Secondo la giurista Catharine MacKinnon oggettivare sessualmente una persona significa imporre un significato sociale che, definendola come oggetto sessuale, ne legittima l'uso in quanto tale e la subalternità sociale (Pacilli; 2014). L'oggettivazione sessuale, nella riduzione fisiologica che comporta e, dunque, nel disconoscimento del rispetto dovuto alla moralità dell'altro, è coprotagonista di quel processo di annichilimento noto come animalizzazione. Figlie di quello stesso modello culturale che stabilisce la distinzione tra mente e corpo, queste dinamiche condividono la semantizzazione negativa della corporeità quale limite all'approdo alle istanze superiori della cultura e del sapere.

La logica cartesiana che ha informato la cultura occidentale ha finito per simbolizzare le donne come schiave del proprio corpo e come potenziale distrazione dalla conoscenza, facendo di quest'ultime le vittime privilegiate di entrambi i processi. L'oggettivazione sessuale, per via del substrato culturale e ideologico che la determina e per il potenziale effetto di condurre all'auto-oggettivazione di chi la subisce, rientra a pieno titolo tanto tra le cause quanto tra gli effetti delle molestie sessuali. L'oggettivazione e l'auto-oggettivazione, a partire da traiettorie prospettiche diverse, si configurano infatti come ragione ed esito dello stesso sistema a feedback: preconetto valoriale ed esecutivo nel primo caso, nel secondo l'oggettificazione viene a configurarsi quale conseguenza psicologica per cui la stessa prospettiva oggettivante del molestatore viene assimilata e introiettata dalla vittima come principale modalità di percepire il sé, non più come soggetto agente ma come oggetto osservato.

Rispettivamente nel 1996 e nel 1997, le coppie di studiose McKinley e Hyde e Fredrickson e Roberts hanno proposte due diverse teorie per spiegare il fenomeno dell'auto-oggettivazione. Mutuando il tema della sorveglianza dal filosofo Michel Foucault<sup>82</sup> (1975) e dalla femminista Sandra Bartky<sup>83</sup> (1990), McKinley e Hyde hanno recuperato il costrutto

---

<sup>82</sup> In *Sorvegliare e Punire*, Foucault utilizza la metafora del *panopticon*, la prigione dalla struttura ad anello concepita alla fine del XVIII secolo da Jeremy Bentham, per simboleggiare la funzione di sorveglianza attraverso cui si esercitano il controllo e il potere. L'effetto principale del *panopticon* risiede nell'indurre «il detenuto in uno stato cosciente di visibilità che assicura il funzionamento automatico del potere; far sì che la sorveglianza sia permanente nei suoi effetti, anche se è discontinua nella sua azione; che la perfezione del potere renda inutile la continuità del suo esercizio; che questo apparato architettonico sia una macchina per creare e sostenere un rapporto di potere indipendente da colui che lo esercita; in breve che i detenuti siano presi in una situazione di potere di cui sono essi stessi portatori» (Foucault; 1975, pp.219). In questo sistema di sorveglianza asimmetrico i detenuti — e per traslato le donne che vivono in società maschiliste e patriarcali —presumendo di essere osservati, si autosorvegliano per timore di essere puniti.

<sup>83</sup> D'accordo con altre studiose femministe, Bartky considera il processo di socializzazione femminile, ovvero l'insegnamento volto a considerare il proprio corpo come disponibile per il giudizio e la valutazione da parte di un osservatore maschile, con la conseguente costruzione di una femminilità canonica, come una forma di potere agito individualmente sulla singola donna e generalmente sulle donne come categoria sociale.

di *consapevolezza del corpo oggettivato* (*Objectified Body Consciousness*) individuando in esso tre dimensioni: la tendenza a preoccuparsi costantemente del proprio aspetto (*sorveglianza del proprio corpo*); la percezione del proprio corpo come inadeguato (*vergogna della propria corporeità*); l'attitudine a credere di poter controllare il proprio aspetto esteriore attraverso l'impegno e la volontà (*credenze associate al controllo*).

La teoria dell'auto-oggettivazione proposta da Barbara Fredrickson e Tomi-Ann Roberts è invece ispirata a comprendere gli effetti psicologici del fenomeno e i rischi sociali associati. La rilevanza psichica del processo, cioè la sua trasformazione da sociale a psicologico, sarebbe la conseguenza del processo di socializzazione imposto al femminile: educate a considerare e a percepire se stesse e il proprio corpo come *corpo-per-gli-altri* (Bourdieu; 1998), oggetto da guardare, le donne interiorizzano fin dall'infanzia le attese imposte dallo sguardo altrui. Più tardi, nel 2002, insieme a Miner-Rubino e Twenge, Fredrickson distinguerà l'oggettivazione di tratto — costante nel tempo — da quella di stato — sollecitata progressivamente da stimoli contestuali, quali commenti e fischi.

La gravità delle conseguenze imputabili alle molestie sessuali varia notevolmente a seconda del contesto in cui vengono agite e delle caratteristiche individuali della persona che le subisce, suggerendo la compresenza interrelata tra fattori di natura sociale e personali nella comparsa e alla modulazione degli esiti delle condotte moleste. Nell'analisi di queste dinamiche risulta allora necessario adottare un



approccio intersezionale che prenda in considerazione non solo il genere ma, tra le altre, variabili rilevanti come l'etnia.

### **5.2.2 Corpi al margine: le molestie sessuali razzializzate e la retorica schiavista**

Non si può «pensare di comprendere il significato delle esperienze di una persona, incluse le sue esperienze di oppressione, senza prima considerarla come un essere incarnato e, in secondo luogo, senza riflettere sui significati specifici assegnati a tale corporeità»<sup>84</sup>. L'adozione di un approccio categoriale unico agli elementi dell'identità femminile — fondato sull'assunzione esclusiva del sesso come chiave interpretativa — concorre a perpetuare il fenomeno dell'essenzialismo di genere, ovvero l'idea presupposta che si possa isolare e descrivere un'esperienza femminile unitaria ed “essenziale” indipendentemente da razza, classe, orientamento sessuale e altre dimensioni dell'esperienza, con conseguenti generalizzazioni anche sul fonte dell'oppressione di genere vissuta dalle donne (Harris; 1990). Nel contesto di analisi del fenomeno delle molestie sessuali, la ricerca scientifica si è concentrata prevalentemente e prioritariamente sulle esperienze delle donne bianche, determinando, di fatto, la marginalizzazione — se non addirittura l'esclusione — delle soggettività femminili nere e razzializzate dal discorso femminista e antidiscriminatorio e della fattispecie delle molestie sessuali razzializzate dal campo di indagine teorico e politico di riferimento. Tale orientamento, influenzato da una pluralità di variabili e presupposti socio-culturali, alla luce dell'evidenza empirica disponibile, contrasta tuttavia con la logica democratica che dovrebbe informare la ricerca. Alcuni studi comparativi hanno infatti dimostrato che le donne nere e appartenenti a minoranze etniche riportano tassi più elevati di molestie

---

<sup>84</sup> Bowman, C., G., *Street Harassment and the Informal Ghettoization of Women*, 106 Harv. L. Rev. 517, 1993.

sessuali rispetto a quelle caucasiche, con variabili tra il 60 e l'80% (Cortina, Swan, Fitzgerald, & Waldo, 1998; Mansfield, Koch, Henderson, & Vicary, 1991; Paludi, 1996). Secondo la teoria del doppio o molteplice svantaggio (*Double or multiple jeopardy theory*; Beal, 2008; King, 1988), ciò si deve al fatto che variabili quale l'appartenenza etnica, il colore della pelle, il genere e la classe sociale concorrono a rendere le donne nere più vulnerabili ed esposte alle molestie sessuali e ai fenomeni di vittimizzazione rispetto alla controparte bianca.

Oltre a registrare tassi più elevati di molestie, le donne razzializzate possono anche essere bersaglio di comportamenti molesti distinti, risultanti dall'intersezione tra la razza e il genere: le molestie sessuali razzializzate, ovvero la fattispecie connatura tanto razzialmente quanto sessualmente. Il contesto storico culturale della schiavitù e della stereotipizzazione sessuale delle donne etnicamente connotate — con l'ideologia razzista che lo sottende — continua a plasmare le loro esperienze di abuso e le modalità con cui esse vengono perpetrate, affrontate e percepite. Sebbene le barriere formali e le manifestazioni simboliche della subordinazione siano infatti scomparse, la norma “bianca” che le rende possibile e che le legittima persiste sommersa nella coscienza collettiva (Crenshaw; 1988). Gli stereotipi schiavisti della mammy, di Sapphire e di Jezebel continuano infatti a permeare la nostra cultura, con effetti diretti sulla vita dei soggetti coinvolti e sul modo in cui gli stessi esperiscono il mondo, nonché sul modo in cui gli atti di dominio sono perpetrati e percepiti dagli abusanti. Durante l'epoca schiavista, gli uomini bianchi fecero del culto della femminilità — basata sui principi cardine della pietà, della purezza e della subordinazione — lo strumento ideologico attraverso cui stabilire l'ideale normativo delle donne bianche e i

confini fuori dai quali posizionare le donne nere (Carby; 1987). La doppia morale insita in questa categorizzazione si traduceva in una stereotipizzazione dicotomia in cui le caratteristiche sessuali e materne della donna bianca venivano prescritte a partire da un confronto speculare con quelle sancite per la donna “altra”. L’ipotetica sensualità “selvaggia” e sfrenata delle donne nera ha costituito così l’esatto contraltare di quei valori vittoriani di castità, pudicizia e moderazione che andavano definendo l’immagine della donna rispettabile dell’Occidente, ovvero della donna vereconda e della madre virtuosa. A quest’ultima fanno da contrappunto una serie di immagini che incarnano storicamente l’esatto opposto della madre devota. Durante la schiavitù, il corpo delle donne nere rappresentava una merce di scambio e la loro riproduzione una necessità economica dello schiavista bianco: lo *slave-breeding*, ovvero l’accoppiamento forzato della schiava con gli schiavi fisicamente più prestanti, rappresentava una strategia “normale” di incremento della forza-lavoro; il loro stupro un metodo per creare ricchezza e come una forma di controllo sociale. Tuttavia, dopo il parto, la madre doveva tornare ai ritmi di lavoro precedenti e il/la bambina diventava proprietà del padrone, senza alcuna possibilità di avere un legame con la propria madre. Questa pratica ha influenzato durevolmente la definizione di alcune figure “classiche” della femminilità nera all’interno dell’immaginario occidentale<sup>85</sup>. Tra le tre figure individuate da Roberts (1997), la mammy è la figura liminale, “non più” madre dei propri figli e “non ancora” madre di quelli dei suoi padroni<sup>86</sup>.

L’immagine di “Jezebel” — la regina fenicia accusata di idolatria e di

---

<sup>85</sup> De Petris, S., “Tra «agency» e differenze. Percorsi del femminismo postcoloniale”, in *Studi culturali*, vol. 2, pp. 259-290. [https://sonia.noblogs.org/files/2011/09/3\\_depetris\\_agency-e-differenze.pdf](https://sonia.noblogs.org/files/2011/09/3_depetris_agency-e-differenze.pdf)

<sup>86</sup> Ad essa si aggiungono la matriarca e la *Welfare Queen*, intese rispettivamente come la “madre castrante” e la “madre irresponsabile”, incapace di accudire i propri figli e spesso dipendente dal crack, che vive del sussidio statale, educando i propri figli alla cultura della dipendenza.

indurre i membri della chiesa a commettere atti impuri — fu creata dagli uomini bianchi per giustificare e perpetuare la subordinazione delle donne africane, stabilendo i confini sessuali della relazione tra loro. L'astrazione delle schiave nere come tentatrici sessuali, balie sessualmente aggressive e sguadrine aveva il duplice scopo di legittimare gli abusi sessuali perpetrati su di loro dagli schiavisti bianchi e di giustificare la loro esclusione dal campo di applicabilità del culto della femminilità, riservato alle donne bianche. Lo stereotipo di Jezebel serviva, allora, per rendere esplicita una delle condizioni implicite del contratto padrone/schiava: il libero accesso sessuale del primo sulla seconda. Così la corporeità delle schiave veniva oggettivata nell' "altra" per eccellenza, privata della proprietà sulla sua storia e sulla realtà. Se lo stereotipo razzista di "Jezebel" contribuiva a rafforzare ulteriormente il mito secondo cui le donne nere erano intrinsecamente lascive e, di conseguenza, responsabili degli stupri subiti (Hooks; 1990), all'opposto, l'iconografia del Sapphire era funzionale alla negazione della possibilità che le stesse fossero vittime di abusi sessuali, con la conseguenziale delegittimazione delle loro testimonianze e dell'inutilità della loro protezione sociale. D'accordo con quanto descritto, le ricerche hanno dimostrato che, nonostante le donne appartenenti a minoranze etniche siano più esposte al rischio di subire molestie sessuali, contemporaneamente hanno minori possibilità di essere percepite come vittime. Ciò si ripercuote naturalmente sulla costruzione di senso delle condotte moleste e sulle strategie di coping adottate.

### **5.3 Costruzione di senso e strategie di *coping* delle vittime di molestie sessuali. Una prospettiva intersezionale**

Il termine *coping* è volto a definire tutte quelle strategie cognitive e comportamentali che un individuo pone in essere per minimizzare il

dolore causato da un evento — o da una serie di circostanze — emotivamente, psicologicamente e fisicamente stressante. Nel 1995 Fitzgerald, Swan e Fisher hanno definito le modalità di reazione alle molestie sessuali come *coping* focalizzato sul problema (orientato all'esterno) o sull'emozione (orientato all'interno). La ripartizione elaborata è stata poi ripresa e ampliata da Magly (2002) mediante l'introduzione di un modello a due dimensioni che distingue la dimensione del coinvolgimento-disimpegno, relativa alla misura in cui un individuo affronta attivamente il problema, da quella cognitiva-comportamentale, relativa invece alle modalità interne e psicologiche di *coping* e a quelle volte alla soluzione individuale e personale del problema (quale, ad esempio, trasferirsi in un nuovo posto di lavoro; Buchanan, West; 2015). Nell'ambito della ricerca sulle “Molestie di genere in contesto di studio e di lavoro e sulle violenze in contesto di smartworking” dell'Università di Parma (2024) sono state indagate le modalità di resistenza messe in atto dalle vittime per contrastare forme di molestia sessuale. Per la rilevazione suddetta, è stata costituita una scala composta da diciassette item relativi a tre modalità differenti di reagire: le strategie basate sul supporto sociale, quelle consistenti nel rivolgersi alle autorità o alle figure proposte a livello universitario e quelle non adattive di evitamento del problema (Mancini, Imperato; 2024). I risultati ottenuti attraverso le testimonianze dei/delle partecipanti hanno messo in luce una generale accettazione rassegnata delle condotte moleste. Rispetto alla tipologia di strategia adottata, la ricerca di supporto risulta essere quella maggiormente utilizzata seguita, immediatamente dopo, dall'evitamento del problema e dal rivolgersi alle autorità. Con riguardo al contesto lavorativo, secondo le ricerche realizzate, le reazioni più frequenti sembrano consistere nel manifestare al molestatore il proprio rifiuto e, laddove questo non fosse sufficiente, nel cercare di evitarlo (Romito; 2023). Si tratta, tuttavia, di

strategie inefficaci che raramente riescono a far cessare tale comportamento. Per questo, talvolta, le vittime intraprendono azioni più ponderose, quali segnalare le molestie al proprio superiore o ad altre possibili fonti di sostegno, come l'ufficio risorse umane, i sindacati e il/la Consigliera di Fiducia o di Parità. Ciononostante, le evidenze empiriche testimoniano un ricorso allo strumento della denuncia ancora piuttosto limitato. Le ragioni di questa tendenza si rinverrebbero nel senso di colpa percepito dalle vittime — che spesso si auto-colpevolizzano pensando di aver provocato gli abusi — e nel timore di non essere credute o di subire ritorsioni. Schiacciate in una morsa che sembra obbligarle a subire gli abusi o a reagire ad essi correndo il rischio, tra gli altri, di dover rinunciare alla propria carriera professionale e/o accademica, spesso le donne mettono in atto strategie di fronteggiamento “interpretativo”: sentendosi impossibilitate a modificare una situazione che lede alla loro integrità psico-fisica e alla loro dignità, alterano la propria percezione dell'accaduto, negandone gli aspetti spiacevoli. Guardando al fenomeno delle molestie sessuali, le vittime possono arrivare a domandarsi se quanto vissuto sia davvero configurabile come una molestia, fino ad accettare l'interpretazione minimizzante fornita dall'aggressore e convalidata dai testimoni (Romito; 2023).

Senza negare l'esistenza di strategie di resistenza attiva (continuare il proprio lavoro nonostante le molestie, contrattaccare o rivendicare il proprio status professionale), è però imprescindibile evidenziare che, nel momento in cui la vittima è costretta ad adottare tali modalità di fronteggiamento, si sottende inequivocabilmente un abbandono da parte dell'ambiente circostante e delle persone deputate a intervenire che, di fatto, la costringono all'arduo compito di autodifendersi. Conseguentemente, l'onere della resistenza va a gravare sul soggetto

nella condizione di maggiore fragilità, senza che si registri alcuna cessazione delle condotte vessatorie su di lei perpetrate.

Come evidenziato dalla letteratura scientifica, la percezione della severità dei comportamenti abusanti, così come le strategie di *coping* adottate per fronteggiarli, risultano fortemente influenzate dal contesto culturale di appartenenza sia delle donne che li esperiscono che degli uomini che li pongono in essere. Uno studio realizzato nel 1999 (Shelton, Chavous) — relativo alla manipolazione del colore della pelle del perpetratore e del target attraverso una serie di vignette raffiguranti atti di molestie sessuali — mostrò che, quando il molestatore era un uomo bianco, in particolare un supervisore, i/le partecipanti valutavano l'evento come una molestia sessuale, ritenendola di gravità maggiore nel caso in cui veniva perpetrata nei confronti di una donna caucasica. Laddove, invece, le vignette mostravano un uomo nero nell'atto di molestare sessualmente una donna dalla stessa carnagione, i/le partecipanti di entrambi gli incarnati percepivano l'evento come umoristico e giocoso, in particolar modo se l'uomo era un collega di pari grado. Per gli investigatori, i risultati ottenuti rappresentavano il riflesso della tendenza a trivializzare le molestie sessuali quando perpetrate da un uomo nero ai danni di una donna nera.

La costruzione di senso di una molestia sessuale non è necessariamente uniforme per tutte le donne: la varietà culturale e gli impedimenti contestuali, d'altronde, informano non solo il modo in cui una condotta simile viene fronteggiata ma anche il modo con cui viene percepita. La cognizione della stigmatizzazione negativa ereditata dall'esperienza storica della schiavitù, unitamente alla memoria della lunga e dolorosa storia di abusi sessuali perpetrati su di loro da uomini bianchi, fa sì che le donne afrodiscendenti percepiscano le molestie sessuali agite da uomini caucasici come particolarmente offensive. Tale consapevolezza

influisce inevitabilmente sul processo di elaborazione della condotta molesta e, insieme, sulla strategia di *coping* che si ritiene più idonea al suo fronteggiamento: qualora dovessero adottare una modalità di resistenza attiva, le donne nere potrebbero correre il rischio di rinforzare gli stereotipi razziali a loro attribuiti, come per esempio quella del Sapphire; di converso, optando per il silenzio, pagherebbero con il loro sacrificio la salvaguardia della propria comunità etnica, verosimilmente vittima come loro di discriminazioni sistemiche. Purtroppo, come testimoniano le ricerche disponibili, l'auto-silenziamento sembra essere ancora oggi una prassi largamente condivisa e difficile da estirpare. La presa di coscienza collettiva sollecitata dal femminismo nero e dagli studi postcoloniali ha concorso a potenziare il senso di agency di ognuna, ma, insieme, ha fagocitato ulteriori costi di natura psicologica. L'adesione a una cornice epistemologica informata dal femminismo intersezionale, congiuntamente all'esperienza maturata in relazione alla risposta — tanto sociale quanto giuridica — riservata ai casi di molestie sessuali da loro subiti, ha reso le donne nere maggiormente consapevoli delle inequità presenti nei diversi gruppi sociali e più riluttanti a rivolgersi al sistema giudiziario, storicamente inerte rispetto agli abusi sistemici di cui sono state e sono vittime.

Dinamiche stereotipiche simili, in combinazione con valori distintivi della cultura ispanica — quali familismo, machismo e collettivismo — , permeano altresì i processi percettivi e di fronteggiamento alle molestie sessuali anche delle donne latine. I risultati desunti da alcune ricerche hanno dimostrato che il radicamento e la completa immersione nella cultura di appartenenza rappresentano per loro uno strumento di protezione piuttosto che un fattore d'aumento della loro vulnerabilità. In questo meccanismo, risultano fondamentali i livelli culturali di ciascun membro della comunità: gli ispanici con un capitale culturale



inferiore, infatti, tendono a sviluppare forme di protezione reciproca, contribuendo così a mitigare l'esposizione collettiva alle molestie sessuali. L'asserzione, tuttavia, non arriva a ricomprendere le donne per le quali, invece, livelli ridotti di alfabetizzazione — con le derivate vulnerabilità lavorative ed economiche — si associano a un incremento considerevole del rischio di esposizione alle molestie sessuali. La variabile culturale incide profondamente anche sulle modalità di percezione e sulla semantizzazione delle condotte moleste, la cui valutazione risulta particolarmente negativa soprattutto tra coloro in possesso di un elevato capitale culturale o tra quante hanno aderito ai valori e alle istanze del movimento femminista, diventando, di fatto, più consapevoli delle dinamiche di abuso. Un dato particolarmente rilevante riguarda poi il processo di vittimizzazione cui sono sottoposte le donne latine: in questo caso, alla colpevolizzazione pubblica si integra quella familiare. Il collettivismo che caratterizza le comunità ispaniche, ovvero la struttura altamente coesa e interconnessa delle famiglie connazionali, determina la circostanza per cui, molto spesso, il molestatore fa parte integrante dell'ambiente più prossimo alla vittima. La familiarità dei membri dell'in-group abilita allora forme di silenziamento che si estendono al di là della famiglia, fino a coinvolgere l'intero intorno comunitario.

Rispetto alle aspettative sociali circa le modalità di reazione ritenute loro più consone e “connaturali”, le donne asiatiche scontano il retaggio di una persistente stereotipizzazione che le cristallizza nelle figure della *geisha* esotica, della prostituta e della moglie “per corrispondenza”, simbolo di sottomissione, riservatezza e docilità. L'attesa culturalmente radicata di una loro risposta passiva rende le donne asiatiche il bersaglio privilegiato delle molestie sessuali. In linea con le evidenze relative alle influenze culturali e sociali esercitate sulle donne appartenenti a gruppi

eticamente connotati, anche in questo caso giocano un ruolo di rilievo il capitale culturale e i valori comunitari, con particolare riferimento al collettivismo, inteso come quel dispositivo sociale funzionale al mantenimento dell'armonia dell'*in-group* che, orientando le/i suoi membri all'adozione di comportamenti idonei a non essere ritenuti disonorevoli o inadeguati agli occhi della propria famiglia e della collettività, contribuisce alla riduzione delle aggressioni sessuali — secondo logiche analoghe a quelle già osservate per le donne ispaniche — ma, allo stesso tempo, al silenziamento delle vittime.

I corpi al “margine” — cui si dà il proprio contributo affinché vengano ricollocati al centro delle geografie del discorso, senza tuttavia negare lo sguardo alternativo e le possibilità epistemiche che possono offrire da quel posizionamento, purché assunto con volontà e non per effetto della marginalizzazione escludente imposta — si affiancano, nella retorica sociale e culturale, talvolta fino a combaciarsi, con i corpi “di confine”, o, più propriamente, con quei corpi che i confini li abitano e li attraversano, problematizzandoli quali luoghi di negazione identitaria.

## **Capitolo VI. Altri contesti. Le dinamiche moleste nei regimi di frontiera e nel cyberspazio: corpi di confine e corpi intangibili**

Nell'attuale contesto globalizzato, la crisi dello Stato-nazione ha contribuito a rafforzare “un ritorno di potenza dei nazionalismi” sotto forma di un'ideologia che reagisce alle trasformazioni in corso proponendo (o ri-proponendo) la chiusura delle frontiere e l'esaltazione della patria: il fenomeno migratorio, definito e trattato come problema da controllare e risolvere, rilancia la sovranità in declino attraverso il controllo dei confini e del territorio, ivi incluse le frontiere simboliche di una “naturale” differenza tra “noi” e “loro”, in cui la “razza” gioca un ruolo fondamentale (Petrovich; 2012). L'orientamento assunto ha portato alla demistificazione degli accadimenti anteriori agli sbarchi sul territorio di approdo e al disinteresse rispetto alle forme di sopruso che le richiedenti asilo subiscono lungo l'intera traiettoria di migrazione, comprendente anche i luoghi di accoglienza, lì dove le pratiche di raccolta dei loro vissuti, i percorsi burocratici e amministrativi adottati e gli immaginari generati dalle tecniche di assistenza espongono le migranti a ulteriori esperienze di sofferenza, imponendo loro un sistematico processo di assoggettamento “paradossale” entro specifiche dinamiche di potere: agente di formazione del soggetto e di delineamento delle condizioni stesse della sua esistenza e delle traiettorie del suo desiderio, il potere è da intendersi qui come qualcosa a cui opporsi e dai cui necessariamente si dipende (Butler, 2005; Pinelli, 2011).

### **6.1.1 Presupposti teorici e distorsioni giuridico interpretative: le politiche migratorie tra reificazione e depoliticizzazione del soggetto**

La figura di persone costrette a lasciare il luogo di nascita o dove abitualmente risiedono ricorre, plausibilmente, nella storia di tutte le

popolazioni ma è solo nel 1951 che questa figura ottiene un inquadramento definitorio e giuridico, con la messa a punto di un corpus di riferimento internazionale che stabilisce chi è un/una rifugiata e, dunque, chi può chiedere una protezione internazionale fuori dal proprio Stato. Nello stesso anno, nasce l'Unhcr (*United Nations High Commissioner for Refugees*), principale istituzione per la gestione dei rifugiati e delle rifugiate a cui venne riconosciuta, dopo l'iniziale istituzione con un mandato di un anno e le riconferme successive, una vita *sine die*, senza termine o scadenza.

L'art. 1 della *Convenzione di Ginevra* sancisce che: «Rifugiato(a) è chi, nel giustificato motivo di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza e non può, o per tale motivo, non vuole domandare la protezione di detto Stato» e aggiunge, all'art.33 che, qualora si verificano tali condizioni, il Paese di accoglienza non può respingere la persona. Sebbene, come fa notare Goodwin-Gill (2014), la definizione proposta è basata su una potenzialità, ovvero sul presupposto che non è effettivamente necessario essere state/i perseguitati, data la proiezione al futuro del timore della persecuzione, quando dalla definizione teorica si passa alla sua applicazione nelle pratiche decisionali la suddetta paura viene eclissata «dall'elemento oggettivo». Così “il giustificato motivo di essere perseguitato/a” viene interpretato quale esperienza già vissuta e dimostrabile, non già una potenzialità ma un'attualità (Sorgoni; 2011). In questo processo, il corpo martoriato del/della richiedente asilo — di per sé già comprovante — viene riconosciuto nella sua valenza probatoria solo se validato da medici/mediche specialiste, con la conseguente paradossale depoliticizzazione della soggettività del/della richiedente — la cui

testimonianza è ridotta alla semi-insignificanza — e la parallela reifica del corpo politico, assunto come oggetto da esaminare per stabilire una certa verità giuridica o istituzionale. Ciononostante, nel passaggio dalla cultura del “sospetto” degli anni Novanta a quella attuale della “negazione”, anche la “verità supplementare” (Beneduce; 2015) della certificazione medica viene reinterpretata non più come ausilio a sostegno della testimonianza ma quale riferimento da cui partire per trovare eventuali cavilli o incoerenze rispetto alla narrazione fornita dai/dalle donne migranti, soggette a incomprensioni linguistiche e/o a interpretazioni giuridiche schematiche e letterali, a cui sono imputabili numerosi rigetti. La letteratura ha infatti dimostrato che la mancanza di un retroterra culturale comune all’uditore/uditrice e al narratore/narratrice è spesso la causa di fraintendimenti interpretativi e traduzioni errate che determinano taluni sospetti circa la veridicità della testimonianza fornita. De Fina e Baynham (2005) hanno inoltre messo in luce la natura coercitiva del processo d’ascolto, la cui disamina implica «un’incursione nelle dinamiche di potere su ciò che costituisce un testo accettabile, su quali voci abbiano il diritto di essere ascoltate e, quindi, un’indagine sulle disuguaglianze narrative e simboliche»<sup>87</sup>, per cui i/le richiedenti considerate credibili non sono necessariamente coloro che dicono la “verità”, ma quanti/e in grado di fornire risposte conformi al sapere comune locale e appropriate alle relative procedure e forme giuridiche, ai codici discorsivi e alle performance corporee attese (Sorgoni; 2019).

Data la sua ubicazione interstiziale tra l’Africa e l’Europa, l’Italia occupa un posto rilevante nella geografia delle migrazioni. L’articolo 10 della Costituzione italiana, non diversamente dalla Convenzione di

---

<sup>87</sup> De Fina, A., Baynham, M., Introduction to *Dislocations/Relocations: Narratives of Displacement*, 1-10, St. Jerome Publishing, Manchester, 2005.

Ginevra del 1951 — ratificata nel Paese con la legge 722 del 1954, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati* — sancisce il principio di “non respingimento alla frontiera” (*non refoulement*), disponendo il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica allo(a) straniero(a) al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dal dettato costituzionale.

Con la sostituzione dell’Operazione Mare Nostrum<sup>88</sup> con operazioni di salvataggio europee informate dal paradigma volto a rendere il mare quale spazio di pre-selezione migratoria, si è assistito all’avviamento di un meccanismo politico di progressiva esternalizzazione delle frontiere, comprensivo di una procedura di finanziamenti a Paesi terzi col fine di bloccare l’arrivo dei migranti in Europa. L’applicazione pratica di questo nuovo apparato è stata inaugurata nel novembre del 2014, quando è entrata in vigore Triton, l’operazione europea coordinata da Frontex (l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) volta alla sorveglianza dei confini marittimi e delle frontiere esterne dell’Unione Europea e al contrasto dell’immigrazione irregolare e alle attività dei trafficanti di esseri umani. La progressiva ritirata delle azioni istituzionali di salvataggio e la criminalizzazione dell’Ong — resesi operative nel tentativo di colmare questa carenza — hanno fatto del Mediterraneo un luogo sempre più militarizzato e meno soccorso, una zona di abbandono tale da essere definito “la rotta più pericolosa del mondo”. L’imperativo morale “prima le donne e i bambini” (*Women and children first*), ovvero il vincolo etico che dal Secondo Dopoguerra aveva informato la storia dell’umanitarismo internazionale, è stato risignificato nell’espressione “eventualmente o solo le donne e i bambini” saranno da portare in salvo, con l’attribuzione alle prime del

---

<sup>88</sup> Decisa dal governo italiano della XVII legislatura, l’operazione si sostanzialmente in una missione di ricerca e soccorso, operativa tra le coste libiche, italiane e maltesi, gestita dalla Marina Militare Italiana.

ruolo di filtro per giustificare la non ammissione del resto della popolazione migrante (Pinelli; 2024). La questione riguarda «la deroga umanitaria concessa (eventualmente) alle donne nel punto in cui sono considerate icone perfette di vulnerabilità dolente ed innocua, laddove cioè diventano degne di essere compiante»<sup>89</sup>. La sofferenza delle migranti viene quindi elevata a criterio selettivo attraverso cui articolare tassonomie gerarchiche fra soggetti meritevoli di protezione e coloro che ne sono esclusi; il paradigma prototipico della vittima perfetta diventa il canone normativo per discernere chi debba essere salvato e chi no.

Nel transito che si dispiega tra le pratiche di confine — intese quali modalità attraverso cui lo Stato di approdo regola l'ammissione o il rifiuto — e la successiva accoglienza, vi è una profonda linea di continuità simbolica, rintracciabile nell'immaginario della donna rifugiata, codificata dalla grammatica umanitaria come soggetto naturalmente vulnerabile, destinata a un percorso di riabilitazione e di emancipazione conforme ai dettami dell'accoglienza più appropriata a quella che si ritiene la vittima per antonomasia.

### **6.1.2 Le politiche di accoglienza: un progetto pedagogico di assoggettamento**

Le politiche di accoglienza e di assistenza attivate al momento dell'approdo si configurano come pratiche profondamente ambivalenti e contraddittorie, segnate da un costante sovrapporsi di logiche

---

<sup>89</sup> Pinelli, B., “Tassonomie del corpo nei regimi di confine. Letture femministe dei regimi di frontiera e dell'umanitario dal punto di vista della salvezza”, in Geymonat, G., Marchetti, S., Baquette, A., M. (a cura di), *Vulnerabilità in migrazione Sguardi critici su asilo e protezione internazionale in Italia*, Edizioni Ca' Foscari, 2020, pp. 43.

[https://www.researchgate.net/publication/378575248\\_Tassonomie\\_del\\_corpo\\_nei\\_regimi\\_di\\_confine\\_Lettere\\_femministe\\_dei\\_regimi\\_di\\_frontiera\\_e\\_dell'umanitario\\_dal\\_punto\\_di\\_vista\\_della\\_salvezza\\_Lettere\\_femministe\\_dei\\_regimi\\_di\\_frontiera\\_e\\_dell'umanitario\\_d](https://www.researchgate.net/publication/378575248_Tassonomie_del_corpo_nei_regimi_di_confine_Lettere_femministe_dei_regimi_di_frontiera_e_dell'umanitario_dal_punto_di_vista_della_salvezza_Lettere_femministe_dei_regimi_di_frontiera_e_dell'umanitario_d)

compassionevoli e di controllo. Il legame risultante dall'intersecarsi di queste dimensioni, in virtù dell'occultamento dei vissuti esperienziali che produce, si connota come un ulteriore sopruso simbolico, esercitato sotto forma di un intervento civilizzatore e salvifico dalla forte impronta pedagogica e morale che, lungi dall'essere innocuo e neutro, alimenta un processo lungo e sistemico di assoggettamento delle richiedenti asilo — concettualizzate come umanità omogenea — e di disconoscimento della loro capacità di autodeterminazione e della loro agency. Nei circuiti dell'assistenza, costrette tra la logica che le intende come soggettività femminili da emancipare e responsabilizzare e quella che, invece, le significa quali corpi da proteggere, le donne migranti sono considerate come “nuda vita” (Agamben; 1995), ovvero come un corpo umano ridotto a “mera vita fisica”, spogliato della storia, della vita sociale e della politica, costruite, usando la declinazione femminista di Lentin (2011) della letteratura sui campi, come *femina sacra* e non come soggettività complesse, storiche e multiposizionate. L'immaginario paternalistico che ne risulta non è circoscritto esclusivamente al piano ideologico ma si realizza fattualmente in relazioni e suggerimenti vincolanti di comportamento, riguardanti perlopiù gli atti di *maternage*, la sfera dell'intimità e della cura di sé. Giungono numerose le testimonianze di rimproveri e raccomandazioni dati dalle operatrici umanitarie per correggere i comportamenti delle rifugiate rispetto a sé stesse o ai/alle proprie figlie: le indicazioni fornite riguardano i programmi televisivi più idonei per i/le bambine; i modi e i tempi dello svezzamento, così come quelle relativi alla cura e alla pulizia del proprio corpo e di quello della prole, sono controllati e valutati dalle operatrici ed eventualmente corretti. I rimproveri, formulati talvolta in termini personali e, in altri, generalizzanti (“loro fanno così”), vengono esperiti e percepiti come deresponsabilizzazione della maternità e del proprio ruolo di donna capace di protezione e di



cura e vissuti con un senso di sopraffazione e di ingiustizia. La tendenza comune per cui la violenza e le molestie subite dalle richiedenti asilo vengono ricondotte alle pratiche lesive specifiche dei luoghi di origine (come le mutilazioni genitali e il matrimonio forzato), determinano poi l'eticizzazione della violenza e il disconoscimento dei riverberi sui corpi della geopolitica con conseguente negazione delle responsabilità politiche della sofferenza. Nel lessico dei protocolli umanitari, il corpo femminile "altro", soprattutto se sovversivo rispetto ai parametri di bianchezza, progresso culturale ed etica occidentale, diviene quindi il destinatario di dettami comportamentali e di promozione del sé impartiti dall'alto che, insieme al disinteresse rivolto alle testimonianze delle molteplici forme di abuso e molestia subite nei luoghi di origine, di transito e di arrivo, le configura quali soggetti depoliticizzati, privi di qualsiasi istanza per elaborare idea di emancipazione, giustizia e libertà proprie.

## **6.2 Il cyberspazio: tra utopie libertarie e distopie di oppressione**

A metà anni Novanta, il cyberspazio — la metafora con cui si definiscono gli ambienti digitali, allora concepiti come una sfera separata rispetto alla vita quotidiana — viene inteso come un mondo alternativo dove le persone possono liberarsi della loro corporeità ed emanciparsi da tutte le forme di discriminazione (Facri, Scarcelli; 2022). L'assenza del corpo fisico e l'anonimato che caratterizzano la Rete sono assunti quali componenti abilitanti dinamiche di liberazione, di riduzione dei vincoli sociali che regolano le interazioni faccia e faccia e di sperimentazione identitaria, ovvero come condizioni funzionali alla riconcettualizzazione del rapporto tra identità, corpo e tecnologia (Stone; 1995). Diversi/e analiste hanno sostenuto che la riduzione degli indizi sociali (genere, razza, disabilità, età) propria della comunicazione mediata al computer, determinerebbe, in virtù della condizione di

«deindividuale» che comporta, un effetto di «equalizzazione delle identità sociali», che consentirebbe soprattutto alle donne di esprimersi più liberamente, grazie alla possibilità di interagire in spazi comunicativi altri rispetto a quelli segnati dalle dinamiche di potere e dalle disuguaglianze di genere.

Con l'avvento dei social network e il progressivo tramonto dell'anonimato su internet, l'idea della Rete come luogo libertario, egualitario e democratico cominciò a venire meno. Le ricerche effettuate in merito confermarono la persistenza dei tradizionali stereotipi di genere e il condizionamento che le pressioni esperite negli ambienti offline continuavano ad esercitare anche nel passaggio ai media digitali, condizionando profondamente il modo in cui gli individui interagivano fra di loro e vivevano la rete. Nel 2011, la sociologa e psicologa statunitense Sherry Turkle evidenziò lo svuotamento del carattere umano delle interazioni che la comunicazione mediata al computer determinava per via delle alterazioni che essa implicava sul piano delle modalità dello scambio e delle forme di comunicazione tra individui. Per alcuni/e la mancanza delle norme sociali che caratterizzano le interazioni faccia a faccia fa sì che la Cmc contribuisca all'esposizione degli aspetti più nocivi della violenza maschile sulle donne (Bainotti, Semenzin; 2022). La diffusione capillare di applicazioni e social network, insieme all'impiego intensivo della tecnologia digitale, ha concorso ad amplificare, in intensità ed estensione, i comportamenti abusanti agiti contro le donne. L'architettura delle piattaforme di social media, consentendo di raggiungere un vasto pubblico e di propagare i contenuti in modo immediato e persistente senza un reale prossimità con il destinatario, fa sì che ciò che prima veniva esperito dalle poche donne che partecipavano in alcuni canali online, oggi venga sperimentato da

moltissime utenti in una moltitudine di piattaforme differenti. Sulla falsa riga delle molestie offline, quelle che si manifestano negli ambienti digitali ricalcano le medesime logiche e gli stessi intenti: escludere, zittire e ridicolizzare i soggetti femminili e la loro libertà di espressione, tenendole lontane dagli spazi online (Bainotti, Semenzin; 2022).

Seconda un'indagine sulle molestie online realizza nel 2017 da Ipsos Mori su commissione di Amnesty International, sul campione totale — pari a 4.000 donne di età compresa tra i 18 e i 55 anni e residenti in Danimarca, Italia, Nuova Zelanda, Polonia, Regno Unito, Spagna, Svezia e Stati Uniti — 911 unità avevano subito molestie o minacce online, 688 delle quali sui social media. In Italia, la percentuale raggiungeva una media del 16.2%. L'inchiesta ha rivelato che il 76% delle vittime ha modificato o ridotto l'uso dei social media in seguito ai comportamenti molesti subiti. Allo stato attuale, considerando quanto presupposto, lungi dall'essere uno spazio accessibile e sicuro per tutti/e, Internet si dimostra quale ambiente plasmato secondo logiche androcentriche e appannaggio maschile, riflettendo e al contempo alimentando le dinamiche patriarcali e machiste che permeano l'ordine sociale più ampio.

### **6.2.1 Cyberharassment: le forme delle molestie online**

Con molestia online si definisce qualsiasi atto di abuso commesso, assistito o aggravato dall'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (telefoni cellulari, Internet, social media, giochi per computer, messaggi di testo, e-mail, ecc.). Recentemente, con la *Direttiva (Ue) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica* (14 maggio 2024) le molestie e lo stalking online, così come l'istigazione alla violenza o all'odio negli ambienti digitali, sono state riconosciute come

fattispecie criminose, da sanzionare, secondo l'obbligo disposto per gli Stati membri, con misure penali effettive, proporzionate e dissuasive. La varietà di forme con cui le molestie si manifestano nell'ambiente online, spesso combinandosi e rafforzandosi a vicenda, possono essere suddivise in due macrocategorie di pratiche: quelle che avvengono in modo verbale e quelle che, invece, si avvalgono di immagini e di video (*imaged-based sexual abuse*). Convergono all'interno della prima categoria pratiche moleste sessualmente connotate quali: il linguaggio d'odio sessista (*hate speech*), ovvero l'utilizzo di espressioni che disseminano, incitano o promuovono odio basato sul sesso e sul genere, il *gendertrolling*, il *doxing* e il *cyberstalking*. Sottocategoria della prima fattispecie, con il termine *gendertrolling* si fa riferimento a quella pratica comunicativa, fatta spesso di minacce di stupro o morte, rivolta nei confronti delle donne da parte di individui che si identificano come *troll*, ovvero utenti che si avvalgono di account finti per creare disagio e insultare le persone che partecipano alla discussione online (Bainoti, Semenzin; 2022). Il *doxing* e il *cyberstalking*, quali pratiche volte rispettivamente a utilizzare le tecnologie di comunicazione per ottenere, manipolare e pubblicare informazioni riservate su un individuo senza il suo consenso e per spiare, raccogliere informazioni e perseguire una persona in modo reiterato, rendono evidente la natura effimera del confine tra online e offline: condotte simili, infatti, comportano una violazione della privacy individuale che si riverbera contingentemente nella vita quotidiana delle destinatarie, vittime non solo delle persecuzioni subite sui loro profili social ma potenzialmente anche delle loro propagazioni offline. Per via della continuità tra questa realtà e quella online, le condotte di abuso verificatesi in rete vengono intese quale forma di "stupro digitale" poiché, pur non essendoci una violazione del corpo fisico, esse comportano a tutti gli effetti

un'intrusione dello spazio intimo della vittima (Bainotti, Semenzin; 2022).

La locuzione inglese *image-based sexual abuse* (letteralmente *Abuso sessuale basato sulla diffusione di immagini*) viene impiegata per riferirsi ai comportamenti molestie incentrati sul ruolo delle immagini, ovvero le fattispecie definite come *revenge porn*, *sexting*, *deepfake porn* e *creepshots*. Atto a definire la condivisione non consensuale di materiale intimo, il termine *revenge porn* è stato ampiamente criticato in quanto ritenuto inadeguato a restituire in modo opportuno e corretto il fenomeno che descrive. In particolare, per via del rimando alla pornografia, l'espressione rischia di oscurare la mancanza di consenso e la natura intima e privata dei contenuti condivisi; inoltre, poiché la vendetta si intende quale ritorsione in risposta a un torto subito, l'impiego del termine lascia presupporre che la sopravvissuta abbia commesso un comportamento che necessiti di essere punito, abilitando processi di colpevolizzazione della vittima e di *slut-shaming*<sup>90</sup>. Per questo è preferibile parlare di *image-based sexual abuse exploitation* (*Abuso e sfruttamento sessuale tramite immagini*). Tra le condotte abusanti ricomprese in questa espressione troviamo anche la *sextortion*, intesa come minaccia di pubblicazione di video o foto intime con l'intento di estorcere denaro alla vittima. Gli "scatti furtivi non consensuali" (*creepshot*) si sostanziano in tipologie specifiche di abuso tra cui si annoverano *l'upskirting* e il *downblouse*, ovvero le pratiche consistenti nel fotografare sotto la gonna oppure all'interno della scollatura di una donna, ottenendo delle immagini che, nella maggior parte dei casi, verranno poi fatte circolare senza consenso. Le forme più recenti di abuso sessuale basato sulla diffusione di

---

<sup>90</sup> Il termine viene impiegato per definire la pratica culturale e sociale volta alla colpevolizzazione, al giudizio e alla denigrazione di una donna per via del suo comportamento sessuale, reale o presunto, per il modo in cui si veste o si comporta.

immagini, quali sono appunto le *deepfake porn*, si avvalgono dell'intelligenza artificiale per sostituire i volti di persone dello spettacolo con quelli di altre persone comuni che, di fatto, possono diventare potenzialmente oggetto di contenuti pornografici ((Bainotti, Semenzin; 2022)).

I canali privilegiati per l'esplicitazione di questa forma di terrorismo sessuale sono prevalentemente le piattaforme di social media come Instagram, Twitter, Whatsapp, Telegram, Snapchat e Facebook. Di recente, proprio quest'ultimo ha fatto da scenario e contenitore di un reato sessuale collettivo sostanziatosi nell'apertura della pagina "Mia Moglie" e nel suo utilizzo come bacheca dove i 32.000 iscritti hanno condiviso senza consenso immagini private e/o sessualmente esplicite delle proprie mogli. Alla chiusura del gruppo da parte di Meta, la società proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, per violazione delle policy del social network in tema di sfruttamento sessuale degli adulti e violazione della privacy, sono nati a cascata decine di gruppi e canali alternativi. Sebbene le piattaforme come Facebook, Instagram e Twitter abbiano introdotto progressivamente meccanismi di moderazione dei propri contenuti e di segnalazione per le vittime di Ibsa, adottando pratiche come il *deplatforming* —l'espulsione di alcune persone e contenuti dalla piattaforma —, le soluzioni proposte non sembrano sufficienti a prevenire e contrastare il fenomeno: non solo per via delle svariate possibilità di dirottare i comportamenti molesti su piattaforme alternative come Telegram, ma anche per l'approccio tecnosoluzionista adottato dalle piattaforme digitali, mirato ad offrire soluzioni tecniche a problemi che derivano piuttosto da complesse situazioni sociali.

### 6.2.2 Il corpo avatar: le molestie sessuali nel metaverso

Nel metaverso, ovvero in ambienti digitali tridimensionali interattivi e interconnessi, gli/le utenti possono interagire tra di loro attraverso visori di realtà virtuale capaci di offrire esperienze sociali incarnate e immersive potenziate. Interazioni così connotate sono rese possibili grazie a *features* di piattaforma relative alla possibilità di costruire un avatar con tracciamento corporeo integrale — per cui i movimenti dell'avatar corrispondono in tempo reale a quelli del corpo fisico dell'utente —, alla predominanza della comunicazione vocale, del linguaggio corporeo e della gestualità (Schulemberg *et al.*; 2023). Per queste stesse caratteristiche, spazi digitali come quelli dei videogiochi immersivi si connotano quale terreno fertile per la diffusione, la perpetrazione e l'incitamento a comportamenti aggressivi, discriminatori e molesti agiti nei confronti di soggettività appartenenti a categorie sociali marginalizzate; nella maggior parte dei casi, donne e persone di genere non conforme<sup>91</sup>. Le evidenze empiriche emerse da un cospicuo corpus di ricerche hanno dimostrato che le donne partecipano ai videogiochi online con la stessa passione e costanza dei giocatori uomini. Ciononostante, la percezione svalutante dell'utenza maschile continua a negarne le competenze di gioco, disconoscendole come soggetti legittimati alla partecipazione e marginalizzandole all'interno dei contesti ludici online. La cultura di genere che si sostanzia nel mondo del gaming risulta viziata da variabili quali la sessualizzazione delle donne, che aumenta il sessismo benevolo e ostile da parte dei giocatori uomini, la normalizzazione di comportamenti tossici e la perpetuazione dei tradizionali stereotipi di genere. In questo

---

<sup>91</sup> Alcune delle evidenze qui riportate sono frutto del progetto *Oltre il gioco: esplorando le chat di gaming in prospettiva di genere* realizzato nell'ambito dell'insegnamento 'Sociologia dei media digitali-laboratorio su piattaforme digitali e contrasto all'online violence' della professoressa Stefania Parisi. Per il loro contributo si ringraziano le dottoresse Giulia Musarò, Annalisa Moschini e Arianna Fabiano, colleghe di lavoro e amiche.

meccanismo giocano un ruolo di rilievo le chat di gaming, le piattaforme di comunicazione utilizzate dai *gamers* durante le sessioni di gioco online — integrate direttamente nei giochi stessi o fornite attraverso applicazioni di terze parti — che consentono loro di comunicare durante il gioco, scambiare informazioni e socializzare. All'interno delle stesse vige, infatti, una dinamica di esclusione/inclusione e di differenziazione tra ammessi/e e non ammessi/e, gestita e regolata da soggettività che costituiscono le chat di gruppo, accentrando su di sé il potere decisionale, e da personalità operanti “più forti” che, attraverso la comunicazione, inibiscono la partecipazione degli/delle altre utenti “più fragili”.

Le molestie rivolte alle donne nei circuiti videoludici spesso si manifestano sotto forma di commenti e insulti sessualizzati, osservazioni sulla presunta mancanza di abilità delle donne e di svalutazione del loro contributo. Tali condotte abusive si acuiscono ulteriormente nel caso del live streaming, ove la trasmissione di contenuti multimediali quali immagini e video priva le donne della possibilità di dissimulare la propria incarnazione sessualmente connotata e le sue derivate, quale un tono della voce più acuto e tonalmente più complesso, marcatori identitari che, per via della loro associazione al femminile e alla relativa corporeità, rendono le donne più esposte alla possibilità di molestie e discriminazioni. Le strategie più frequentemente adottate dalle donne per contrastare e prevenire forme di molestie sessuali online ricomprendono misure radicali di auto-esclusione, come il ritiro dalla piattaforma, e tattiche più moderate quali la gestione selettiva dei contenuti e la limitazione delle interazioni online a persone appartenenti al proprio intorno sociale offline. Talvolta, le giocatrici optano per la creazione di gruppi composti da donne con identità simili: studi sulle soggettività femminili



razzializzate, e/o con diversi orientamenti sessuali, hanno rilevato che l'aggregazione fra simili mitiga gli effetti degli stereotipi e previene forme di microaggressioni e di pratiche discriminatorie, rafforzando, attraverso il supporto offerto, la resilienza di queste soggettività. L'accettazione o la tolleranza delle molestie quale ulteriori strategie di coping si affianca a modalità di fronteggiamento quali il *feminist digilantism*<sup>92</sup> e a tattiche specifiche di occultamento della propria identità di genere attraverso il *gender swapping* o *bending*, che consiste nel cambiare o invertire il proprio genere di appartenenza, o il *gender camouflaging* che, invece, consente di camuffare il proprio genere tramite la scelta del nome utente, la creazione dell'avatar e l'evitamento della comunicazione verbale, rinunciando così alla propria incarnazione "marginalizzata" (Schulemberg *et al.*; 2023).

Uno studio realizzato da Schulemberg *et al* (2023) sul modo in cui le donne esperiscono e gestiscono i rischi di molestie nella realtà sociale virtuale<sup>93</sup> ha dimostrato che l'immersione garantita dalle funzionalità atte a potenziare i livelli *embodiment* — ovvero la sensazione che il proprio corpo fisico sia strettamente connesso al corpo virtuale — rende gli individui che frequentano tali ambienti particolarmente sensibili alle esperienze prossemiche con gli/le altre utenti, contribuendo all'intensificazione dei sentimenti di abuso, ansia e insicurezza che le giocatrici percepiscono nel momento in cui taluno invade il loro spazio fisico personale online. A tale interferenza di ordine corporeo se ne

---

<sup>92</sup> «Coniato da Emma Jane nel 2016, il termine è volto a indicare tutti gli atti di sorveglianza femminista dello spazio digitale volti a individuare e denunciare contenuti misogini oppure che chiamano in causa esplicitamente soggetti violenti o abusanti. Alla base del *feminist digilantism* si trovano azioni come la costruzione di siti o blog nei quali si ripubblicano contenuti violenti che normalmente sarebbero visibili solo ai target di questi abusi o pratiche collettive di *naming and shaming*». Belluati, M., "Media digitali e attivismo femminista e Lgbtqia+", Farci, M., Scarcelli, C., M. (a cura di), *Media digitali, genere e sessualità*, Mondadori, Milano, 2022, pp. 222-251.

<sup>93</sup> Schulemberg *et al*, «"Creepy towards my avatar body, creepy towards my body": How women experience and manage harassment risks in Social Virtual Reality», *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact* 7, CSCW2, Article 236, 2023, pp.1-29. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3610027>

aggiunge poi un'altra classificabile come intrusione uditiva e sonora atta a pregiudicare la possibilità delle donne di interagire e agire tecnicamente in questi spazi, compromettendone la complessiva esperienza di permanenza. Attraverso risorse tecnologiche visive (luci lampeggianti), sonore (musica ad alto volume) e/o tecniche (rallentando il funzionamento del computer) disturbanti e moleste, i *crashers*, utilizzando i propri avatar come veri e propri strumenti di aggressione, agiscono forme più subdole di molestia, operando come *gatekeepers* dello spazio. L'esperienza incarnata abilitata dalla realtà sociale virtuale dei videogiochi induce a forme di molestie sessuali corporei come palpeggiamenti, toccamenti e afferramenti che le donne, soprattutto quando combinate con la creazione di avatar simili al proprio sé fisico, percepiscono come equivalenti alle aggressioni potenzialmente esperibili nella vita quotidiana offline. Il fatto che le utenti possano ascoltare le voci degli altri presenti nello spazio pubblico circostante pur non interagendo direttamente con loro, aggiunge alle condotte molestie esperibili anche le *bystander harassment*, complici nell'intensificare il senso di respingimento e indesiderabilità percepito dalle giocatrici. La progressiva autoesclusione dei soggetti femminili, con la conseguente configurazione degli spazi della realtà sociale virtuale come luoghi omosociali<sup>94</sup> e androcentrici, alimenta la dinamica di normalizzazione degli abusi, consolidando le mentalità tossiche di chi ritiene sia compito delle donne prepararsi e proteggersi dai comportamenti molestie, qualora non vogliano rinunciare alla loro partecipazione online.

In merito alle strategie di coping adottate dalle giocatrici contro le molestie sessuali, lo studio di Schulemberg *et al* ha rilevato tre

---

<sup>94</sup> Il concetto è volto a definire i legami sociali e le relazioni di potere che si creano in ambienti popolati solo dagli uomini e finalizzati alla perpetuazione della maschilità egemone.

principali modalità di fronteggiamento: l'utilizzo di *personal bubbles* — bolle di spazio personale che permettono di eclissare gli avatar che si avvicinano eccessivamente al proprio —, la funzione del *blocking* — funzionalità che permette di bloccare un altro utente così da proibirgli l'interazione, anche visuale, con la giocatrice — e della segnalazione come strategia retroattiva di mitigazione. In tutti e tre i casi si tratti di tattiche scarsamente efficienti, le cui criticità riguardano rispettivamente la riduzione delle opportunità di interazione, la natura tardiva degli interventi, applicati, nella maggior parte dei casi, quando la molestia si è già consumata, e nelle difficoltà di dimostrare quando accaduto. Alla luce di tali problematiche e delle carenze nei meccanismi di protezione offerti dalle piattaforme, le giocatrici strutturano forme strategiche di fronteggiamento e di prevenzione intra e interpersonali. Tra queste, emergono la tendenza volta ad affidarsi e a sfruttare le relazioni intraprese con soggetti non marginalizzati — talvolta perpetuando l'aspettativa secondo cui, per riuscire a sfuggire e proteggersi dalle molestie, le donne debbano necessariamente affidarsi agli uomini — e quella volta a restare all'interno di spazi e cerchie sociali composte da persone simili a loro, per genere, razza e orientamento sessuale — con conseguenti complessità e sfide per le donne poste all'intersezione di molteplici vettori di discriminazione. Per quanto concerne le misure intrapersonali, si rivela l'adozione di una molteplicità di tattiche, tra cui il “mascheramento della propria identità” (*self-disguise*) femminile, l'evitamento del confronto diretto e l'esercizio della propria capacità di resilienza. L'occultamento identitario quale strategia di coping attuata attraverso la personalizzazione del proprio avatar e la dissimulazione della propria voce, comportando la rinuncia della propria identità, si rivela particolarmente problematico per le donne transgender, per cui la realtà sociale virtuale rappresenta un ulteriore spazio di affermazione

identitaria e di riconoscimento, e per la problematicizzazione dell'ambiente virtuale quale luogo accessibile solo a specifiche categorie di utenti. Con riferimento alle altre due tipologie strategiche, si rileva il ruolo di facilitatori che le stesse possono avere rispetto all'escalation e al protarsi del comportamento molesto, così come in relazione alla ricaduta dell'onere della prevenzione e del fronteggiamento sulle vittime. Lisa Nakamura ritiene, non a caso, che «la corporeità immersiva tipica della realtà virtuale non crei necessariamente nuove forme di comportamenti problematici, ma piuttosto serva ad amplificare e a rinforzare quelli preesistenti»<sup>95</sup>.

La ricerca suddetta ha rivelato che le molestie sessuali agite negli ambienti di gaming si sostanziano primariamente nell'attacco ai corpi fisici delle donne, realizzandosi attraverso dinamiche quali: un accresciuto grado di incarnazione dell'avatar che intensifica il legame percettivo tra corpo offline e corpo online; l'uso pervasivo della voce che, in combinazione con l'incarnazione fisica, amplifica la dimensione di presenza e vulnerabilità e la rappresentazione sessualizzata e oggettificata delle donne, destinate, all'interno di questi spazi, a un consumo simbolico e gratuito (Schulemberg *et al*; 2023). A riguardo, si evidenzia il nesso di causalità che informa questo meccanismo: per via dell'accresciuta intimità tra corpo fisico e avatar, ovvero per il processo di sessualizzazione a cui sono sottoposte e per l'uso onnipresente della comunicazione verbale, quale attributo per un'identificazione corporea immediata, le giocatrici sperimentano un rafforzamento del senso di vulnerabilità percepito.

---

<sup>95</sup> Schulemberg, K., Freeman, G., Li, L., Barwulor, C., "Creepy Towards My Avatar Body, Creepy Towards My Body": How Women Experience and Manage Harassment Risks in Social Virtual Reality, *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.* 7, CSCW2, Article 236, 2023, pp. 21. La traduzione dall'inglese è dell'autrice. [https://www.researchgate.net/publication/374464715\\_Creepy\\_Towards\\_My\\_Avatar\\_Body\\_Creepy\\_Towards\\_My\\_Body\\_How\\_Women\\_Experience\\_and\\_Manage\\_Harassment\\_Risks\\_in\\_Social\\_Virtual\\_Reality](https://www.researchgate.net/publication/374464715_Creepy_Towards_My_Avatar_Body_Creepy_Towards_My_Body_How_Women_Experience_and_Manage_Harassment_Risks_in_Social_Virtual_Reality)

Le peculiarità descritte mostrano la riproposizione negli ambienti digitali di quelle stesse dinamiche di potere esistenti nel contesto sociale offline che ora si concretizzano principalmente sul piano dell'incarnazione, ovvero sulla legittimità della propria corporeità e visibilità. L'architettura di dominio che ne deriva, con rispetto alle potenzialità offerte dalle *fetures* tecnologiche della realtà virtuale, si struttura allora in costruzioni allegoriche e simboliche che definiscono chi possa incarnare in modo sicuro il proprio genere e la propria sessualità. Incarnare un'identità femminile, soprattutto se caratterizzata intersezionalmente sul piano razziale e/o sessuale, rende le giocatrici più visibili e riconoscibili come potenziale bersaglio di molestie (Schulemberg *et al*; 2023). In questo contesto androcentrico e cisnormativo, le donne sono costrette a decidere se incarnare il proprio genere e la propria sessualità — partecipando pienamente alla realtà sociale virtuale e beneficiando delle opportunità di conferma identitaria da essa offerte — correndo però il rischio di diventare “facili” bersagli di molestie o se rinunciare alla propria corporeità connotata sessualmente e sul piano del genere, con la conseguente perdita delle possibilità che essa determina, per ridurre tale rischio. In definitiva, le donne sono costrette a scegliere tra la propria corporeità e la propria sicurezza.

## Epilogo

Il corpo è un elemento imprescindibile dell'esistenza umana; la nostra esistenza è inevitabilmente incarnata e l'Io corporeo è sorgente di significato e punto di partenza di ogni esperienza vissuta (Merleau, Ponty; 1965). Parlare di molestie quale strumento di terrorismo sessuale e meccanismo sotteso e conservativo della cultura dello stupro significa riferirsi a esperienze che violano l'integrità e l'intimità del corpo e, insieme, a forme di sopruso iscritte nei meccanismi quotidiani dell'esercizio del potere, capaci di colpire, in modo particolare, quelle soggettività che per condizioni di marginalità giuridica, sociale, politica ed economica, si trovano ai margini dello stato e delle condizioni globali (Pinelli; 2001). Una politica attenta alla dimensione carnale, in quanto questione rilevante nella definizione e costruzione della cittadinanza, dovrebbe riconoscere l'importanza dell'integrità corporea. La pratica giuridica nazionale, comunitaria e internazionale si dimostra, tuttavia, ancora refrattaria rispetto all'incorporazione, nelle disposizioni fattuali, di quei dettami legislativi che, in merito, appaiono inequivocabili. Nelle sue conformazioni operative, il diritto continua a non prevedere conflitti in cui a essere attaccati o difesi non siano né la sovranità degli Stati né i confini delle nazioni, ma quelli della persona. Viene da domandarsi, allora, cosa ci vuole affinché questo terrorismo contro le donne in quanto donne, che continua ogni giorno in tutto il mondo, riceva una risposta efficace (MacKinnon; 2012). In questo senso, la proposta più incisiva si rinviene nel femminismo della differenza che, da Irigaray a Cavarero, invita a partire dall'esperienza incarnata, quale fonte per il riconoscimento di un nuovo ordine simbolico e come condizione della relazione, rifiutando la neutralità postmoderna che riduce il corpo femminile a pura pratica discorsiva e l'esistenza dei due sessi come costruzione culturale. Adottare

un'impostazione simile significherebbe disconoscere i presupposti delle molestie sessuali e le specificità corporee che rendono le donne il principale bersaglio di comportamenti abusanti. Si ritiene, infatti, che l'innegabile presupposto da cui partire, vista l'impossibilità di codificare in maniera standardizzata cosa sia violenza e cosa sia molestia, consista nell'attribuzione di rilevanza alle percezioni corporee, e agli esiti emotivi e fisici che esse comportano, ovvero all'imprescindibile protagonismo del corpo quale agente primario su cui la molestia è agita. Significa dunque, restituire al corpo la sua dimensione umana e materiale, riconoscendolo come soggetto attivo di esperienza, rifiutando le astrazioni che ne fanno semplice "contenitore", stabilendo il primato delle sensazioni della vittima sulle intenzioni dell'abusante e rigettando quelle concettualizzazioni che lo rendono la causa scatenante dell'abuso. In una società che ci insegna a "essere grate dell'attenzione maschile", in cui persiste la tendenza culturale a ritenere i corpi delle donne a disposizione delle fantasie e dei desideri degli uomini, l'importanza che si auspica venga riconosciuta alla corporeità femminile si sostanzia quale riappropriazione autodeterminata dell'esperienza incarnata nel contesto di una nuova etica delle relazioni in cui la corporeità diventa spazio di incontro e di riconoscimento reciproco e non di possesso o violenza (Irigaray; 1982). La necessità sentita collettivamente si concretizza nella richiesta di un miglioramento effettivo e tempestivo della capacità di lettura giuridica e politica delle norme legislative, nazionali e internazionali, volte a prevenire e perseguire il fenomeno delle molestie sessuali. Riconoscendo, e sperando, che gli organismi istituzionali di una Repubblica democratica fondata sulla sovranità popolare siano ancora la manifestazione più alta e rappresentativa di quella autorità cittadina, non può venire meno la presa di consapevolezza circa la colpevolezza popolare della refrattarietà governativa e istituzionale, riflesso

innegabile dell'ignoranza e riluttanza dimostrata nei confronti del fenomeno delle molestie sessuali in particolare e della violenza contro le donne in generale da parte della società più ampia. Ciò presupposto, si mette in dubbio l'efficacia dell'approccio penalista e securitario con cui frequentemente si risponde a un tema connotato primariamente dal punto di vista culturale. Sebbene si riconosca l'imprescindibilità dell'introduzione del reato di molestie sessuali nel Codice penale italiano, quale strumento potente per fissare simbolicamente i confini morali di una collettività e normare il riconoscimento dell'inviolabilità del corpo, allo stesso tempo, subentra il timore che la risposta repressiva possa finire per mettere in ombra la necessità di piani di prevenzione capaci di operare cambiamenti sociali e culturali profondi, con il rischio che anche le molestie sessuali vengano assorbite nella logica emergenziale (Cornelli; 2023) che, riproponendo retoriche securitarie in cui si associano paura e senso di insicurezza alle figure razzializzate dei migranti, dei poveri e dei "diversi", naturalizza le donne nel loro ruolo di vittime, «in virtù di uno schiacciamento sul loro essere corpi non tanto sessuati quanto sessualizzati (a partire da uno sguardo maschile), intrinsecamente deboli, che vanno opportunatamente protetti e custoditi»<sup>96</sup>. D'altronde, questo approccio, lungi dal raggiungere gli effetti desiderati, contribuisce ad aumentare la frustrazione di un'aspettativa penale o dell'inefficacia della fattispecie penale stessa. È, dunque, quantomeno necessario che le norme repressive siano seguite da interventi e percorsi di natura sociale, educativa e culturale che diano un senso alla pena. In definitiva, «non è possibile concepire una libertà per le donne prescindendo dai loro corpi [...]. È necessario produrre anche un discorso culturale, un orizzonte simbolico nuovo,

---

<sup>96</sup> Belingardi, F., Castelli, F., & Olcuire, S. (a cura di), *La libertà è una passeggiata. Donne e spazi urbani. tra violenza strutturale e autodeterminazione*, IAPh Italia, 2019, pp.69.



diffuso, che giunga a tutte, dove la libertà trovi la propria declinazione femminile. Non uguale per tutte, e nemmeno definitiva una volta per tutte, e tuttavia radicata in una somiglianza che non può partire dai corpi sessuati; [...] che non può prescindere da una materialità corporea che caratterizza tutte le donne»<sup>97</sup>.

Spesso sostituendoci a chi è investito/a del compito e del potere di intervenire, nella nostra corporeità, in rappresentanza di quante hanno patito sui loro corpi i colpi del patriarcato fino alla morte, abbiamo fatto un gran rumore nella speranza di essere ascoltate, di sentire accolte quelle voci che uscivano dal nostro corpo, cassa di risonanza dei nostri desideri, delle nostre necessità e della richiesta non più rimandabile di veder riconosciuto il nostro diritto alla libertà. Continueremo a parlare attraverso la voce e queste forme e questa materia grazie alle quale esistiamo nel mondo, ma ora è giunto il momento di aprire gli occhi: non potete più ignorare la nostra esistenza incarnata e le richieste sue proprie. Alla vostra rassegnazione segua il riconoscimento teorico e pratico del sacro diritto del rispetto e della vita umana che siamo e a cui diamo origine.

---

<sup>97</sup> Cavarero, A., Guaraldo, O., *Donne si nasce (e qualche volta lo si diventa)*, Frecce Mondadori, Milano, 2024.

## **Ringraziamenti**

Ringrazio me, per risarcirmi, almeno in parte, di tutte le volte che non l'ho fatto.

Un grazie speciale va poi alle dedicatarie di questo lavoro, miei modelli di riferimento. In particolare a mia nonna Vittoria che, a differenza di mia madre e di Anja, ha avuto poche occasioni di essere la donna che desiderava. Sappi che, anche se silenziose e sommerse, io le tue potenzialità le ho viste sempre; la donna che intimamente sei è stata l'unica con la quale ho avuto a che fare. Ti amo e tutto questo l'ho fatto anche per te.

A Matilde, che vibra dentro di me nonostante la sua assenza.

E, inoltre, a mio nonno Giuseppe che, nonostante i retaggi dei suoi anni, ci ha sempre riconosciute nella nostra interezza, come sue pari e più dei suoi uguali. Sei il mio faro nel buio.



## Bibliografia e sitografia

1. Abarna, S., Sheeba, J. I., Jayasrilakshmi, S., Devaneyan Pradeep, S.,  
“Identification of cyber harassment and intention of target users on social  
media platforms”, *Engineering applications of artificial intelligence*, V. 115,  
2022, pp. 1-15. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9364757/>
2. Bainotti, L., Semenzin, S., “Media digitali e violenza di genere”, Farci, M.,  
Scarcelli, C., M. (a cura di), *Media digitali, genere e sessualità*, Mondadori,  
Milano, 2022, pp. 306-320.
3. Belingardi, F., Castelli, F., & Olcuire, S. (a cura di), *La libertà è una  
passeggiata. Donne e spazi urbani. tra violenza strutturale e  
autodeterminazione*, IAPh Italia, 2019.
4. Belluati, M., “Media digitali e attivismo femminista e Lgbtqia+”, Farci, M.,  
Scarcelli, C., M. (a cura di), *Media digitali, genere e sessualità*, Mondadori,  
Milano, 2022, pp. 222-251.
5. Bhattacharyya, R., “#MeToo Movement: Backlash or Rethoric”, in *Space and  
Culture, India*, V.12, N. 3, pp. 10-33, 2024.  
<https://spaceandculture.in/index.php/spaceandculture/article/view/1213>
6. Bianchi, C., *Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio*, Gius.  
Laterza & Figli Spa, Bari, 2021.
7. Bissaro, S., “Molestie sessuali sul luogo di lavoro. Il Parlamento discute  
l’introduzione di una disciplina ad hoc”, Osservatorio violenza sulle donne,  
Università degli Studi di Milano, 2021, pp.1-6.  
[https://ovd.unimi.it/commento/molestie-sessuali-sul-luogo-di-lavoro-il-  
parlamento-discute-lintroduzione-di-una-disciplina-ad-hoc/](https://ovd.unimi.it/commento/molestie-sessuali-sul-luogo-di-lavoro-il-parlamento-discute-lintroduzione-di-una-disciplina-ad-hoc/)
8. Botello, N., A., Acuna, L., A., C., “La disputa por el acoso en la esfera civil:  
#MeToo y Une Autre Parole”, in *Revista de Ciencias Sociales y  
Humanidades*, V. 29, N. 58, pp. 2-23, 2020.

- [https://www.researchgate.net/publication/348226021\\_La\\_disputa\\_por\\_el\\_acoso\\_en\\_la\\_esfera\\_civil\\_Metoo\\_y\\_la\\_Une\\_autre\\_parole](https://www.researchgate.net/publication/348226021_La_disputa_por_el_acoso_en_la_esfera_civil_Metoo_y_la_Une_autre_parole)
9. Botto, M., “Le molestie sessuali dentro e fuori dal confine dell’art. 609 *bis* c.p. Un’indagine sulla distinzione tra molestia e aggressione sessuale a partire dalla doppia narrazione degli atti repentini”, *Archivio Penale*, n.2, 2023, pp.2-55. <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=7fff5937-e3f8-4652-8e2b-76e165259114&idarticolo=42580>
  10. Buchanan, N., Ormerod, A. J, “Racialized Sexual Harassment in the Lives of African American Women”, *Women & Therapy*, 25(3-4), 2002, pp.105-121. [https://www.researchgate.net/publication/230630584\\_Racialized\\_Sexual\\_Harassment\\_in\\_the\\_Lives\\_of\\_African\\_American\\_Women](https://www.researchgate.net/publication/230630584_Racialized_Sexual_Harassment_in_the_Lives_of_African_American_Women)
  11. Buchanan, N., T., “The nexus of race and gender domination: The racialized sexual harassment of African American women”, *In the Company of Men: Re-Discovering the links between Sexual Harassment and Male Domination*, Northeastern University Press, 2005, pp.294-320. [https://www.academia.edu/31183374/Racialized\\_Sexual\\_Harassment\\_of\\_African\\_American\\_Women](https://www.academia.edu/31183374/Racialized_Sexual_Harassment_of_African_American_Women)
  12. Buchanan, N., West, C., M., “Sexual Harassment in the Lives of Women of Color”, *Handbook of Diversity in Feminist Psychology*, USA: Springer Publishing Company, 2009, pp.1-56. [https://www.researchgate.net/publication/228501464\\_Sexual\\_Harassment\\_in\\_the\\_Lives\\_of\\_Women\\_of\\_Color](https://www.researchgate.net/publication/228501464_Sexual_Harassment_in_the_Lives_of_Women_of_Color)
  13. Burn, S., M., “The Psychology of Sexual Harassment”, *Teaching of Psychology*, Vo. 46(1), 2019, pp.96-103, [https://www.researchgate.net/publication/329711799\\_The\\_Psychology\\_of\\_Sexual\\_Harassment](https://www.researchgate.net/publication/329711799_The_Psychology_of_Sexual_Harassment)
  14. Calafell, B., M., “Did it Happens Because of Your Race or Sex?: University Sexual Harassment Policies and the Move against Intersectionality”,

*Frontiers: A Journal of Women Studies*, Vol. 35, N. 3, *Special Issue: Women of Color and Gender Equity*, University of Nebraska, 2014, pp.75-95.

[https://www.researchgate.net/publication/279112998\\_Did\\_It\\_Happen\\_Because\\_of\\_Your\\_Race\\_or\\_Sex\\_University\\_Sexual\\_Harassment\\_Policies\\_and\\_the\\_Move\\_against\\_Intersectionality](https://www.researchgate.net/publication/279112998_Did_It_Happen_Because_of_Your_Race_or_Sex_University_Sexual_Harassment_Policies_and_the_Move_against_Intersectionality)

15. Carbonaro, G., “#MeToo 5 years on: What has changed in Europe since the start of the movement?”, *Euronews.*, 7 ottobre 2022.  
<https://www.euronews.com/culture/2022/10/08/metoo-5-years-on-what-has-changed-in-europe-since-the-start-of-the-movement>
16. Casalini, B., “Dal corpo rivoltante al corpo in rivolta. Note su femminismo, abiezione e politica”, *About. Gender*, vol. 3, n. 6, 2014, pp.189-212.
17. Cavarero, A., Guaraldo, O., *Donne si nasce (e qualche volta lo si diventa)*, Freccie Mondadori, Milano, 2024.
18. Cgil Piemonte, *Appunti e suggerimenti (non esaustivi) per la contrattazione di II livello in materia di prevenzione delle violenze e delle molestie anche sessuali nei luoghi di lavoro*, 2022.  
[https://files.cgil.it/version/c:ZDUyNWNmZDYtYTVIOS00:NmM5YjdjZGQtNDI5NS00/2747783\\_131153773-0cfbf145-d4c1-415f-806a-372a5728abb9.pdf](https://files.cgil.it/version/c:ZDUyNWNmZDYtYTVIOS00:NmM5YjdjZGQtNDI5NS00/2747783_131153773-0cfbf145-d4c1-415f-806a-372a5728abb9.pdf)
19. Ciccone, S., *Essere maschi. Tra potere e libertà*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2009.
20. Commissione Europea (1991), *Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro*. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992H0131:IT:HTML>

21. Confederazione Generale Italiana del Lavoro, *Codice etico*, 2023,  
<https://files.cgil.it/version/c:Mzg4ZGVlMWUtOTk3Mi00:MGRhZTNmZGUtMzdhYi00/codice-etico-cgil-2019-2023-xix-congresso.pdf>
22. Confindustria – CGIL, CISL, UIL, *Accordo quadro 25 gennaio 2016 sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro*, in [https://www.wikilabour.it/wp-content/uploads/2021/02/Accordo\\_su\\_molestie\\_e\\_violenza\\_luoghi\\_lavoro\\_25.01.2016.pdf](https://www.wikilabour.it/wp-content/uploads/2021/02/Accordo_su_molestie_e_violenza_luoghi_lavoro_25.01.2016.pdf).
23. Corbett, H., “The #MeToo Movement Six Years Later: What’s Changed And What’s Next”, *Forbes*, 16 novembre.  
<https://www.forbes.com/sites/hollycorbett/2023/11/16/the-metoo-movement-six-years-later-whats-changed-and-whats-next/>
24. Corn, E., Drago, D., Chizzola, V. (a cura di), *Le molestie sul lavoro. Da #MeToo alla Convenzione ILO*, Franco angeli, Milano, 2020.
25. Davis, D., “The Harm That Has No Name: Street Harassment, Embodiment, and African American Women”, in *UCLA Women’s Law Journal* (42), pp. 135-178, 1994. <https://escholarship.org/content/qt83b9f21g/qt83b9f21g.pdf>
26. De la Serna, J. M., *Ciberacoso. Cuando el acosador se introduce per el ordenador*, Tektime, 2017.
27. De Petris, S., “Tra «agency» e differenze. Percorsi del femminismo postcoloniale”, in *Studi culturali*, vol. 2, pp. 259-290.  
[https://sonia.noblogs.org/files/2011/09/3\\_depetris\\_agency-e-differenze.pdf](https://sonia.noblogs.org/files/2011/09/3_depetris_agency-e-differenze.pdf)
28. De Rivera, J. L. G., “El acoso psicológico y sus dinámicas”, in *Las claves del Mobbing*, pp.15-34, Editorial EOS, Madrid, 2005.  
<https://luisderivera.com/wp-content/uploads/2012/02/2005-EL-ACOSO-PSICOLOGICO-Y-SUS-DINAMICAS.pdf>
29. *Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198*, Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, art. 27, c.2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006, Supplemento

Ordinario. <https://leg14.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06198dl.htm>

30. Deriu, M., Mancini, T. (a cura di), *Rompere il silenzio. Per un'Università libera da molestie e da violenza di genere*, Castelvechi, Roma, 2024.
31. Diaz, A., K., "Further problematizing the #MeToo movement", *Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History*, Vol.19, N 3, pp.199-209, 2020.  
[https://www.academia.edu/85675755/Further\\_Problematizing\\_the\\_Metoo\\_Movement](https://www.academia.edu/85675755/Further_Problematizing_the_Metoo_Movement)
32. Ege, H., *Il fenomeno del Mobbing: prevenzione, strategie, soluzioni*, 2013, in <https://www.asst-settelaghi.it/documents/41522/402447/Articolo%20Ege.pdf/99d1251a-b195-add8-73e2-c18d0521b2d9>
33. Ege, H., *Mobbing. Conoscerlo per vincerlo*, Franco Angeli, Milano, 2002.
34. Falciani, G., "The Limits Of MeToo In Italy", *WorldCrunch*, 12 aprile 2024.  
<https://worldcrunch.com/culture-society/sexual-harrassment-in-italy/>
35. Farci, M., Scarcelli, C., M., "Lo studio dei media digitali, del genere e della sessualità", Farci, M., Scarcelli, C., M. (a cura di), *Media digitali, genere e sessualità*, Mondadori, Milano, 2022, pp. 49-71.
36. Farci, M., Scarcelli, C., M., "Media digitali e società", Farci, M., Scarcelli, C., M. (a cura di), *Media digitali, genere e sessualità*, Mondadori, Milano, 2022, pp. 3-24.
37. Fattinnanzi, G., Calleri, S., "Rischi psico-sociali", in *Che "genere" di salute e sicurezza sul lavoro. I rischi per la salute delle donne*, pp. 21-29, Futura editrice, Roma, 2024.
38. Fattori, S., "Report. A Sud e a Nord. Campi profughi, centri di accoglienza e di detenzione", *Vitamine Vaganti*, N. 315, 2025.  
<https://vitaminevaganti.com/2025/03/22/a-sud-e-a-nord-campi-profughi-centri-di-accoglienza-e-di-detenzione/>



39. Garrido, J. S. A., *Significaciones sociales del acoso sexual callejero: hegemonia, resistencia y posibilidades para el reconocimiento*, 2015.  
[https://www.researchgate.net/publication/313552897\\_Significaciones\\_sociales\\_del\\_acoso\\_sexual\\_callejero\\_hegemonia\\_resistencia\\_y\\_posibilidades\\_para\\_el\\_reconocimiento](https://www.researchgate.net/publication/313552897_Significaciones_sociales_del_acoso_sexual_callejero_hegemonia_resistencia_y_posibilidades_para_el_reconocimiento)
40. Gruber, James E., "A typology of personal and environmental sexual harassment: Research and policy implications for the 1990s." *Sex Roles* 26 (11-12), 1992, pp. 447-464.  
[https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/45598/11\\_199\\_2004\\_Article\\_BF00289868.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/45598/11_199_2004_Article_BF00289868.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
41. Hirigoyen, Marie F., *Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro*, Einaudi, Torino, 2015.
42. Hoel, H., Vartia, M., *Bullying and Sexual Harassment at the Workplace, in Public Space, and in Political Life in the EU*, 2018.  
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL\\_STU\(2018\)604949\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604949/IPOL_STU(2018)604949_EN.pdf)
43. INPS, Istituto Nazionale Previdenza sociale, *Rendiconto di genere 2024*, 2024.  
[file:///C:/Users/evifa/Downloads/Rendiconto\\_di\\_Genere\\_2024\\_CIV\\_INPS%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/evifa/Downloads/Rendiconto_di_Genere_2024_CIV_INPS%20(2).pdf)
44. Istat, *Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro*, Report 13/02/2018, in <https://www.istat.it/it/files/2018/02/statistica-report-MOLESTIE-SESSUALI-13-02-2018.pdf>
45. Istat, *Le molestie: vittime e contesto*, Report 01/07/2024, in <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/07/REPORT-Molestie.pdf>
46. Kim, H., Tang, E., Lane, C., I, "2023 #MeToo Workplace Anti-harassment Reforms", *National Women's Law Center*, Settembre 2023.  
[file:///C:/Users/evifa/OneDrive/Desktop/2023\\_nwlcMeToo\\_Report-1.pdf](file:///C:/Users/evifa/OneDrive/Desktop/2023_nwlcMeToo_Report-1.pdf)

47. Kissling, E., A., "Street harassment: the language of sexual terrorism", in *Discourse & Society*, Vol 2, n. 4, special issue: Women speaking from Silence (1991), pp. 451-460. <https://www.jstor.org/stable/42888749>
48. *Legge 15 gennaio 2021, n. 4*, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro" (GU n.20 del 26-1-2021, vigente al 27-1-2021). <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;4>
49. *Legge 30 dicembre 2010, n.240*, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240>
50. Lérída, S., V., Peralta, N. C., Jauregui, P. R. S., "Percepcion feminina del acoso callejero", *International e-journal of criminal sciences*, n. 14, 2019, pp.2-14. <https://ojs.ehu.eus/index.php/inecs/article/view/21310>
51. Lopez, Steven H., Hodson, R., Roscigno, Vincent J., "Power, Status, and Abuse at Work: General and Sexual Harassment Compared", in *The Sociology Quarterly*, Winter, 2003, Vol. 50, No. 1 (Winter, 2009), Taylor & Francis, Ltd, pp. 3-27.  
<file:///C:/Users/evifa/OneDrive/Desktop/tesi%202/Lopez-PowerStatusAbuse-2009.pdf>
52. Lukose, R., "Decolonizing Feminism in the #MeToo Era", in *The Cambridge Journal of Anthropology*, Vol. 36, N. 2, pp. 34-52, 2018.  
<https://www.jstor.org/stable/26945999>
53. Maas, A., Cadinu, M., Galdi, S., "Sexual harassment: Motivations and consequences", *The SAGE Handbook of Gender and Psychology*, 2013, pp.341-358.  
[https://www.researchgate.net/publication/292653001\\_Sexual\\_harassment\\_Motivations\\_and\\_consequences](https://www.researchgate.net/publication/292653001_Sexual_harassment_Motivations_and_consequences)

54. Mackinnon, Catharine A., *Le donne sono umane?*, Editori Laterza, Bari, 2012.
55. Marzano, M., “Ce que nous apprend l’affaire Weinstein”, in *Revue des Deux Mondes*, pp. 20-27, 2018. <https://www.jstor.org/stable/26504553>
56. Mass, A., Cadinu, M., Galdi, S., “Sexual harassment: Motivations and consequences”, in *The SAGE Handbook of Gender and Psychology*, pp. 341-358, SAGE Publications Inc., Thousand Oaks, 2013.  
[file:///C:/Users/evifa/OneDrive/Desktop/tesi%202/MCG\\_Ch21\\_RB.pdf](file:///C:/Users/evifa/OneDrive/Desktop/tesi%202/MCG_Ch21_RB.pdf)
57. McBride, M., “#MeToo Means Who?: Shining a Light on the Darkness A Rhetorical Analysis of Inclusivity and Exclusivity within the #MeToo Movement”, *Dickinson College Honors Theses*, Paper 327, 2019, pp. 1-144.  
[https://www.academia.edu/115978495/\\_MeToo\\_Means\\_Who\\_Shining\\_a\\_Light\\_on\\_the\\_Darkness\\_A\\_Rhetorical\\_Analysis\\_of\\_Inclusivity\\_and\\_Exclusivity\\_within\\_the\\_MeToo\\_Movement](https://www.academia.edu/115978495/_MeToo_Means_Who_Shining_a_Light_on_the_Darkness_A_Rhetorical_Analysis_of_Inclusivity_and_Exclusivity_within_the_MeToo_Movement)
58. Melandri, L., *Amore e Violenza. Il fattore molesto della civiltà*, Bollari Boringhieri editore, Torino, 2024.
59. Merzagora, I., Giannini, A., Zara, G., Vesentini, M., De Fazio, G. L., “#Wetoo? Le molestie sessuali in mabito accademico. Per una criminologia (anche) di genere”, *Rassegna Italiana di Criminologia*, XVI, 2, 115-127.  
<https://doi10.7347/RIC-022022-P115>
60. Montefiori, S., “Francia, aumentano gli episodi di sessismo: il rapporto choc a cinque anni dal MeToo”, *La Ventisettesima Ora-Corriere della Sera*, 23 gennaio 2023. [https://27esimaora.corriere.it/23\\_gennaio\\_23/francia-5-anni-metoo-ancora-14percento-donne-subito-atto-sessuale-imposto-fb833788-9b22-11ed-a6c0-015065345ec9.shtml](https://27esimaora.corriere.it/23_gennaio_23/francia-5-anni-metoo-ancora-14percento-donne-subito-atto-sessuale-imposto-fb833788-9b22-11ed-a6c0-015065345ec9.shtml)
61. Onetto, F., M., C., “Hacia una reconceptualización del acoso callejero”, *Revista Estudos Feministas*, vol. 27, núm. 3, e57206, Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Centro de Comunicação e Expressão da Universidade

Federal de Santa Catarina, 2019.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38161461009>

62. Onwuachi-Willig, A., “What about #UsToo?: The Invisibility of Race in the #MeToo Movement”, 128 *Yale Law Journal Forum*, 105, 2018, pp.105-120.  
[https://scholarship.law.bu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1331&context=faculty\\_scholarship](https://scholarship.law.bu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1331&context=faculty_scholarship)
63. Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL/ILO),  
*Convenzione (n. 190) sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro*, 2019, Ginevra.  
[file:///C:/Users/evifa/Downloads/wcms\\_713379%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/evifa/Downloads/wcms_713379%20(2).pdf)
64. Pacilli, M., G., *Quando le persone diventano cose. Corpo e genere come uniche dimensioni di umanità*, Il Mulino, Torino, 2014.
65. Pateman, Carole, *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*, Moretti&Vitali Editori, Bergamo, 2015.
66. Pavan, E., “Media digitali e attivismo femminista e LGBTQIA+”, Farci, M., Scarcelli, C., M. (a cura di), *Media digitali, genere e sessualità*, Mondadori, Milano, 2022, pp.237-251.
67. Peroni, C., “Il MeToo di Hollywood e il WeToogether di Non Una di Meno. Dalla denuncia alla pratica collettiva contro le molestie sessuali nel/del lavoro”, in *Rappresentare la violenza di genere. Sguardi femministi sulla letteratura, il cinema, il teatro e il discorso mediatico contemporaneo*, Mimesis, pp. 251-260, 2018.  
[https://www.researchgate.net/publication/375576131\\_Il\\_MeToo\\_di\\_Hollywood\\_e\\_il\\_WeToogether\\_di\\_Non\\_Una\\_Di\\_Meno\\_Dalla\\_denuncia\\_alla\\_pratica\\_collettiva\\_contro\\_le\\_molestie\\_sessuali\\_nel\\_dello\\_lavoro](https://www.researchgate.net/publication/375576131_Il_MeToo_di_Hollywood_e_il_WeToogether_di_Non_Una_Di_Meno_Dalla_denuncia_alla_pratica_collettiva_contro_le_molestie_sessuali_nel_dello_lavoro)
68. Petrovich, N., T., “Gli italiani sono bianchi? Per una storia culturale della linea del colore in Italia”, Scacchi, A. (a cura di), *Parlare di razza. La lingua del colore tra Italia e Stati Uniti*, Ombre Corte, Verona, 2012.

69. Pinelli, B., “Attraversando il Mediterraneo. Il sistema campo in Italia: violenza e soggettività nelle esperienze delle donne”, Numero monografico: Chiedere Asilo in Europa. Confini, Margini e Soggettività, Vol. 77, N. 1, Casa editrice Leo S. Olschki s.r.l, 2001, pp. 159-180.  
<https://www.jstor.org/stable/26231371>
70. Pinelli, B., “Tassonomie del corpo nei regimi di confine. Letture femministe dei regimi di frontiera e dell’umanitario dal punto di vista della salvezza”, in Geymonat, G., G., Marchetti, S., Baquette, A., M. (a cura di), *Vulnerabilità in migrazione Sguardi critici su asilo e protezione internazionale in Italia*, Edizioni Ca’ Foscari, 2020, 41-63.  
[https://www.researchgate.net/publication/378575248\\_Tassonomie\\_del\\_corpo\\_nei\\_regimi\\_di\\_confine\\_Lettere\\_femministe\\_dei\\_regimi\\_di\\_frontiera\\_e\\_dell'umanitario\\_dal\\_punto\\_di\\_vista\\_della\\_salvezza\\_Lettere\\_femministe\\_dei\\_regimi\\_di\\_frontiera\\_e\\_dell'umanitario\\_d](https://www.researchgate.net/publication/378575248_Tassonomie_del_corpo_nei_regimi_di_confine_Lettere_femministe_dei_regimi_di_frontiera_e_dell'umanitario_dal_punto_di_vista_della_salvezza_Lettere_femministe_dei_regimi_di_frontiera_e_dell'umanitario_d)
71. Plaisance, S., “Rates of sexual harassment and assault still high after #MeToo movement”, *Tulane University Celia Scott Weatherhead School of Public Health and Tropical Medicine*, 16 settembre 2024.  
<https://sph.tulane.edu/rates-sexual-harassment-and-assault-still-high-after-metoo-movement>
72. Richardson, B., “Sexual Harassment at the Intersection of Race and Gender: A Theoretical Model of the Sexual Harassment Experiences of Women of Color”, *Western Journal of Communication*, Vol. 73, N. 3, 2009, pp.248-272.  
[https://www.researchgate.net/publication/233153061\\_Sexual\\_Harassment\\_at\\_the\\_Intersection\\_of\\_Race\\_and\\_Gender\\_A\\_Theoretical\\_Model\\_of\\_the\\_Sexual\\_Harassment\\_Experiences\\_of\\_Women\\_of\\_Color](https://www.researchgate.net/publication/233153061_Sexual_Harassment_at_the_Intersection_of_Race_and_Gender_A_Theoretical_Model_of_the_Sexual_Harassment_Experiences_of_Women_of_Color)
73. Romito, p., Faresin, M. (a cura di), *Le molestie sessuali. Riconoscerle, combatterle, prevenirle*, Roma, Carocci, 2019.

74. Roth, Louise M., “The right to privacy is political: power, the boundary between public and private, and sexual harassment”, in *Law & Social Inquiry*, Vol. 24, No. 1, Cambridge University Press, pp. 45-71.  
[file:///C:/Users/evifa/OneDrive/Desktop/tesi%202/The\\_Right\\_to\\_Privacy\\_Is\\_Political\\_Power.pdf](file:///C:/Users/evifa/OneDrive/Desktop/tesi%202/The_Right_to_Privacy_Is_Political_Power.pdf)
75. Schulenberg, K., Freeman, G., Li, L., Barwulor, C., “Creepy Towards My Avatar Body, Creepy Towards My Body”: How Women Experience and Manage Harassment Risks in Social Virtual Reality, *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.* 7, CSCW2, Article 236, 2023, pp. 1-29.  
[https://www.researchgate.net/publication/374464715\\_Creepy\\_Towards\\_My\\_Avatar\\_Body\\_Creepy\\_Towards\\_My\\_Body\\_How\\_Women\\_Experience\\_and\\_Manage\\_Harassment\\_Risks\\_in\\_Social\\_Virtual\\_Reality](https://www.researchgate.net/publication/374464715_Creepy_Towards_My_Avatar_Body_Creepy_Towards_My_Body_How_Women_Experience_and_Manage_Harassment_Risks_in_Social_Virtual_Reality)
76. Senato della Repubblica, Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>, *Testo unificato adottato come testo base dei disegni di legge nn. 655, 1597, 1628 e 2358 – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei comitati di parità e pari opportunità*, XVIII Legislatura, 2021. <https://www.senato.it/show-doc?tipodoc=EMENDC&leg=18&id=1316852&idoggetto=1321095>
77. Sisti, C., “Il Senato Usa ha (finalmente) approvato una legge per tutelare le vittime di molestie sul lavoro”, *Elle*, 22 febbraio 2022.  
<https://www.elle.com/it/magazine/women-in-society/a39106244/molestie-sul-lavoro-legge-usa/>
78. Sorgoni, B., “The Location of Truth: Bodies and Voices in the Italian Asylum Procedure”, *Political and Legal Anthropology Review* 42 (1), 2019, pp. 161-176.

79. Stockdale, M. S., Nadler, J. T., "Situating sexual harassment in the broader context of interpersonal violence: Research, theory and policy implications", in *Social Issues and Policy Review*, 6, pp. 148-176.
80. Till, F. J., *Sexual harassment: a report on the sexual harassment of students*, National Advisory Council on Women's Educational Programs, Washington DC, 1980.
81. Volpato, C. (a cura di), *Raccontare le molestie sessuali. Un'indagine empirica*, Rosenberg & Seller, Torino, 2023.
82. Volpato, C., *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Editori Laterza, Bari, 2011.
83. Volpato, C., *Psicologia del maschilismo*, Universale Laterza, Bari, 2013.
84. Walton, B., "#MeToo, too: how feminist is the #MosqueMeToo Movement?", in *The Onyx Review*, Vo. 5, N. 1, pp.19-24, 2019.  
<file:///C:/Users/evifa/OneDrive/Desktop/tesi%202/MeToo-Too.pdf>
85. Winkelman, S., B., Oomen-Early, J., Walker, A., D., Chu, L., Yick-Flanagan, A., "Exploring Cyber Harassment among Women Who Use Social Media", *Universal Journal of Public Health*, 3(5), 2015, 194-201.  
<https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1153&context=commhealth-facpubs>
86. Zangarini, L., "Usa, vittoria #MeToo: è legge provvedimento su molestie nei luoghi lavoro", *Corriere della sera*, 4 marzo 2022.  
[https://www.corriere.it/esteri/22\\_marzo\\_04/usa-vittoria-metoo-legge-provvedimento-molestie-lavoro-dfefe64c-9b50-11ec-9441-3731719c94e7.shtml#:~:text=Il%20presidente%20Joe%20Biden%20firma%20il%20disegno,sessuale%20e%20molestie%20sui%20posti%20di%20lavoro.](https://www.corriere.it/esteri/22_marzo_04/usa-vittoria-metoo-legge-provvedimento-molestie-lavoro-dfefe64c-9b50-11ec-9441-3731719c94e7.shtml#:~:text=Il%20presidente%20Joe%20Biden%20firma%20il%20disegno,sessuale%20e%20molestie%20sui%20posti%20di%20lavoro.)